

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 30 dicembre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 dicembre 2025, n. 198.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. (25G00203) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 dicembre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Maiolati Spontini. (25A06909) Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 dicembre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Colli del Tronto. (25A06910) Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 12 novembre 2025.

Assegnazione delle risorse finanziarie per il rafforzamento delle attività di *audit* e controllo dei fondi europei. (25A06877) Pag. 8

DECRETO 15 dicembre 2025.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 1,50 euro appartenente alla serie «Flora e Fauna - Giglio», in versione *fior di conio*, millesimo 2026. (25A07049) Pag. 13

DECRETO 19 dicembre 2025.

Adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento speranza di vita. (25A07010) Pag. 15



DECRETO 23 dicembre 2025.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 3 euro dedicata al Maestro Riccardo Muti, in versione *proof*, millesimo 2026. (25A07050) Pag. 16

DECRETO 23 dicembre 2025.

Emissione e corso legale della moneta in *nickel-brass* da 10 euro celebrativa del «200° anniversario della nascita di Carlo Collodi», in versione *proof*, millesimo 2026. (25A07051) Pag. 18

DECRETO 23 dicembre 2025.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del 500° anniversario della fondazione della Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026. (25A07052) Pag. 20

DECRETO 23 dicembre 2025.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro dedicata alla «Città di Lecce: arte barocca romana», in versione *fior di conio*, millesimo 2026. (25A07053) Pag. 22

Ministero dell'interno

DECRETO 30 ottobre 2025.

Criteri e modalità per la concessione del contributo destinato all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario. (25A07011) Pag. 24

Ministero della salute

DECRETO 19 novembre 2025.

Disciplina del trattamento dei dati personali nell'ambito della infrastruttura della Piattaforma nazionale telemedicina. (25A06938) Pag. 27

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 24 ottobre 2025.

Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura. (25A06911) Pag. 76

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 dicembre 2025.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 settembre 2025 il territorio della Provincia Como e nei giorni dal 22 al 27 settembre 2025 il territorio della Provincia Como e del Comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Gussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo della Provincia di Monza e della Brianza. (Ordinanza n. 1174). (25A06939) Pag. 78

ORDINANZA 17 dicembre 2025.

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 1175). (25A06940) Pag. 86

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Udine

DECRETO RETTORALE 19 dicembre 2025.

Modifiche allo statuto. (25A06986) Pag. 89

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198, recante: «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile». (25A07009) Pag. 127

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (25A06941) Pag. 160

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Proposta di modifica dell'Unione della denominazione di origine protetta dei vini «Barbaresco» e del relativo disciplinare di produzione. (25A06942) Pag. 160

Proposta di modifica dell'Unione della denominazione di origine protetta dei vini «Barolo» e del relativo disciplinare di produzione. (25A06943) Pag. 161



Ministero dell'interno

Criteri e modalità di riparto del fondo istituito al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, per l'anno 2025. (25A07012) Pag. 161

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 42/L

LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. (25G00212)





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 dicembre 2025, n. 198.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 2025, N. 159

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «l'INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)»;

al comma 3, le parole: «presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «del bonus» sono sostituite dalle seguenti: «del beneficio» e, al secondo periodo, le parole: «del bonus» sono sostituite dalle seguenti: «dal beneficio»;

al comma 5, dopo le parole: «presente articolo» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «bilancio dell'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio dell'INAIL».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Termine massimo per l'erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*). — 1. In considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l'eventuale addestramento specifico di cui all'articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), dopo le parole: «luoghi di lavoro» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

al comma 2, le parole: «Istituto destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto e destinate», le parole: «è riservata alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità istituita dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014 nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, e che hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «è riservata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità istituita dall'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2014 e che hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»;

al comma 3, dopo le parole: «su proposta dell'INAIL» sono inserite le seguenti: «, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» e dopo le parole: «presente decreto» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

All'articolo 3:

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «, da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e» e le parole: «entro sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro sessanta», al secondo periodo, le parole: «piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclu-



sione sociale e lavorativa), di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), ai sensi dell'articolo», al terzo periodo, le parole: «salvo le» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le» e dopo le parole: «comma 3» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo» e dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «L'articolo 55, comma 5, lettera i), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 si applica anche con riferimento agli ulteriori ambiti individuati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo del presente comma»;

al comma 3, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,» e le parole: «nei cantieri,» sono sostituite dalle seguenti: «nei cantieri e»;

al comma 4:

alla lettera a):

al numero 1), capoverso 7-bis, le parole: «numero 21» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 21 e 24» e le parole: «all'atto della notificazione del verbale» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito della notificazione del verbale»;

al numero 2), le parole: «, è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e le parole: «, tenendo conto» sono sostituite dalle seguenti: «. Tali provvedimenti sono assunti previa valutazione»;

dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-bis) al comma 9, dopo le parole: “I provvedimenti definitivi di cui al comma 6” sono inserite le seguenti: “e le risultanze dei verbali notificati di cui al comma 7-bis”»;

alla lettera c), alla parola: «specificando» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 6, dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e» e le parole: «si individuano» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati»;

alla rubrica, le parole: «subappalto di badge» sono sostituite dalle seguenti: «subappalto, di badge».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica salute e sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'area dei funzionari, famiglie professionali di ispettore di vigilanza ordinaria e di ispettore di vigilanza tecnica, salute e sicurezza, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Funzioni centrali»;

al comma 4, le parole: «per il 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026» e dopo le parole: «dall'anno 2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 5:

all'alinea, le parole: «ed efficientare» sono sostituite dalle seguenti: «e rendere più efficiente»;

alla lettera a), le parole da: «come modificato» fino a: «n. 69,» sono sopresse, le parole: «dalle parole», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti:» e le parole: «Area degli Assistenti, e» sono sostituite dalle seguenti: «area degli assistenti e»;

alla lettera b), le parole: «dalle parole» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti:»;

al comma 6, le parole: «per il 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025», le parole: «dal 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2026,» e le parole: «Area Assistenti» sono sostituite dalle seguenti: «area degli assistenti»;

al comma 8, lettere a) e b), le parole: «del ruolo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «nel ruolo»;

al comma 11, le parole: «politiche sociali.» sono sostituite dalle seguenti: «politiche sociali.».

All'articolo 5:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

«0a) all'articolo 3, comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per materia e sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono indicate le modalità di applicazione del presente decreto nei riguardi dell'Agenzia medesima, tenuto conto delle relative competenze attribuite in materia di sicurezza nazionale nello spazio cibernetico”;

0b) all'articolo 5:

1) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-bis) il Direttore centrale della competente Direzione centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Ai componenti del Comitato e ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 2 non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato”;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 6:

1) al comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

“f-bis) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro”;



2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti di cui al comma 1, lettere *l*) e *m*), partecipano alla Commissione senza diritto di voto»;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai componenti della Commissione e ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 2 non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spesa o altro emolumento comunque denominato»;

alla lettera *b*):

al numero 1), capoverso 4-*bis*, al primo periodo, dopo le parole: «18, comma 1,» sono inserite le seguenti: «lettera *a*)», dopo le parole: «legge 17 maggio 1999, n. 144,» sono inserite le seguenti: «e da ripartire sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,», dopo le parole: «comma 1, lettera *c*)» sono inserite le seguenti: «del presente articolo,» e le parole: «di alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'alta formazione» e, al secondo periodo, le parole: «35.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «35.000.000 di euro» e dopo le parole: «18, comma 1,» sono inserite le seguenti: «lettera *a*)»;

al numero 2), capoverso 5-*quater*, le parole: «alle micro, piccole» sono sostituite dalle seguenti: «alle microimprese e alle piccole»;

al numero 3), capoverso 6-*bis*, le parole: «della salute e sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «della salute e della sicurezza»;

dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: «due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico,» sono inserite le seguenti: «da un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;

alla lettera *d*), numero 2), capoverso 14, le parole: «di cui all'articolo 15» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14» e le parole: «piattaforma Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del»;

alla lettera *e*), capoverso 4-*bis*, al primo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «di Trento e di Bolzano» e al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «In caso di mancato raggiungimento dell'accordo,»;

alla lettera *f*), numero 2), capoverso 8-*bis*:

all'alinea, le parole: «, all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «e all'Ispettorato nazionale del lavoro»;

alla lettera *d*), le parole: «a cui è stata erogata» sono sostituite dalle seguenti: «per le quali sono stati effettuati»;

alla lettera *g*), capoverso *a*), le parole: «dei rischi» sono sostituite dalle seguenti: «dei rischi»;

la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

«*h*) all'articolo 113, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri»;

alla lettera *i*), capoverso art. 115, comma 1, alinea, le parole: «in via prioritaria, sono» sono sostituite dalle seguenti: «in via prioritaria sono»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 113 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, nel testo risultante dalla modifica di cui al comma 1, lettera *h*), del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2026».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «o altro domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «o da altro domicilio» e le parole: «o domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «o al domicilio».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «successivo comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6», le parole: «delle università e dell'alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle università, delle istituzioni dell'alta formazione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale borsa di studio è esente da ogni imposizione fiscale»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

alla lettera *c*), le parole: «dell'università e degli istituti di alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione»;


al comma 3, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;

al comma 5, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) le scuole, gli istituti, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, comunque denominati, operanti all'estero, che svolgano attività di istruzione e formazione e che rilascino titoli validi nel territorio italiano»;

al comma 6, le parole: «26 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «26 milioni di euro annui»;

al comma 7, le parole: «precedente comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6».



All'articolo 9:

al comma 2, le parole: «e in euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro».

All'articolo 10:

al comma 1:

alla lettera *a*), le parole: «la norma» sono sostituite dalle seguenti: «alla norma»;

alla lettera *b*), capoverso 5-ter, le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente decreto» e le parole: «da parte di UNI» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dell'UNI».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «curativa, riabilitativa» sono sostituite dalle seguenti: «curativa e riabilitativa»;

alla rubrica, le parole: «personale medico» sono sostituite dalle seguenti: «personale sanitario».

All'articolo 13:

al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: «bilancio dell'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio dell'Ispettorato» e dopo le parole: «l'Ispettorato» è inserita la seguente: «medesimo»;

al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «iscritto» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo la parola: «programma» sono inserite le seguenti: «“Fondi di riserva e speciali” della missione»;

al comma 3:

all'alinea, le parole: «dall'art. 1, comma 1, L.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;

alla lettera *a*), le parole: «dalle parole» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti»;

alla lettera *b*), le parole: «dopo il punto è aggiunto il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e le parole: «dell'incarico.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'incarico».»;

al comma 4, le parole: «di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal comma 3 del presente articolo,».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: «della salute e sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «della salute e della sicurezza»;

al comma 2, le parole: «n. 208» sono sostituite dalle seguenti: «n. 608» e le parole: «tramite il sistema SIISL» sono sostituite dalle seguenti: «tramite il SIISL»;

al comma 4, le parole: «Le Agenzie per il Lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «Le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,»;

al comma 5, le parole: «dalla entrata in vigore del presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 6, al primo periodo, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigra-

zione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto» e le parole: «sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)» sono sostituite dalle seguenti: «nel SIISL» e, al secondo periodo, le parole: «dalla entrata in vigore del presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» e le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma»;

al comma 7, le parole: «Al comma 6, dell'articolo 19,» sono sostituite dalle seguenti: «Al comma 6 dell'articolo 19» e le parole: «, Ministro del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministro del lavoro».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (*Disposizioni per il rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili*). — 1. All'articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”;

b) al comma 3, lettera *d*), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il soggetto destinatario, al fine di realizzare la commessa di lavoro di cui alla lettera *c*), può porre, in via temporanea, uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che il distacco sia esplicitato nella convenzione. Qualora il distacco di personale avvenga secondo la previsione di una convenzione ai sensi del presente articolo, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della convenzione medesima”;


c) al comma 4, alinea, dopo le parole: “24 marzo 2006, n. 155” sono inserite le seguenti: “gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; le società *benefit* di cui all'articolo 1, comma 376, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

2. All'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,” sono soppresse;

b) al comma 1, dopo le parole: “3 luglio 2017, n. 112” sono inserite le seguenti: “, nonché con gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con le società *benefit* di cui all'articolo 1, comma 376, della legge 28 dicembre 2015, n. 208” e le parole: “alle cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti” sono sostituite dalle seguenti: “alle cooperative sociali, alle imprese sociali, alle società *benefit* e agli enti del Terzo settore non commerciali medesimi da parte delle imprese associate o aderenti”;

c) al comma 2, lettera *b*), le parole: “in cooperativa e nell'impresa sociale” sono sostituite dalle seguenti: “nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella società *benefit* e nell'ente del Terzo settore non commerciale”;



d) al comma 2, lettera c), le parole: “in cooperativa e nell’impresa sociale” sono sostituite dalle seguenti: “nella cooperativa, nell’impresa sociale, nella società *benefit* e nell’ente del Terzo settore non commerciale”;

e) al comma 2, lettera d), le parole: “dalle cooperative e dalle imprese sociali” sono sostituite dalle seguenti: “dalle cooperative, dalle imprese sociali, dalle società *benefit* e dagli enti del Terzo settore non commerciali”;

f) al comma 3, primo periodo, le parole: “nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali” sono sostituite dalle seguenti: “nella cooperativa, nell’impresa sociale, nella società *benefit* e nell’ente del Terzo settore non commerciale”;

g) al comma 3, quarto periodo, le parole: “in cooperativa sociale e nell’impresa sociale” sono sostituite dalle seguenti: “nella cooperativa, nell’impresa sociale, nella società *benefit* e nell’ente del Terzo settore non commerciale”.

All’articolo 15:

al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le linee guida di cui al primo periodo sono adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall’INAIL, anche in collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con i relativi organismi paritetici. Le predette procedure restano ferme fino al loro eventuale aggiornamento o integrazione in coerenza con le medesime linee guida, anche al fine di evitare duplicazioni di adempimenti e di valorizzare i percorsi organizzativi già attuati»;

al comma 2, la parola: «finanziare» è sostituita dalla seguente: «finanziarie».

All’articolo 16:

al comma 1:

al capoverso 6-*bis*, le parole: «servizi di prevenzione e sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «servizi per la prevenzione e la sicurezza», le parole: «tipologie di lavoro flessibili, di risorse» sono sostituite dalle seguenti: «tipologie di lavoro flessibile e di risorse», le parole: «della salute e sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «della salute e della sicurezza», dopo le parole: «primo periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma» e dopo le parole: «del comparto e della dirigenza» sono inserite le seguenti: «dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro»;

al capoverso 6-*ter*, dopo le parole: «dovessero residuare» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

alla rubrica, le parole: «territoriali del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende sanitarie locali».

All’articolo 17:

al comma 1:

alla lettera a), alle parole: «che devono» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera b), capoverso a-*bis*), le parole: «Ministero della salute» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute»;

alla lettera d), al numero 1), capoverso e-*quater*), le parole: «sotto effetto» sono sostituite dalle seguenti: «sotto l’effetto» e la parola: «alcohol» è sostituita dalla seguente: «alcol» e, al numero 2), le parole: «e-*bis*), e-*ter*) ed e-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «e-*ter*) ed e-*quater*»;

alla lettera e), all’alinea, le parole: «All’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 51» e, al capoverso 3-*quater*, dopo la parola: «bilateralità» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

All’articolo 18:

al comma 1:

alla lettera b), al numero 1), le parole: «Corpo nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo Nazionale» e, al numero 2), le parole: «Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e i volontari»;

alla lettera c), capoverso Art. 3-*bis*:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: «gli altri enti del Terzo settore» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile,» e la parola: «iscritte» è sostituita dalla seguente: «iscritti»;

alla lettera b), le parole: «attività operative,» sono sostituite dalle seguenti: «attività operative nonché»;

al comma 2, lettera b), le parole: «commi 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4»;


al comma 3, le parole: «aderente nell’ambito» sono sostituite dalle seguenti: «aderente, nell’ambito», le parole: «competenti, e» sono sostituite dalle seguenti: «competenti e», dopo le parole: «riceva formazione, informazione e addestramento,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto di *standard* minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi dell’articolo 15 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,» e le parole: «codice di materia» sono sostituite dalle seguenti: «codice in materia»;

al comma 12, le parole: «comportare, l’omissione» sono sostituite dalle seguenti: «comportare l’omissione»;

al comma 13, le parole: «su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,» sono sostituite dalle seguenti: «adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, formulata previo parere della Conferenza unificata,» e le parole: «della salute e sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «della salute e della sicurezza»;

dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

«13-*bis*. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3-*bis*, ultimo periodo, in relazione agli obblighi di cui al presente articolo, gli articoli 55, 56 e



59 del presente decreto non si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco. I rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo, nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non possono essere equiparati al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, anche ai fini di cui agli articoli 18 e 19 del presente decreto.

13-ter. Il rappresentante legale delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera *a*), per la violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'interdizione dall'esercizio delle attività di protezione civile da sei mesi a due anni.

13-quater. Nei casi previsti dal comma 13-ter, se la violazione è commessa dal rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato di protezione civile che sia anche sindaco di un comune, si applica esclusivamente la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000.

13-quinquies. Il volontario, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera *a*), per la violazione degli obblighi di cui ai commi 2, lettera *a*), 3 e 4 è punito con la sanzione dell'interdizione dall'esercizio delle attività di protezione civile da uno a sei mesi.

13-sexies. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies si provvede ai sensi di quanto previsto dal presente decreto. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al primo periodo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

al comma 2, le parole: «al comma 1, lettera *c*), capoverso 3-bis, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1 del presente articolo».

All'articolo 19:

al comma 1, lettera *b*), capoverso 701-bis, le parole: «allegato 1 al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «allegato G-bis alla presente legge»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo l'allegato G è inserito l'allegato G-bis, di cui all'allegato 1 al presente decreto».

All'articolo 20:

alla rubrica, dopo la parola: «Prato» è inserita la seguente: «e» e le parole: «condizioni meteorologiche verificatisi» sono sostituite dalle seguenti: «condizioni meteorologiche verificatesi».

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis (*Clausola di salvaguardia*). — 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento

e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

All'allegato 1:

le parole: «(articolo 19, comma 1, lettera *b*)» sono sostituite dalle seguenti:

«(articolo 19, comma 1-bis)

“Allegato G-bis

(articolo 1, comma 701-bis)»;

dopo la tabella sono aggiunti i seguenti segni di interpunzione: «“.”».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1706):

Presentato dal Ministro del lavoro e politiche sociali Marina Elvira CALDERONE e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello MUSUMECI (Governo MELONI-I), il 31 ottobre 2025.

Assegnato alla 10ª Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 4 novembre 2025, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri e difesa), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica e Bilancio), 6ª (Finanze e Tesoro), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare e agricoltura) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla 10ª Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 5, il 19, il 25 e il 26 novembre 2025; il 3, il 9 e il 10 dicembre 2025.

Esaminato in Aula e approvato il 10 dicembre 2025.

Camera dei deputati (atto n. 2736):

Assegnato alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 10 dicembre 2025, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio, Tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, l'11 dicembre 2025.

Esaminato in Aula il 15 e il 16 dicembre 2025 e approvato, definitivamente, il 18 dicembre 2025.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2025.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 127.

25G00203



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 dicembre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Maiolati Spontini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 sono stati eletti il consiglio comunale di Maiolati Spontini (Ancona) ed il sindaco nella persona del signor Tiziano Consoli;

Vista la deliberazione n. 35 del 23 ottobre 2025, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Tiziano Consoli dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art 53 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Maiolati Spontini (Ancona) è sciolto.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Maiolati Spontini (Ancona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Tiziano Consoli.

Il signor Tiziano Consoli, in occasione delle elezioni regionali tenutesi il 28 e 29 settembre 2025, è stato nominato consigliere della Regione Marche.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 35 del 23 ottobre 2025, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Maiolati Spontini (Ancona).

Roma, 25 novembre 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A06909

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 dicembre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Colli del Tronto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati eletti il consiglio comunale di Colli del Tronto (Ascoli Piceno) ed il sindaco nella persona del signor Andrea Cardilli;

Vista la deliberazione n. 32 del 21 ottobre 2025, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Andrea Cardilli dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267 ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b) n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministero dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Colli del Tronto (Ascoli Piceno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Colli del Tronto (Ascoli Piceno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Andrea Cardilli.

Il signor Andrea Cardilli, in occasione delle elezioni regionali tenutesi il 28 e 29 settembre 2025, è stato nominato consigliere della Regione Marche.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 32 del 21 ottobre 2025, ha dichiarato la decadenza dell'amministrazione dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Colli del Tronto (Ascoli Piceno),

Roma, 25 novembre 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A06910



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 novembre 2025.

Assegnazione delle risorse finanziarie per il rafforzamento delle attività di *audit* e controllo dei fondi europei.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante il «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, l'art. 5 riguardante l'istituzione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Vista la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, recante: «Sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP)»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2002, n. 120, che dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (di seguito CUP);

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 161, e, in particolare, l'art. 8, comma 6, che definisce le funzioni dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (di seguito IGRUE);

Vista la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, recante: «Attuazione dell'articolo 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

Visto l'art. 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», il quale stabilisce che «Il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al

finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027»;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo *plus*, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visti i regolamenti (UE) 2021/1056 e seguenti del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 recanti la disciplina dei singoli fondi strutturali e di investimento europei sopra citati;


Visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea (Interreg)» sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;

Visto il regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021 che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (BAR);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 266 dell'8 novembre 2021) recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze», così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 agosto 2024 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 212 del 10 settembre 2024);

Vista la delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78, recante «Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di Accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027» che prevede l'assegnazione di 358.000.000,00 euro in favore del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la realizzazione di interventi di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica in materia di monitoraggio e controllo dei programmi europei;

Visto l'Accordo di partenariato Italia-Unione europea per la politica di coesione 2021-2027 approvato con decisione della Commissione europea C (2022) 4787 del 15 luglio 2022 e, in particolare, l'allegato al citato accordo ove è previsto che le funzioni di coordinamento nazionale delle Autorità di *audit* dei fondi strutturali siano svolte da IGRUE;



Visti gli articoli 50, comma 13, lettera *d*), e 51, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, con i quali viene previsto, rispettivamente che le funzioni di Autorità di *audit* dei programmi 2021-2027 cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea sono svolti da IGRUE ovvero dalle autorità di *audit* individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'autorità di *audit* sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'autorità di gestione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto il regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 e, in particolare, l'art. 8, comma 20, ai sensi del quale «Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono individuati e disciplinati, nelle modalità di attuazione, gli interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previsti dalla delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 aprile 2022, n. 94 e finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi di controllo dei programmi 2021-2027, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 77, 78, 79 e 80 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021»;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato RR 187 del 11 luglio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 30 settembre 2024, al numero 1301 e dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze al numero 4845, in data 26 settembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2024 (di seguito decreto RGS 2024) - che ha previsto che a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78, assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è disposta una prima assegnazione all'IGRUE di euro 227.000.000,00 per l'intervento di rafforzamento delle attività di *audit* e controllo, ivi compreso il supporto alle relative autorità e organismi, riguardanti i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei e gli altri strumenti dell'Unione europea per i quali occorre garantire una funzione di *audit* indipendente. Il medesimo decreto ha previsto che IGRUE provvede a individuare le azioni specifiche da realizzarsi, indicando separatamente le risorse destinate a integrare la dotazione finanziaria delle iniziative già in essere per la programmazione 2014-2020 e le risorse destinate alle nuove iniziative da realizzarsi per la programmazione 2021-2027;

Visto il decreto direttoriale IGRUE del 25 novembre 2024, n. 86014, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 20 dicembre 2024, al numero 1731 e dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze al numero 7468, in data 19 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2025 (di seguito decreto IGRUE 2024), che ha integrato di euro 35.000.000,00, la dotazione finanziaria delle iniziative già avviate a valere sul «Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020», a titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e riguardanti il supporto alle autorità di *audit* per le attività che comprendono gli adempimenti del ciclo di programmazione 2021-2027, in coerenza con il principio di continuità enunciato dal citato art. 8, comma 20, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19;

Visto, in particolare, il comma 4, del citato decreto IGRUE 2024, che ha previsto che la destinazione delle risorse finanziarie residue, pari a euro 192.000.000,00, alle specifiche azioni da finanziare, con riferimento alle nuove iniziative da realizzarsi per la programmazione 2021-2027, è disposta con successivi decreti direttoriali, a seguito delle ricognizioni delle esigenze dei titolari delle azioni cui le medesime risorse sono destinate;

Vista la nota del 21 gennaio 2025, n. 18572, con cui l'IGRUE ha delegato alla società Consip S.p.a. l'espletamento di una procedura di gara avente a oggetto «Affidamento di servizi di supporto e assistenza tecnica per il rafforzamento della capacità amministrativa delle autorità di *audit* e dell'organismo nazionale di coordinamento e per il presidio delle nuove funzioni di sorveglianza dei programmi finanziati dall'Unione europea»;

Visto il regolamento (UE) 2025/1914 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2025 che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio;

Visto il regolamento (UE) 2025/1913 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo plus (FSE+) per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche;

Tenuto conto dei fabbisogni di supporto e assistenza tecnica rappresentati, in termini di giornate/persona, per gli anni dal 2027 al 2031, dall'Organismo di coordinamento nazionale delle autorità di *audit*, dalle autorità di *audit* dei programmi nazionali e regionali cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2021-2027 e degli altri strumenti adottati dall'Unione europea per i quali occorre garantire una funzione di *audit* indipendente (di seguito «Amministrazioni beneficiarie»);

Vista la gara a procedura aperta bandita da Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, avente a oggetto «acquisizione di servizi di supporto e assistenza tecnica per il rafforzamento



della capacità amministrativa delle autorità di *audit* e dell'Organismo nazionale di coordinamento e per il presidio delle nuove funzioni di sorveglianza dei programmi finanziati dall'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. S 204 del 23 ottobre 2025, con un valore a base d'asta complessivo pari a euro 87.699.100,00, IVA esclusa (di seguito Gara Consip ID 2887) - codice identificativo di gara (CIG): lotto 1, B8BD929EF1; lotto 2, B8BD92AFC4; lotto 3, B8BD92B09C; lotto 4, B8BD92C16F; lotto 5, B8BD92D242; lotto 6, B8BD92E315; lotto 7, B8BD92F3E8; lotto 8, B8BD9304BB; lotto 9, B8BD93158E; lotto 10, B8BD932661; lotto 11, B8BD933734; lotto 12, B8BD934807; lotto 13, B8BD9358DA;

Considerata la necessità di assicurare alle amministrazioni beneficiarie le risorse finanziarie occorrenti per la stipula degli ordini di acquisto emessi nell'ambito degli accordi quadro che saranno stipulati con gli operatori economici aggiudicatari della Gara Consip ID 2887, in coerenza con i fabbisogni rappresentati, nonché per il pagamento degli incentivi alle figure tecniche di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Considerata, altresì, la necessità di assicurare alle amministrazioni beneficiarie le risorse finanziarie occorrenti per le ulteriori esigenze connesse al rafforzamento delle attività di *audit* e controllo da espletarsi a partire dall'annualità 2027 e fino alla conclusione dei controlli di competenza, come stabilita dai regolamenti europei applicabili, sulla base dei fabbisogni comunicati dalle predette amministrazioni beneficiarie nel corso del mese di luglio 2025;

Ritenuto, pertanto, di dover individuare le azioni specifiche cui sono destinate le risorse finanziarie residue assegnate all'IGRUE con decreto RGS 2024 per l'intervento di rafforzamento delle attività di *audit* e controllo, con riferimento alle nuove iniziative da realizzarsi per la programmazione 2021-2027 e assegnare le occorrenti risorse finanziarie alle amministrazioni beneficiarie;

Decreta:

Art. 1.

Destinazione e assegnazione delle risorse

1. Le risorse di cui al decreto RGS 2024, pari a 192.000.000,00 di euro, assegnate all'IGRUE per l'intervento di rafforzamento delle attività di *audit* e controllo, sono destinate, con riferimento alle nuove iniziative da realizzarsi per la programmazione 2021-2027, alla realizzazione delle seguenti azioni specifiche:

a) euro 108.746.884,00 per il supporto delle amministrazioni beneficiarie attraverso lo strumento degli accordi quadro che saranno stipulati in esito alla Gara Consip ID 2887, ivi incluse le risorse occorrenti per gli incentivi alle figure tecniche di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) euro 83.253.116,00 per le altre esigenze delle amministrazioni beneficiarie.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle amministrazioni beneficiarie come da tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Spese ammissibili

1. Con riferimento alle azioni di cui all'art. 1 sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) spese connesse alla prestazione di servizi di assistenza tecnica, resi da operatori economici selezionati nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, ivi incluse le spese per il pagamento degli incentivi alle figure tecniche ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) spese relative a prestazioni di servizi professionali e specialistici;

c) spese per lo sviluppo e l'acquisto di *software*;

d) spese per l'acquisto, la locazione, il noleggio e il *leasing* di beni e strumentazioni tecniche e metodologiche;

e) spese per il personale interno impiegato nelle attività di *audit* e controllo, inclusi compensi accessori e lavoro straordinario, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure di selezione pubblica o mobilità;

f) spese di missione per le trasferte del personale impiegato nelle attività di *audit* e controllo, comprensive di trasporto, vitto e alloggio, secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità e le normative interne all'amministrazione;

g) spese connesse all'organizzazione di corsi di formazione del personale;

h) spese per l'organizzazione di eventi istituzionali;

i) spese per l'acquisizione di beni di consumo, abbonamenti a quotidiani, riviste e banche dati, acquisto di libri, manuali e riviste specialistiche;

j) l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro, gli oneri fiscali e previdenziali, se non recuperabili.

2. Le spese sostenute con le risorse assegnate ai sensi del presente decreto devono essere conformi alla normativa europea e nazionale applicabile, nonché corrette, ammissibili e coerenti con l'obiettivo di rafforzamento delle attività di *audit* e controllo.

3. Le spese sono ammissibili a condizione che siano sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino alla conclusione dei controlli di competenza, come stabilita in conformità ai regolamenti europei applicabili.

Art. 3.

Utilizzo delle risorse assegnate

1. Le amministrazioni beneficiarie sono responsabili dell'utilizzo delle risorse assegnate, secondo le norme vigenti per i rispettivi ordinamenti, tenuto conto dei criteri di ammissibilità e delle procedure previste nel presente decreto nonché delle ulteriori istruzioni impartite dall'IGRUE.



2. Le amministrazioni beneficiarie:

- a) trasmettono a IGRUE, per approvazione, il piano delle attività ed eventuali aggiornamenti; il piano delle attività individua gli interventi finanziati, corredati dal cronoprogramma di spesa e riporta, a pena di nullità, i CUP validi, identificativi degli interventi;
- b) effettuano i controlli previsti dalla normativa vigente, secondo il rispettivo ordinamento, ivi compresi i controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- c) trasmettono a IGRUE la rendicontazione delle spese effettuate e l'attestazione della conformità a quanto previsto dal precedente comma 1;
- d) conservano la documentazione originale e la rendono disponibile per eventuali controlli successivi;
- e) alimentano il sistema di monitoraggio di cui al successivo art. 6;

Art. 4.

Erogazione delle risorse

1. L'IGRUE provvede all'erogazione delle risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, a titolo di:

- a) prefinanziamento, sulla base di apposita richiesta inoltrata dalle amministrazioni beneficiarie, nei limiti del 20% della dotazione delle assegnazioni indicate nella tabella allegata;
- b) pagamento intermedio, sulla base delle rendicontazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), fino al limite del 90% delle assegnazioni indicate nella tabella allegata;
- c) saldo, sulla base di apposita rendicontazione finale, pari al 10% delle assegnazioni indicate nella tabella allegata, attestante l'avvenuto completamento degli interventi di propria competenza in aggiunta agli elementi indicati all'art. 3, comma 2, lettera c), corredata da apposita relazione illustrativa di chiusura.

2. Le erogazioni di cui al comma 1 sono effettuate previa verifica di coerenza con i dati di monitoraggio di cui al successivo art. 6.

Art. 5.

Irregolarità

1. Le amministrazioni beneficiarie assicurano la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario, le amministrazioni beneficiarie sono responsabili del recupero e della restituzione, al Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, delle corrispondenti somme già erogate.

Art. 6.

Monitoraggio

1. Al monitoraggio delle iniziative si provvede ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 19 settembre 2024, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2024, n. 162.


Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2025

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1862




ALLEGATO

RISORSE ASSEGNATE PER L'INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI AUDIT E CONTROLLO, IVI COMPRESO IL SUPPORTO ALLE RELATIVE AUTORITÀ E ORGANISMI, RIGUARDANTI I PROGRAMMI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI E GLI ALTRI STRUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER I QUALI OCCORRE GARANTIRE UNA FUNZIONE DI AUDIT INDIPENDENTE

Amministrazioni beneficiarie	Risorse assegnate per Gara Consip ID 2887 e incentivi figure tecniche (articolo 1, comma 1, lettera a)	Altre esigenze (articolo 1, comma 1, lettera b)	Totale risorse assegnate
Autorità di <i>audit</i> della Regione Abruzzo	2.118.168,00 €	3.292.000,00 €	5.410.168,00 €
Autorità di <i>audit</i> della Regione Basilicata	4.296.600,00 €	1.647.000,00 €	5.943.600,00 €
Autorità di <i>audit</i> della Regione Calabria	9.207.000,00 €	4.562.800,00 €	13.769.800,00 €
Autorità di <i>audit</i> della Regione Campania	8.561.952,00 €	6.480.000,00 €	15.041.952,00 €
Autorità di <i>audit</i> della Regione Emilia-Romagna	3.636.548,00 €	3.219.700,00 €	6.856.248,00 €
Autorità di <i>audit</i> della Regione Friuli-Venezia Giulia	3.951.632,00 €	1.500.000,00 €	5.451.632,00 €
Autorità di <i>audit</i> della Regione Lazio	0	5.845.000,00 €	5.845.000,00 €
Autorità di <i>audit</i> della Regione Liguria	1.718.640,00 €	1.285.000,00 €	3.003.640,00 €
Autorità di <i>audit</i> della Regione Lombardia	3.682.800,00 €	278.000,00 €	3.960.800,00 €
Autorità di <i>audit</i> della Regione Marche	491.040,00 €	1.150.500,00 €	1.641.540,00 €
Autorità di <i>audit</i> della Regione Molise	1.534.500,00 €	1.500.000,00 €	3.034.500,00 €
Autorità di <i>audit</i> della Provincia autonoma di Bolzano	2.332.440,00 €	532.500,00 €	2.864.940,00 €
Autorità di <i>audit</i> della Provincia autonoma di Trento	398.412,00 €	1.487.500,00 €	1.885.912,00 €
Autorità di <i>audit</i> della Regione Piemonte	7.672.500,00 €	915.000,00 €	8.587.500,00 €
Autorità di <i>audit</i> della Regione Puglia	613.800,00 €	6.575.000,00 €	7.188.800,00 €
Autorità di <i>audit</i> della Regione Sardegna	5.217.300,00 €	2.730.000,00 €	7.947.300,00 €
Autorità di <i>audit</i> della Regione Siciliana	3.069.000,00 €	7.917.000,00 €	10.986.000,00 €
Autorità di <i>audit</i> della Regione Toscana	675.180,00 €	1.534.000,00 €	2.209.180,00 €
Autorità di <i>audit</i> della Regione Umbria	184.140,00 €	2.417.500,00 €	2.601.640,00 €
Autorità di <i>audit</i> della Regione Valle d'Aosta	1.626.632,00 €	1.532.500,00 €	3.159.132,00 €
Autorità di <i>audit</i> della Regione Veneto	1.841.400,00 €	4.309.500,00 €	6.150.900,00 €
MEF-RGS-IGRUE Autorità di <i>audit</i>	23.054.328,00 €	16.500.000,00 €	39.554.328,00 €
Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA	10.218.592,00 €	400.000,00 €	10.618.592,00 €
Autorità di <i>audit</i> del Ministero dell'Interno	5.278.680,00 €	410.000,00 €	5.688.680,00 €
MEF-RGS-IGRUE Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di <i>audit</i>	7.365.600,00 €	5.232.616,00 €	12.598.216,00 €
Totale	108.746.884,00 €	83.253.116,00 €	192.000.000,00 €

25A06877



DECRETO 15 dicembre 2025.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 1,50 euro appartenente alla serie «Flora e Fauna - Giglio», in versione *fior di conio*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 9/2025 del 24 novembre 2025, secondo cui la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'argento da 1,50 euro appartenente alla serie «Flora e Fauna - Giglio», in versione *fior di conio*, millesimo 2026;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 1,50 euro appartenente alla serie «Flora e Fauna - Giglio», in versione *fior di conio*, millesimo 2026, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi	Peso	
Argento	euro	mm	legale	legale	tolleranza
	1,50	60	999‰	311,035 g	± 5‰



Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Silvia Ciucci - Monica Ciucci;

diritto: al centro sono raffigurati i fiori del giglio ed in basso, sulla destra, il nome scientifico «LILIUM». Sulla sinistra «2026», anno di emissione della moneta, e «R», identificativo della Zecca di Roma. Nel giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA». In basso un rombo decorativo e la scritta «S.CIUCCI», firma dell'autore del lato diritto;

rovescio: al centro un volto di donna con folti capelli cinti da una corona di fiori di diversa tipologia. Rispettivamente, a sinistra e destra del volto, sono rappresentati un ramo di ulivo ed un ramo di quercia. In basso a sinistra «1,50 EURO», valore nominale. Nel giro in alto sulla sinistra, la scritta «FLORA» e nel giro in basso sulla destra la scritta «10 oz Ag 999» separata da un rombo. In basso «M.CIUCCI», firma dell'autore del lato rovescio;

bordo: liscio.

Art. 4.

La moneta d'argento da 1,50 euro appartenente alla serie «Flora e Fauna - Giglio», in versione *fior di conio*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2026.

Il contingente e le modalità di cessione della citata moneta saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte su dischetti di metallo vile e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Diritto



Rovescio



Roma, 15 dicembre 2025

Il direttore generale dell'economia: SORO



DECRETO 19 dicembre 2025.

Adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento speranza di vita.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;

Visto l'art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti;

Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati con cadenza biennale a partire dall'adeguamento successivo a quello decorrente dalla predetta data;

Visto l'art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere dall'anno 2011, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) renda annualmente disponibile, entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a sessantacinque anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia;

Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a), del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che, in caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità;

Visto l'art. 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha aggiornato, con riferimento agli adeguamenti biennali, il criterio di computo della variazione della speranza di vita ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, integrando il citato art. 24, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011 e prevedendo che:

a) la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento sia computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;

b) in via transitoria con riferimento all'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 sia computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016;

c) gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi;

Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 289 del 13 dicembre 2011, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;

Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2014, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2016;

Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 289 del 12 dicembre 2017, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2019;



Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 267 del 14 novembre 2019, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021;

Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 268 del 10 novembre 2021, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 luglio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 243 del 17 ottobre 2023, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2025;

Vista la nota del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) n. 2499185 del 25 novembre 2025, con cui si comunica che:

a) i valori definitivi della speranza di vita a sessantacinque anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia per gli anni 2021-2024 sono risultati (valori in anni e centesimi di anno) rispettivamente pari a 20,39 (2021), 20,44 (2022), 20,87 (2023) e 21,28 (2024);

b) la variazione della speranza di vita all'età di sessantacinque anni, relativa alla media della popolazione residente in Italia, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento con decorrenza 1° gennaio 2027 corrispondente alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2023 e 2024 (21,08) e la media dei valori registrati negli anni 2021 e 2022 (20,42) è pari a +0,66 decimi di anno; la predetta variazione, trasformata in dodicesimi di anno, equivale a una variazione di +0,79 che, a sua volta arrotondata in mesi, corrisponde a una variazione pari a +8 mesi;

Considerato che:

a) con il decreto direttoriale del 27 ottobre 2021 è stata accertata una variazione della speranza di vita all'età di sessantacinque anni, relativa alla media della popolazione residente in Italia, corrispondente alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2019 e 2020 e la media dei valori registrati negli anni 2018 e 2017, negativa e, trasformata in mesi, pari a -3 mesi;

b) con il decreto direttoriale del 18 luglio 2023 è stata accertata una variazione della speranza di vita all'età di sessantacinque anni, relativa alla media della popolazione residente in Italia, corrispondente alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2021 e 2022 e la

media dei valori registrati negli anni 2019 e 2020, negativa e, trasformata in mesi, pari a -1 mese;

Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età, con arrotondamento, in caso di frazione di unità, al primo decimale;

Decreta:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di tre mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2025

Il Ragioniere generale dello Stato
PERROTTA

*Il direttore generale
delle politiche previdenziali
e assicurative*
GUIDA

25A07010

DECRETO 23 dicembre 2025.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 3 euro dedicata al Maestro Riccardo Muti, in versione *proof*, millesimo 2026.


IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;



Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 4/2025 della riunione del 9 settembre 2025, secondo cui la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'argento da 3 euro dedicata al Maestro Riccardo Muti, in versione *proof*, millesimo 2026;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 3 euro dedicata al maestro Riccardo Muti, in versione *proof*, millesimo 2026, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
	euro		legale	tolleranza	legale	tolleranza
Argento	3	32	925‰	±3‰	18 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Monica Ciucci;

dritto: raffigurazione del maestro Riccardo Muti. Nel giro a destra la scritta «REPUBBLICA ITALIANA» e subito sotto «2026», anno di emissione della moneta. In basso, verso sinistra, è posta la «R» identificativa della Zecca di Roma;

rovescio: in primo piano le mani del maestro Muti emergono con eleganza, nell'atto di evocare la musica, rappresentata da alcune linee raffiguranti onde sonore, e dalla spirale formata dal pentagramma con note musicali. Al centro, seguendo il movimento della spirale, sono poste le scritte «CANTARE AMANTIS EST» ed il nome «RICCARDO MUTI». In alto «3 EURO», valore nominale della moneta. In basso, verso destra, è posta la firma dell'autore «M.CIUCCI»;

bordo: zigrinatura continua.



Art. 4.

La moneta d'argento da 3 euro dedicata al maestro Riccardo Muti, in versione *proof*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2026.

Il contingente e le modalità di cessione della citata moneta saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte su dischetti di metallo vile e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto



Rovescio



Roma, 23 dicembre 2025

Il direttore generale dell'economia: SORO

25A07050

DECRETO 23 dicembre 2025.

Emissione e corso legale della moneta in nickel-brass da 10 euro celebrativa del «200° anniversario della nascita di Carlo Collodi», in versione *proof*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio-decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;



Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 3/2025 della riunione del 23 luglio 2025, dal quale risulta che la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti della moneta in *nickel-brass* da 10 euro celebrativa del «200° anniversario della nascita di Carlo Collodi, in versione *proof*, millesimo 2026»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta da 10 euro in *nickel-brass*;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in *nickel-brass* da 10 euro celebrativa del «200° anniversario della nascita di Carlo Collodi», in versione *proof*, millesimo 2026, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Dimensioni	Peso	
<i>Nikel-Brass</i>	euro	mm	legale	tolleranza
	10,00	52,4	28,10	± 3,5%

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Autore: Marta Bonifacio - Emanuele Ferretti.

Dritto: Rappresentato in alto il volto di Mangiafuoco, personaggio della celebre fiaba di Pinocchio, all'interno del suo teatrino, che fa da sfondo alla moneta, intento a muovere i fili delle marionette, raffigurate a destra e sinistra. In basso dei trucioli di legno ed una pialla rappresentano Geppetto, il falegname creatore di Pinocchio, e la scritta «Repubblica italiana». A sinistra la firma dell'autore «M. Bonifacio».

Rovescio: Rappresentazione del globo terrestre con paralleli e meridiani. In basso la scritta «Carlo Collodi» e la «R» identificativa della Zecca di Roma.

Sulla destra «10 Euro», valore nominale della moneta e «2026», anno di emissione della stessa. In basso, sulla destra, «E. Ferretti», firma dell'autore.

Bordo: Zigrinatura continua.

Art. 4.

La moneta in *nickel-brass* da 10 euro celebrativa del «200° anniversario della nascita di Carlo Collodi», in versione *proof*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2026.

Il contingente e le modalità di cessione della citata moneta saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.



Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in *nickel-brass*, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte su dischetti di metallo vile e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto



Rovescio



Roma, 23 dicembre 2025

Il direttore generale dell'economia: SORO

25A07051

DECRETO 23 dicembre 2025.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del 500° anniversario della fondazione della Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;



Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 8/2025 della riunione del 27 ottobre 2025, secondo cui la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del 500° anniversario della fondazione della Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del 500° anniversario della fondazione della Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi	Peso	
	euro			legale	tolleranza
Argento	5	37,20	999 ‰	31,104 g	± 5 ‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Emanuele Ferretti;

dritto: Al centro è rappresentata la sede storica della Beretta. In basso è scritto il nome del paese dove risiede l'azienda ovvero «GARDONE VAL TROMPIA». Più in basso ancora, è posta la firma dell'autore «E.FERRETTI». Sulla cornice è posta la scritta «Repubblica italiana». Moneta con elementi colorati;

rovescio: Al centro è rappresentato il logo ufficiale della Beretta circondato da una decorazione. Sulla cornice sono poste le scritte «5 EURO», valore nominale, «CINQUECENTESIMO ANNIVERSARIO» e «R», identificativo della Zecca di Roma;

bordo: Con scritta . : 1526 · : BERETTA · : 2026.

Art. 4.

La moneta d'argento da 5 euro celebrativa del 500° anniversario della fondazione della Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2026.

Il contingente e le modalità di cessione della citata moneta saranno stabiliti con successivo provvedimento.



Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte su dischetti di metallo vile e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Dritto



Rovescio



Bordo



Roma, 23 dicembre 2025

Il direttore generale dell'economia: SORO

25A07052

DECRETO 23 dicembre 2025.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro dedicata alla «Città di Lecce: arte barocca romana», in versione *fior di conio*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;



Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'articolo 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'articolo 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto articolo 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 6/2025 del 14 ottobre 2025, secondo cui la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'argento da 5 euro dedicata alla «città di Lecce: arte barocca romana», in versione *fior di conio*, millesimo 2026;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 5 euro dedicata alla «città di Lecce: arte barocca romana», in versione *fior di conio*, millesimo 2026, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
	euro		legale	tolleranza	legale	tolleranza
Argento	5,00	32	925‰	± 3‰	18 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Autore: Monica Ciucci.

Dritto: con una veduta prospettica dal basso, è rappresentato un particolare della facciata della Basilica di Santa Croce, emblema dell'arte barocca a Lecce, e del suo rosone.

Nel giro in alto è posta la scritta «Repubblica italiana». In basso è posto «2026», anno di emissione della moneta.

Rovescio: In primo piano, in basso, è rappresentato l'anfiteatro romano di Lecce, completato da un'ellisse che riporta al suo interno, nella parte alta, il valore nominale «5 euro». Sulla destra è raffigurata la colonna di Sant'Oronzo con una porzione di meridiana, funzione svolta dalla statua del santo posta in cima alla colonna. Nel giro, in alto a sinistra, è posta la scritta «Lecce». In basso sono poste la «R», identificativa della Zecca di Roma, e la firma dell'autore «M.Ciucci».

Bordo: Zigrinatura continua.

Art. 4.

La moneta d'argento da 5 euro dedicata alla «città di Lecce: arte barocca romana», in versione *fior di conio*, millesimo 2026, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2026.



Il contingente e le modalità di cessione della citata moneta saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte su dischetti di metallo vile e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto



Rovescio



Roma, 23 dicembre 2025

Il direttore generale dell'economia: SORO

25A07053

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 ottobre 2025.

Criteri e modalità per la concessione del contributo destinato all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 3-bis, del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificato dall'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, il quale prevede che «dall'anno 2012 all'anno 2017, le somme disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nei richiamati esercizi, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato rispettivamente dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo alla data di entrata



in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017. Il contributo è ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti. A tal fine, le somme non impegnate di cui al primo periodo, entro il limite massimo di 30 milioni di euro annui, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità indicate dal primo periodo»;

Visto l'art. 16, comma 6-septies, della legge 21 settembre 2022, n. 142 con cui continuano ad applicarsi le modalità dell'art. 3-bis, del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificato dall'art. 4-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, il quale prevede che «le somme disponibili sul capitolo 1316 (Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali) dello stato di previsione del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nei richiamati esercizi, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2022 per i contributi relativi agli esercizi 2023, 2024, e 2025»;

Visto, altresì, che ai sensi del suddetto art. 3-bis, il contributo è ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica;

Visto il provvedimento del 6 dicembre 2024, con il quale la somma non utilizzata per l'anno 2024, sul capitolo 1316 «Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali» relativa all'accantonamento di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 504 del 1992, pari ad euro 30.000.000, è stata versata, sul capitolo di entrata 3560, Capo XIV «Entrate eventuali e diverse» del Ministero dell'interno, art. 05 «Somme da riassegnare alla spesa in base a specifiche disposizioni»;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 33795 con il quale la somma di euro 30.000.000 è stata riassegnata per l'anno 2025 sul capitolo 1355 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, piano gestionale 1, «Somme da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario»;

Considerato che sullo stanziamento del citato capitolo 1355, per l'anno 2024, sono stati impegnati fondi per complessivi euro 6.380.502,00;

Ravvisata l'opportunità di procedere al riparto anche della somma residua riferita all'anno 2024 da destinare al medesimo intervento;

Viste le richieste dei comuni, relative all'annualità 2025, riportate nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto;

Ritenuto quindi di dover concedere con il presente decreto, ai comuni che ne hanno fatto richiesta, come riportati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, il contributo di cui al già citato art. 3-bis;

Tenuto conto, altresì, che ai sensi del sopracitato art. 3-bis, ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

Criteri e modalità per la concessione del contributo

1. Il contributo previsto dall'art. 3-bis, del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, concesso a ciascun ente richiedente, è determinato, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite definita tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica.

2. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.

Art. 2.

Concessione del contributo

1. Per l'anno 2025, ai comuni di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, è concesso, ai sensi dell'art. 3-bis, decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, un contributo destinato all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria, pari a complessivi euro 36.380.502,00 di cui euro 6.380.502,00 in conto residui ed euro 30.000.000,00 in conto competenza, disponibili sul capitolo 1355 «Somme da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Il contributo è erogato sul conto di tesoreria intestato all'organo straordinario della liquidazione, in un'unica soluzione, entro quindici giorni successivi alla data del presente decreto.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2025

Il direttore centrale: VALENTINO

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 4364



ALLEGATO A

INCREMENTO MASSA ATTIVA - ANNO 2025

ENTE	PROV	ANNO IPOTESI	ABIT.	DATA DELIBERA DISSESTO	MASSA PASSIVA- FABBISOGNO RICHiesto	MASSA PASSIVA FABBISOGNO AL NETTO DEI CONTRIBUTI RICEVUTI	CONTRIBUTO MASSA ATTIVA SUI RESIDUI (16,81 per abitante)	CONTRIBUTO MASSA ATTIVA SULLA COMPETENZA (79,077 per abitante)
ACQUAPPESA(713)	CS	2020	1.838	25/02/21	3.400.000,00	3.201.078,90	30.912,32	145.344,32
AFRAGOLA(743)	NA	2022	5.000	14/06/22	63.000.000,00	62.458.865,32	84.092,28	395.387,15
AIDONE(709)	EN	2019	4.805	03/12/20	4.000.000,00	3.731.674,67	80.812,68	379.967,05
ALTILIA(708)	CS	2021	684	23/11/20	595.200,28	521.173,06	11.503,82	54.088,96
AMENDOLARA(746)	CS	2022	2.753	16/06/22	4.747.342,59	4.449.393,84	46.301,21	217.700,16
AMOROSI(726)	BN	2022	2.645	30/07/21	4.895.339,32	4.609.079,07	44.484,82	209.159,80
ARAGONA(636)	AG	2017	5.000	18/05/18	5.243.649,10	4.702.514,42	84.092,28	395.387,15
ARPINO(706)	FR	2020	5.000	30/10/20	10.312.359,69	9.771.225,01	84.092,28	395.387,15
BACOLI(639)	NA	2018	5.000	19/06/18	9.437.709,36	8.896.574,68	84.092,28	395.387,15
BARRAFRANCA(727)	EN	2019	5.000	01/09/21	8.118.443,15	7.577.308,47	84.092,28	395.387,15
BELMONTE MEZZAGNO(693)	PA	2019	5.000	18/06/20	18.900.000,00	18.358.865,32	84.092,28	395.387,15
BELVEDERE MARITTIMO(677)	CS	2020	5.000	30/10/19	20.000.000,00	19.458.865,32	84.092,28	395.387,15
BISIGNANO(720)	CS	2022	5.000	15/07/21	15.108.758,72	14.829.544,02	84.092,28	395.387,15
BOIANO(647)	CB	2018	5.000	09/08/18	26.855.396,25	26.314.261,57	84.092,28	395.387,15
BOLOGNANO(745)	PE	2022	1.041	18/06/22	538.530,10	425.865,86	17.508,01	82.319,60
BRANCALEONE(719)	RC	2021	3.408	17/11/20	4.000.000,00	3.631.162,60	57.317,30	269.498,88
BRIATICO(675)	VV	2019	4.427	30/08/19	10.586.711,29	10.107.590,65	74.455,31	350.075,78
BUSCEMI(701)	SR	2019	1.022	15/09/20	2.294.296,37	2.183.688,45	17.188,46	80.817,13
CALATABIANO(740)	CT	2022	5.000	26/05/22	6.886.256,00	6.624.336,02	84.092,28	395.387,15
CALTAGIRONE(742)	CT	2021	5.000	16/06/22	37.226.227,95	36.685.093,27	84.092,28	395.387,15
CAMPIONE D'ITALIA(638)	CO	2018	1.971	07/06/18	11.319.819,08	11.106.503,79	33.149,18	155.861,61
CANCELO ED ARNONE(645)	CE	2019	5.000	26/07/18	7.209.102,85	6.667.968,17	84.092,28	395.387,15
CANICATTI(739)	AG	2021	5.000	20/04/22	18.300.000,00	17.758.865,32	84.092,28	395.387,15
CARAFFA DI CATANZARO(686)	CZ	2020	1.800	08/01/20	1.571.426,84	1.376.618,36	30.273,22	142.339,37
CARINOLA(747)	CE	2022	5.000	20/07/22	12.982.775,55	12.441.640,87	84.092,28	395.387,15
CAROLEI(646)	CS	2019	3.375	31/07/18	5.000.000,00	4.634.734,09	56.762,29	266.886,33
CASACANDITELLA(754)	CH	2022	1.174	04/08/22	3.675.347,51	3.548.289,09	19.744,87	92.836,90
CASERTA(631)	CE	2018	5.000	23/04/18	142.737.433,98	142.196.299,30	84.092,28	395.387,15
CASIGNANA(728)	RC	2021	715	08/09/21	6.942.442,42	6.902.514,72	12.025,20	56.540,36
CASORIA(696)	NA	2020	5.000	05/08/20	50.000.000,00	49.458.865,32	84.092,28	395.387,15
CASTROVILLARI(668)	CS	2020	5.000	24/06/19	29.990.645,00	29.449.510,32	84.092,28	395.387,15
CERCHIARA DI CALABRIA(671)	CS	2019	2.344	24/07/19	4.800.000,00	4.546.316,06	39.422,46	185.357,50
CERETTO LOMELLINA(751)	PV	2023	178	29/07/22	109.476,32	90.211,93	2.993,69	14.075,78
CONDOFURRI(687)	RC	2020	4.998	06/12/19	8.793.527,74	8.252.609,52	84.058,65	395.229,00
COSENZA(680)	CS	2020	5.000	11/11/19	260.468.450,61	259.927.315,93	84.092,28	395.387,15
CROSIA(741)	CS	2022	5.000	28/05/22	3.471.621,85	2.930.487,17	84.092,28	395.387,15
CRUCOLI(661)	KR	2019	3.034	16/04/19	3.500.000,00	3.330.572,52	51.027,20	239.920,92
DECOLLATURA(716)	CZ	2021	3.004	19/03/21	2.062.571,72	1.737.458,01	50.522,64	237.548,60
DRAGONI(703)	CE	2020	2.105	27/10/20	4.000.000,00	3.772.182,30	35.402,85	166.457,99
FICARAZZI(688)	PA	2019	5.000	24/02/20	13.900.000,00	13.358.865,32	84.092,28	395.387,15
FIUMEFREDDO DI SICILIA(733)	CT	2022	5.000	14/12/21	7.654.281,30	7.113.146,62	84.092,28	395.387,15
FOPPOLO(699)	BG	2020	186	17/07/20	13.200.000,00	13.179.869,79	3.128,23	14.708,40
FRASCATI(736)	RM	2022	5.000	07/02/22	11.117.708,42	10.576.573,74	84.092,28	395.387,15
FRATTE ROSA(659)	PU	2019	954	28/03/19	1.737.178,20	1.633.929,71	16.044,81	75.439,87
FRIGNANO(750)	CE	2022	5.000	29/07/22	10.304.093,65	9.762.958,97	84.092,28	395.387,15
GRANITI(762)	ME	2022	1.425	24/12/22	1.903.146,71	1.823.570,52	23.966,30	112.685,34
GRUMO APPULA(705)	BA	2020	5.000	30/10/20	2.594.961,05	2.594.961,05	84.092,28	395.387,15
GRUMO NEVANO(692)	NA	2020	5.000	11/05/20	9.148.908,58	8.607.773,90	84.092,28	395.387,15
GUALTIERI SICAMINO(752)	ME	2021	1.626	17/08/22	10.500.000,00	10.324.023,00	27.346,81	128.579,90
GUARDIAGRELE(723)	CH	2022	5.000	30/07/21	2.555.764,31	2.014.629,63	84.092,28	395.387,15
ISPICA(712)	RG	2020	5.000	23/12/20	22.982.509,64	22.441.374,96	84.092,28	395.387,15
ITALA(735)	ME	2022	1.472	29/12/21	3.339.916,14	3.180.606,09	24.756,77	116.401,98
JOPPOLO(749)	VV	2022	1.685	25/07/22	3.835.070,18	3.652.707,80	28.339,10	133.245,47
LEONFORTE(702)	EN	2020	5.000	31/08/20	7.634.595,24	7.093.460,56	84.092,28	395.387,15
LUOGOSANO(730)	AV	2021	1.122	16/09/21	1.113.107,03	991.676,41	18.870,31	88.724,88
MAGLIANO ROMANO(654)	RM	2019	1.397	06/02/19	2.500.000,00	2.426.819,56	23.495,36	110.471,17
MALVAGNA(756)	ME	2022	649	30/08/22	803.000,00	766.757,93	10.915,18	51.321,25
MANIACE(715)	CT	2021	3.663	15/03/21	4.215.141,28	3.818.706,01	61.606,01	289.660,63
MARANO DI NAPOLI(650)	NA	2019	5.000	16/10/18	2.000.000,00	1.458.865,32	84.092,28	395.387,15
MARIGLIANELLA(738)	NA	2021	5.000	07/02/22	2.743.462,62	2.202.327,94	84.092,28	395.387,15
MELITO DI NAPOLI(652)	NA	2019	5.000	14/01/19	32.521.054,86	31.979.920,18	84.092,28	395.387,15
MELITO DI PORTO SALVO(689)	RC	2020	5.000	25/02/20	32.368.212,42	31.827.077,74	84.092,28	395.387,15
MILITELLO ROSMARINO(717)	ME	2020	1.269	19/04/21	4.136.731,67	3.999.391,69	21.342,62	100.349,26
MONGIARDINO LIGURE(718)	AL	2021	150	31/05/21	180.000,00	163.765,96	2.522,77	11.861,61
MONTEMIETTO(648)	AV	2019	5.000	29/08/18	8.650.000,00	8.108.865,32	84.092,28	395.387,15
MOROLO(682)	FR	2020	3.257	04/12/19	1.800.000,00	1.447.504,87	54.777,71	257.555,19
MOTTA SAN GIOVANNI(660)	RC	2019	5.000	12/04/19	12.082.308,00	11.820.388,02	84.092,28	395.387,15
NARO(737)	AG	2020	5.000	02/02/22	8.548.958,41	8.007.823,73	84.092,28	395.387,15
NICOTERA(622)	VV	2018	5.000	22/01/18	11.025.341,98	10.484.207,30	84.092,28	395.387,15
NOLA(673)	NA	2020	5.000	26/08/19	48.917.185,22	48.376.050,54	84.092,28	395.387,15
NOTO(758)	SR	2021	5.000	25/10/22	22.709.305,92	22.430.091,22	84.092,28	395.387,15
PACHINO(674)	SR	2019	5.000	22/08/19	32.000.000,00	31.458.865,32	84.092,28	395.387,15
PALAGONIA(734)	CT	2021	5.000	23/12/21	21.616.151,45	21.336.936,75	84.092,28	395.387,15
PALIZZI(695)	RC	2020	2.393	31/07/20	12.096.284,38	11.837.297,32	40.246,57	189.232,29
PALOMBARO(690)	CH	2020	991	13/03/20	1.135.087,46	1.027.834,57	16.667,09	78.365,73
PAOLISI(672)	BN	2019	2.104	01/08/19	4.155.470,00	3.927.760,52	35.386,03	166.378,91
PARTINICO(649)	PA	2017	5.000	10/10/18	33.520.223,63	33.258.303,65	84.092,28	395.387,15
PEDARA(753)	CT	2021	5.000	29/07/22	6.700.000,00	6.158.865,32	84.092,28	395.387,15
PIAZZA ARMERINA(691)	EN	2019	5.000	14/04/20	8.454.366,70	7.913.232,02	84.092,28	395.387,15
PIEDIMONTE MATESE(653)	CE	2019	5.000	10/01/19	12.199.054,42	11.657.919,74	84.092,28	395.387,15
PIETRADEFUSI(761)	AV	2023	1.965	18/12/22	1.618.963,53	1.516.028,98	33.048,27	155.387,15
PIETRASTORINA(704)	AV	2020	1.495	30/10/20	1.484.512,49	1.322.713,22	25.143,59	118.220,76
PIGNATARO INTERAMNA(625)	FR	2018	2.570	08/03/18	5.632.965,94	5.354.822,71	43.223,43	203.229,00
POGGIO NATIVO(700)	RI	2020	2.549	12/09/20	5.350.000,00	5.074.129,55	42.870,25	201.568,37



QUARTO(662)	NA	2019	5.000	07/05/19	15.370.000,00	14.828.865,32	84.092,28	395.387,15
RANDAZZO(665)	CT	2019	5.000	30/05/19	20.457.515,57	19.916.380,89	84.092,28	395.387,15
ROSOLINI(676)	SR	2019	5.000	23/10/19	16.328.464,29	15.787.329,61	84.092,28	395.387,15
SAN DANIELE PO(757)	CR	2023	1.291	13/10/22	501.587,00	361.866,02	21.712,63	102.088,96
SAN FRATELLO(658)	ME	2019	3.592	21/03/19	4.470.631,82	4.081.880,67	60.411,90	284.046,13
SAN LORENZO MAGGIORE(670)	BN	2020	2.123	22/07/19	2.788.510,00	2.788.510,00	35.705,58	167.881,38
SANTA DOMENICA VITTORIA(707)	ME	2020	930	30/11/20	2.500.000,00	2.399.348,95	15.641,16	73.542,01
SANT'AGATA DE' GOTI(655)	BN	2019	5.000	04/02/19	12.029.705,00	11.488.570,32	84.092,28	395.387,15
SANT'AGATA DI ESARO(714)	CS	2021	1.784	07/03/21	1.880.408,39	1.687.331,54	30.004,13	141.074,14
SANT'ANTIMO(721)	NA	2021	5.000	19/07/21	38.000.000,00	37.458.865,32	84.092,28	395.387,15
SANT'ARPINO(666)	CE	2020	5.000	27/05/19	30.219.567,55	29.957.647,57	84.092,28	395.387,15
SANTO STEFANO ROERO(759)	CN	2023	1.325	07/11/22	1.718.421,40	1.575.020,71	22.284,46	104.777,59
SERRA SAN BRUNO(724)	VV	2021	5.000	29/07/21	14.875.000,45	14.333.865,77	84.092,28	395.387,15
SIRACUSA AP(632)	SR	2018	5.000	11/05/18	35.569.520,97	35.028.386,29	84.092,28	395.387,15
SOMMATINO(621)	CL	2017	5.000	25/01/18	11.055.329,00	10.514.194,32	84.092,28	395.387,15
SOVERIA MANNELLI(731)	CZ	2021	2.950	28/09/21	1.882.699,85	1.563.430,39	49.614,45	233.278,42
TORA E PICCILLI(725)	CE	2021	834	18/08/21	3.456.531,98	3.412.843,73	14.026,59	65.950,58
TRABIA(710)	PA	2020	5.000	29/12/20	9.337.663,16	8.796.528,48	84.092,28	395.387,15
TURSI(698)	MT	2020	4.956	16/07/20	7.343.359,77	6.806.987,08	83.352,27	391.907,74
VALLE DI MADDALONI(697)	CE	2020	2.719	29/07/20	3.500.000,00	3.205.730,97	45.729,38	215.011,53
VILLA SAN GIOVANNI(732)	RC	2021	5.000	05/11/21	13.500.000,70	12.958.866,02	84.092,28	395.387,15
ZAGARISE(630)	CZ	2018	1628	14/04/18	1.699.882,70	1.523.689,25	27.380,45	128.738,06
TOTALE							6.380.502,00	30.000.000,00

25A07011

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 novembre 2025.

Disciplina del trattamento dei dati personali nell'ambito della infrastruttura della Piattaforma nazionale telemedicina.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CON DELEGA ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il Regolamento sanitario internazionale (RSI), adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;

Visto l'art. 12, comma 15-*decies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,


dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come da ultimo modificato dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che, «al fine di garantire l'omogeneità a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari, ivi inclusi quelli di telemedicina», attribuisce ad Agenas anche il «ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), assicurando il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità»;

Visto l'art. 12, comma 15-*undecies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come da ultimo modificato dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che attribuisce ad Agenas le ulteriori funzioni tra cui quelle della lettera g), che prevede la gestione della piattaforma nazionale di telemedicina e la valutazione delle tecnologie sanitarie HTA (*Health Technology Assessment*);

Visti il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi Covid-19, e il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza (Regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista la Misura 1.2 «Casa come primo luogo di cura e telemedicina» ricompresa nella Componente 1 della Missione 6 del PNRR e la *sub*-misura 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici» che mira a:



1) finanziare progetti che consentano interazioni medico-paziente a distanza, in particolare la diagnostica e il monitoraggio; 2) creare una piattaforma nazionale per lo *screening* di progetti di telemedicina (in linea con quanto previsto dall'investimento 1.3 della Missione 6 Componente 2); 3) finanziare iniziative di ricerca *ad hoc* sulle tecnologie digitali in materia di sanità e assistenza; e che ha come obiettivi:

realizzare almeno un progetto per regione sulla telemedicina come strumento di supporto nella gestione dei pazienti cronici, entro dicembre 2023 (*target* M6C1-8), considerando sia i progetti che saranno attuati nella singola regione sia quelli che possono essere sviluppati nell'ambito di consorzi tra regioni;

raggiungere almeno 300.000 persone assistite attraverso gli strumenti della telemedicina entro dicembre 2025 (*target* M6C1-9);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 maggio 2022, n. 77, recante «Regolamento recante la definizione di modelli e *standard* per lo sviluppo dell'assistenza territoriale del Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione e per la trasformazione digitale», modificato, quanto alla Tabella A, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2021 e dal successivo decreto 3 maggio 2024;

Tenuto conto che la citata Tabella A «PNRR - Italia quadro finanziario per amministrazioni titolari», così come modificata dal citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 maggio 2024, finanzia il *sub*-intervento di investimento «1.2.3 Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici» della M6C1 con l'importo complessivo di euro 1.500.000.000,00 e assegna la titolarità al Ministero della salute con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) come soggetto attuatore;

Visto il decreto del Ministro della salute 1° aprile 2022 di ripartizione degli interventi e di assegnazione delle relative risorse che ha disposto, in conformità alle schede analitiche approvate dalla Commissione europea 610 - M6C1 Scheda e 620 - M6C2 Scheda, l'articolazione della *sub*-misura M6C1 1.2.3. in due *sub*-interventi di investimento, M6C1 1.2.3.1. «Piattaforma di telemedicina» e M6C1 1.2.3.2. «Servizi di telemedicina», sulla base della dotazione finanziaria e dell'individuazione dell'amministrazione titolare, Ministero della salute, e del soggetto attuatore, Agenas, di cui alla Tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, modificata con il decreto del medesimo Ministro 23 novembre 2021;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2023, di ripartizione delle risorse di cui all'investimento M6-C1-1.2.3.2 «Servizi di telemedicina» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Visto l'art. 12 e, in particolare, il comma 7 e il comma 15-*quater*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come da ultimo modificato dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nella parte in cui stabilisce che «al fine di assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il FSE, l'AGENAS, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e avvalendosi della società di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, rende disponibili alle strutture sanitarie e socio-sanitarie specifiche soluzioni da integrare nei sistemi informativi delle medesime strutture con le seguenti funzioni:

a) di controllo formale e semantico dei documenti e dei corrispondenti dati correlati prodotti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie per alimentare il FSE;

b) di conversione delle informazioni secondo i formati *standard* di cui al comma 15-*octies*;

c) di invio dei dati da parte della struttura sanitaria e socio-sanitaria verso l'EDS e, se previsto dal piano di adeguamento per il potenziamento del FSE di cui al comma 15-*bis*, verso il FSE della regione territorialmente competente per le finalità di cui alla lettera a-*bis*) del comma 2»;

Visto il decreto del Ministro della salute e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 7 settembre 2023, concernente il Fascicolo sanitario elettronico 2.0;

Visto, in particolare, l'art. 13 del citato decreto 7 settembre 2023, nella parte in cui demanda ad Agenas la messa a disposizione di soluzioni tecnologiche ai fini della verifica formale e semantica dei dati e dei documenti di cui al medesimo decreto, senza meccanismi di persistenza dei dati;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale», di seguito C.A.D.;

Viste le «Linee guida tecnologiche e *standard* per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici», ai sensi dell'art. 73, comma 3-*bis*, lettera b), e dell'art. 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, adottate con determinazione AGID n. 547/2021;

Viste le «Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni» ai sensi dell'art. 73, comma 3-*bis*, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, adottate con determinazione AGID n. 547/2021;

Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome



me di Trento e di Bolzano, nella seduta del 17 dicembre 2020 (Rep. atti n. 215/CSR), sul documento recante «Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina»;

Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 18 novembre 2021 (Rep. atti n. 231/CSR), sul documento recante «Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni e servizi di teleriabilitazione da parte delle professioni sanitarie»;

Vista la legge 28 giugno 2024, n. 90, recante «Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici», e il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148»;

Richiamato l'art. 15, comma 2, lettera *a*), e le pertinenti linee guida dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per il rafforzamento della resilienza dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 28 giugno 2024, n. 90, e quelle per il rafforzamento della protezione delle banche dati rispetto al rischio di utilizzo improprio; quelle sulle funzioni crittografiche (aggiornate nel mese di luglio 2024);

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, di seguito regolamento generale (UE) sulla protezione dei dati personali;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, gli articoli 2-ter, comma 1-bis, e 2-sexies, comma 1-bis;

Considerato che le Infrastrutture regionali di telemedicina (IRT), articolazioni della Piattaforma nazionale di telemedicina (PNT), consentono l'erogazione delle prestazioni di telemedicina e che la base giuridica relativa ai trattamenti effettuati dalle stesse è individuata nell'art. 9, paragrafo 2, lettere *g*) e *h*), del regolamento UE n. 679/2016, nonché nell'art. 2-sexies, comma 2, lettere *t*) e *u*), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Considerato, altresì, che la Infrastruttura nazionale di telemedicina (INT), articolazione della PNT, persegue finalità di programmazione delle prestazioni di telemedicina e di monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina e che la base giuridica relativa ai trattamenti effettuati dalla stessa è individuata nell'art. 9, paragrafo 2, lettera *g*), del regolamento UE n. 679/2016, nonché nell'art. 2-sexies, comma 2, lettera *v*), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Considerato che le regioni e province autonome, nell'ambito della loro autonomia, possono erogare prestazioni di telemedicina con modalità diverse da quelle descritte nel presente decreto, purché ciò avvenga mediante infrastrutture certificate da Agenas ai sensi dell'art. 12, comma 15-undecies, lettera *d*), decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e che garantiscono l'alimentazione del fascicolo sanitario elettronico con i dati e documenti relativi alle predette prestazioni, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 179 del 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, n. 240, di istituzione dell'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);

Visti gli articoli 42 e 44 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Sottosegretariato di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, 31 dicembre 2024, recante «Ecosistema dati sanitari, di cui all'art. 12, comma 15-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 53 del 5 marzo 2025;

Visto il decreto del Ministro della salute e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 dicembre 2024, recante «Modifiche al decreto 7 settembre 2023, in materia di Fascicolo sanitario elettronico 2.0», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2025, concernente la disciplina attuativa del FSE 2.0.;

Visto il regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi *cloud* per la pubblica amministrazione, adottato con decreto del direttore generale della Agenzia per la cybersicurezza nazionale in data 27 giugno 2024, prot. n. 21007;

Considerata la necessità di modificare il richiamato decreto 7 settembre 2023 al fine di integrare l'art. 3 concernente «Contenuti del FSE» con i dati e documenti relativi alle prestazioni erogate in telemedicina;

Ritenuto necessario prevedere un apposito servizio dell'EDS di estrazione dei dati, per finalità di governo, di programmazione delle prestazioni sanitarie erogate in telemedicina, di monitoraggio dell'erogazione dei servizi sanitari, ivi incluse la valutazione delle tecnologie sanitarie HTA (*Health Technology Assessment*) ai sensi dell'art. 12, commi 15-undecies e 15-duodecies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, anche per la valutazione del raggiungimento dei *target* e *milestone* di cui alla Missione 6, Componente 1, PNRR, *sub-investimento* 1.2.3 «Telemedicina» nonché per la proposta di fissazione e aggiornamento delle relative tariffe, ai sensi dell'art. 12, comma 15-undecies, lettera *h*), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;



Ritenuta altresì la necessità di prevedere degli ulteriori servizi dell'EDS relativi alla telemedicina, in particolare di consultazione dei dati e documenti relativi alle prestazioni di telemedicina per finalità di cura, al fine di agevolare l'attività dei professionisti sanitari e garantire un rapido inquadramento clinico del paziente, nonché di estendere i servizi di estrazione dei dati già previsti per finalità di governo e programmazione anche alle prestazioni di telemedicina, al fine di consentire al Ministero della salute, ad Agenas e alle regioni e province autonome la possibilità di estrarre dati pseudonimizzati per tipologia di servizio di telemedicina erogato;

Considerato necessario che Agenas elabori i dati estratti dall'EDS mediante la Infrastruttura nazionale di telemedicina (INT), al fine di produrre ed esporre appositi indicatori necessari al perseguimento delle finalità previste dall'art. 12, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, il quale prevede:

al comma 15-*undecies*, lettera *h*), che Agenas propone la fissazione e il periodico aggiornamento delle tariffe per i servizi di telemedicina, da approvare con decreto del Ministro della salute;

al comma 15-*duodecies*, che Agenas monitora l'erogazione dei servizi di telemedicina per il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al *sub*-intervento M6C1 1.2.3.2. «Servizi di telemedicina» tra cui il *target* comunitario M6C1-9;

Ritenuto di stabilire il periodo di conservazione dei dati della INT in coerenza con quanto previsto dal citato decreto 7 settembre 2023, concernente il Fascicolo sanitario elettronico 2.0;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso con provvedimento n. 2 del 16 gennaio 2025;

Acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, reso con provvedimento del 11 marzo 2025;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 settembre 2025 (Rep. atti n. 158/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «SSN», il Servizio sanitario nazionale, istituito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) «SSR», i Servizi sanitari regionali, organizzati dalle regioni e dalle province autonome nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione;

c) «assistito», il soggetto iscritto nell'Anagrafe nazionale degli assistiti, disciplinata dal decreto di cui all'art. 62-*ter*, comma 7, del codice dell'amministrazione digitale;

d) «Medici convenzionati con il SSN», i medici del ruolo unico di assistenza primaria che svolgono attività professionale a ciclo di scelta e/o su base oraria e i pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

e) «Strutture», le strutture sanitarie e socio-sanitarie e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, pubbliche, private accreditate e private autorizzate;

f) «RdA», la regione o provincia autonoma di assistenza dell'assistito;

g) «RdE», la regione o provincia autonoma di erogazione di una prestazione sanitaria;

h) «ANA»: l'Anagrafe nazionale degli assistiti, di cui all'art. 62-*ter* del codice dell'amministrazione digitale (CAD), istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, n. 240;

i) «FSE»: il fascicolo sanitario elettronico di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, disciplinato con decreto del 7 settembre 2023, recante «Fascicolo sanitario elettronico 2.0», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 24 ottobre 2023;

j) «soluzioni tecnologiche»: le soluzioni tecnologiche di cui al comma 15-*quater* dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, rese disponibili da parte di AGENAS alle strutture sanitarie e sociosanitarie a livello nazionale o regionale, ai sensi dell'art. 69 del CAD, al fine di assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il FSE, tra l'altro per le seguenti funzioni:

1) di controllo formale e semantico dei documenti e dei corrispondenti dati correlati prodotti dalle strutture sanitarie e sociosanitarie per alimentare il FSE;

2) di conversione delle informazioni secondo i formati *standard* di cui all'art. 12, comma 15-*octies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni;

3) di invio dei dati da parte della struttura sanitaria e sociosanitaria verso l'EDS.

k) «Piattaforma nazionale di telemedicina» (PNT), l'infrastruttura digitale prevista dal PNRR, Missione 6, Componente 1, *sub*-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici», articolato, come da decreto del Ministro della salute 1° aprile 2022, in conformità alle schede analitiche approvate dalla Commissione europea «610 - M6C1 Scheda» e «620 - M6C1 Scheda», nei due *sub*-interventi di investimento 1.2.3.1. «Piattaforma di Telemedicina» e 1.2.3.2. «Servizi di Telemedicina» (IRT);

l) «Infrastruttura nazionale di telemedicina» (INT), è l'articolazione della PNT che offre, alle IRT, servizi abilitanti a supporto degli operatori sanitari nel processo di cura e nell'erogazione delle prestazioni di telemedicina, nonché consente ad Agenas di elaborare i dati e produrre ed esporre appositi indicatori, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 8, comma 2;



m) «Infrastrutture regionali di telemedicina» (IRT), sono le articolazioni della PNT, a livello delle regioni e delle province autonome, che offrono servizi informatici preposti a supportare l'erogazione dei servizi minimi di telemedicina (televisita, teleconsulto/teleconsulenza, telemonitoraggio e teleassistenza/teleriabilitazione);

n) «Ecosistema dei dati sanitari» (EDS): previsto dall'art. 12, comma 15-*quater*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e disciplinato con decreto del 31 dicembre 2024;

o) «Servizi minimi di telemedicina»: i servizi di televisita, teleconsulto, teleconsulenza, teleassistenza e telemonitoraggio, come definiti nell'allegato 3 parte integrante del presente decreto;

p) «Portale nazionale per la diffusione della telemedicina» (PN-DT): il portale previsto nell'ambito del PNRR, Missione 6, Componente 2, l'investimento 1.3.2.4, di cui è soggetto attuatore il Ministero della salute. Il portale ha l'obiettivo di monitorare la diffusione della telemedicina nelle attività di assistenza sanitaria erogate su tutto il territorio nazionale e sostenere il processo di divulgazione e promozione della telemedicina, guidando il mercato delle soluzioni per una piena adozione degli *standard*.

Art. 2.

Piattaforma nazionale di telemedicina

1. È istituita presso Agenas la Piattaforma nazionale di telemedicina (PNT), articolata nella Infrastruttura nazionale di telemedicina (INT) e nelle Infrastrutture regionali di telemedicina (IRT).

2. L'architettura della PNT e le sue relazioni con il FSE e l'EDS sono descritte nell'allegato 5 del presente decreto. La titolarità della INT è attribuita ad Agenas, che ne ha anche la gestione, ai sensi dell'art. 12, comma 15-*undecies*, lettera g), e comma 15-*duodecies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. La titolarità delle IRT è affidata alle regioni e alle province autonome.

4. La PNT, attraverso la INT e le IRT, offre servizi per l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte degli operatori sanitari nel processo di cura erogate in telemedicina, secondo le modalità previste nel successivo art. 4 e nel disciplinare tecnico, allegato 3, parte integrante del presente decreto.

5. Agenas accede ai servizi di estrazione resi disponibili dall'EDS ed elabora i relativi dati mediante la INT, secondo quanto previsto nel successivo art. 8, al fine di produrre ed esporre appositi indicatori necessari al monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina, e alla valutazione delle tecnologie sanitarie HTA (*Health Technology Assessment*) dei dispositivi medici, anche al fine del raggiungimento dei *target* e *milestone*, di cui alla Missione 6, Componente 1, PNRR, *sub*-investimento 1.2.3 «Telemedicina», e al fine di proporre la fissazione e l'aggiornamento delle relative tariffe, ai sensi dell'art. 12, commi 15-*undecies*, lettere g) e h), e 15-*duodecies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

6. La INT non effettua altri trattamenti di dati personali oltre a quelli previsti nel comma 5 del presente articolo.

Art. 3.

Caratteristiche e contenuti della INT e delle IRT

1. La INT è l'articolazione della PNT che offre alle IRT servizi abilitanti a supporto del processo di cura e nell'erogazione delle prestazioni di telemedicina. Per tale funzione la INT non effettua trattamenti di dati personali.

2. Le IRT sono articolazioni funzionali della PNT attraverso le quali sono erogate le prestazioni sanitarie in telemedicina, che offrono servizi di telemedicina e sono costituite da un ambiente collaborativo digitale integrato in *cloud*, in conformità al regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi *cloud* per la pubblica amministrazione, adottato con decreto del direttore generale della Agenzia per la cybersicurezza nazionale in data 27 giugno 2024, n. 21007, e garantisce il supporto funzionale alle strutture. Al fine di garantire l'omogeneità a livello nazionale e l'efficienza nell'erogazione dei servizi di telemedicina gli sviluppi delle IRT debbono essere conformi alle indicazioni ed alle linee guida, relative ai soli aspetti tecnici e alla tassonomia, che non incidono su aspetti relativi alla disciplina sul trattamento dei dati personali, definite da Agenas, ai sensi dell'art. 12, comma 15-*undecies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, lettera a), anche per garantire l'interoperabilità con la INT.

3. L'accesso ai servizi minimi di telemedicina previsti dal presente decreto avviene attraverso la IRT della RdA, ad eccezione degli assistiti per i quali non risulta associata una regione di assistenza, per i quali le IRT della RdE garantisce l'erogazione dei servizi minimi di telemedicina.

4. Le regioni e province autonome possono erogare prestazioni di telemedicina, nell'ambito della loro autonomia, anche mediante infrastrutture, applicativi o strumenti diversi, preservando investimenti già effettuati in quest'ambito, a condizione che rispettino gli *standard* tecnici e di sicurezza definiti a livello nazionale e che siano certificati da Agenas ai sensi dell'art. 12, comma 15-*undecies*, lettera d), decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. Inoltre, tutte le infrastrutture, applicativi e strumenti utilizzati dovranno sempre garantire l'alimentazione del FSE con i dati e documenti relativi alle predette prestazioni, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, assicurando così l'interoperabilità e l'efficacia del monitoraggio a livello nazionale.

5. Per assicurare la piena operatività dei servizi minimi di telemedicina che necessitano di interoperabilità tra IRT di regioni o province autonome diverse da quella di assistenza, la INT, per mezzo di uno specifico modulo a disposizione delle strutture, assicura, senza meccanismi di persistenza di dati, l'interoperabilità delle IRT interessate al fine di garantire la trasmissione dei dati, immagini e documenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato 4 del presente decreto.

6. Le IRT delle RdE consentono, previo consenso dell'assistito, la erogazione dei servizi di telemedicina e la conseguente generazione di dati e documenti, indicati



all'art. 7 del presente decreto, conferiti al Fascicolo sanitario elettronico e all'EDS secondo le modalità descritte nell'art. 6 del decreto EDS.

7. L'EDS rende disponibili ad Agenas appositi servizi di estrazione dei dati di cui al comma 5, secondo quanto previsto nell'allegato 2, parte integrante del presente decreto, per le finalità di cui all'art. 2, comma 5.

8. Agenas elabora i dati mediante la INT, che produce ed espone appositi indicatori, con le modalità previste nel successivo art. 8. La INT prevede, altresì, la messa a disposizione al Portale nazionale per la diffusione della telemedicina di un servizio per l'accesso a dati aggregati per tipologia di prestazioni, mese e distretto di erogazione.

Art. 4.

Servizi abilitanti per l'erogazione dei servizi minimi di telemedicina

1. La INT garantisce *standard* comuni ai servizi di telemedicina erogati dalle regioni e province autonome, attraverso la messa a disposizione di servizi abilitanti descritti nell'allegato 3 al presente decreto, senza trattare dati personali.

2. Le IRT garantiscono i servizi minimi di telemedicina per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di telemedicina dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

3. I soggetti di cui al comma 2 e l'assistito accedono ai servizi minimi di telemedicina attraverso le IRT, secondo le modalità previste negli articoli 5 e 6 del presente decreto.

4. Le IRT delle RdE consentono ai professionisti sanitari la generazione di dati e documenti, indicati all'art. 7 del presente decreto, che sono conferiti dalle strutture sanitarie al Fascicolo sanitario elettronico e resi accessibili secondo quanto previsto dal decreto 7 settembre 2023.

5. Le IRT consentono l'accesso al FSE e all'EDS all'assistito e ai professionisti sanitari, secondo i rispettivi profili autorizzativi e nel rispetto delle misure previste nel decreto EDS e nel decreto FSE 2.0 in merito ai limiti soggettivi e oggettivi di accesso, al fine di supportare il processo di cura in telemedicina.

Art. 5.

Accesso dell'assistito alla IRT

1. Per l'erogazione dei servizi minimi di telemedicina, l'assistito accede alla IRT della RdA, ovvero alla IRT della RdE per gli assistiti senza RdA, attraverso un portale web dedicato, in forma protetta e riservata, utilizzando gli strumenti di identità digitale di cui all'art. 64 del CAD, secondo le modalità previste nell'allegato 3, parte integrante del presente decreto.

2. L'accesso alla IRT di un minore è consentito a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale attraverso le proprie credenziali di identità digitale di cui all'art. 64 del CAD. La verifica della responsabilità genitoriale è effettuata dalla ASL territorialmente competente secondo la propria organizzazione. Al compimento della maggio-

re età dell'assistito, in automatico il sistema disabilita l'accesso dell'esercente la responsabilità genitoriale e l'assistito potrà accedere con le proprie credenziali.

3. L'accesso alla IRT da parte di soggetti sottoposti alle forme di tutela previste dal codice civile nei casi di incapacità totale o parziale a provvedere ai propri interessi, è consentito al tutore, al curatore o all'amministratore di sostegno ove ciò rientri tra i poteri loro conferiti in base ai provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria e per il periodo di validità previsto. Nelle more della realizzazione del Sistema gestione deleghe di cui all'art. 64-ter del CAD, la verifica dei poteri di rappresentanza è effettuata dalla ASL territorialmente competente ovvero dalla RdA, secondo la propria organizzazione, e rinnovata periodicamente.

4. Per l'accesso alle IRT da parte dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, sono garantite le medesime misure previste per l'accesso al FSE da parte degli stessi.

5. Titolari dei trattamenti necessari a consentire l'identificazione e l'autenticazione informatica dell'assistito o di un suo delegato nelle IRT, nonché il relativo tracciamento, sono la RdA e la RdE per gli assistiti per i quali non risulta associata una RdA.

Art. 6.

Accesso alla IRT per finalità di cura

1. Le strutture, i medici convenzionati con il SSN, nonché gli esercenti le professioni sanitarie anche al di fuori del SSN, che prendono in cura l'assistito, accedono alla IRT della RdE attraverso gli applicativi esistenti o con soluzioni integrate, in forma protetta e riservata, utilizzando gli strumenti di cui all'art. 64 del CAD e sono titolari dei relativi trattamenti per finalità di cura che vengono sviluppati utilizzando i servizi applicativi messi a disposizione dalle IRT.

2. Titolari dei trattamenti necessari a consentire l'identificazione e l'autenticazione informatica del soggetto che accede alla IRT per finalità di cura sono le RdE.

Art. 7.

Modifiche al decreto del Ministro della salute e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 settembre 2023 e all'allegato A

1. Al decreto del Ministro della salute e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 settembre 2023, sono apportate le seguenti modifiche:

«a) all'art. 3, comma 1, dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:

n. prescrizione televisita, teleassistenza e telemonitoraggio ai sensi del decreto ministeriale 2 novembre 2011;

o. richiesta teleconsulto;

p. referto di specialistica per la televisita;



- q. relazione collaborativa per il teleconsulto/teleconsulenza;
- r. relazione clinico-assistenziale conclusiva per la teleassistenza/teriarabilitazione;
- s. tesserino dispositivi per il telemonitoraggio;
- t. piano di telemonitoraggio / teriarabilitazione e teleassistenza;
- u. report rilevazioni telemonitoraggio;
- v. report settimanale rilevazioni telemonitoraggio;
- w. relazione finale per il telemonitoraggio/teriarabilitazione.

b) all'art. 27-bis, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

8-bis. La completa implementazione dei FSE con i contenuti individuati nell'art. 3, limitatamente a quelli di cui alle lettere da n) a w), è anticipata alla fase II.».

2. L'allegato 1 del presente decreto integra l'allegato A del decreto 7 settembre 2023.

3. Entro il 30 giugno 2026 è prevista la messa a regime dell'integrazione dei contenuti del FSE, prevista ai commi precedenti.

Art. 8.

Servizi della INT

1. La INT mette a disposizione delle IRT i servizi abilitanti descritti nell'allegato 3 al presente decreto.

2. Al fine di monitorare l'erogazione dei servizi di telemedicina ed effettuare la valutazione delle tecnologie sanitarie HTA (*Health Technology Assessment*) per i dispositivi medici, anche al fine del raggiungimento degli obiettivi riconducibili al sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 «Servizi di telemedicina», tra cui il target comunitario M6C1-9, e al fine della proposta di fissazione e di aggiornamento delle tariffe per i servizi di telemedicina, ai sensi dell'art. 12, commi 15-duodecies e 15-undecies, lettere g) e h), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'EDS rende disponibili al personale degli uffici di Agenas competenti in materia di governo, un insieme di servizi di estrazione dei dati, descritti nell'Allegato 2 cui accede nel rispetto dei principi di minimizzazione, necessità e pertinenza.

3. Per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo, Agenas accede esclusivamente ai dati, messi a disposizione dai servizi dell'EDS previsti al paragrafo 5.6 dell'allegato A del decreto EDS, come riportato nell'Allegato 2 del presente decreto, privati degli elementi identificativi diretti, pseudonimizzati irreversibili, nonché dati aggregati, in modo automatico, senza intervento umano e con una frequenza massima di una volta nelle ventiquattro ore.

4. Il personale dell'Agenas che, per altre finalità, accede a flussi di dati pseudonimizzati, non accede ai dati messi a disposizione dai servizi dell'EDS per finalità di governo.

5. Per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo, Agenas accede ai servizi dell'EDS ed elabora giornalmente i dati estratti mediante la INT, al fine di produrre ed esporre appositi cruscotti che consentono di visualizzare i relativi indicatori anonimi.

6. I dati di cui al comma 3 del presente articolo sono conservati da Agenas per un tempo massimo di ventiquattro ore dalla estrazione, superato il quale sono cancellati in modo sicuro e definitivo. La INT non conserva dati personali.

Art. 9.

Modifiche al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, 31 dicembre 2024, recante «Ecosistema dati sanitari (EDS)», di cui all'art. 12, comma 15-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e al relativo Allegato A

1. Al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, 31 dicembre 2024, recante «Ecosistema dati sanitari (EDS)», di cui all'art. 12, comma 15-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 25, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. I servizi di estrazione dell'EDS relativi alle prestazioni di telemedicina saranno portati a regime a partire dal 30 settembre 2025.».

2. L'Allegato A del decreto di cui al comma 1 è integrato dall'Allegato 2 del presente decreto. I servizi di estrazione previsti nel citato Allegato A, come integrato dall'Allegato 2, consentono al Ministero della salute, ad Agenas, alle regioni e alle province autonome di estrarre i dati con una frequenza massima di una volta nelle ventiquattro ore e di conservarli per un tempo massimo di ventiquattro ore dalla estrazione, superato il quale sono cancellati in modo sicuro e definitivo.

Art. 10.


Informativa all'assistito

1. In attuazione degli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679, è fornita all'assistito idonea informativa che espliciti i trattamenti dei dati effettuati attraverso la PNT con particolare riferimento alla INT anche integrando l'informativa prevista per il FSE 2.0 e l'EDS.

2. I titolari delle IRT forniscono all'interessato l'informativa relativa ai trattamenti effettuati attraverso le stesse.

3. L'informativa di cui al comma 2 del presente articolo è pubblicata sul portale web dedicato ed è messa a disposizione dell'assistito in fase di autenticazione e accesso alla IRT.

4. Al fine di garantire all'interessato informazioni omogenee e uniformi nel territorio nazionale, Agenas predispone, in collaborazione con le regioni e le province autonome, il modello di informativa relativa alle IRT, che mette a disposizione attraverso la pubblicazione sull'area



pubblica del portale web dedicato. In merito al citato modello e ai successivi aggiornamenti è acquisito il preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 11.

Diritti dell'interessato

1. Nell'informativa di cui all'art. 10, commi 1 e 2, del presente decreto, il titolare comunica all'interessato le modalità di esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15, 16 e 18, del regolamento UE n. 679/2016, relativamente ai dati di autenticazione e accesso ai servizi minimi di telemedicina offerti dalla IRT della RdA.

2. I diritti di accesso, integrazione, rettifica, oscuramento e aggiornamento dei dati generati dalle IRT, conferiti al FSE sono esercitati soltanto sui documenti e dati del FSE, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 7 settembre 2023.

Art. 12.

Periodo di conservazione dei dati

1. I dati personali relativi all'autenticazione e all'accesso ai servizi minimi di telemedicina, offerti dalla IRT, sono conservati per dodici mesi.

2. Le IRT non conservano i dati e documenti generati ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente decreto.

Art. 13.

Titolarietà dei trattamenti della PNT

1. L'Agenas è titolare della INT e dei trattamenti dei dati effettuati tramite la stessa per le medesime finalità di cui all'art. 2, comma 5, del presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome sono, altresì, titolari dei trattamenti effettuati dalle IRT.

3. Il presente decreto non modifica i ruoli del trattamento dei dati personali indicati nel decreto ministeriale 7 settembre 2023, né gli oneri e le connesse responsabilità in ordine al rispetto dei requisiti di qualità dei dati ivi previsti.

Art. 14.

Registrazione delle operazioni

1. Sulle IRT sono registrate le seguenti tipologie di operazioni relative a ogni dato e documento presente nelle stesse:

- a) autorizzazione, in seguito all'autenticazione, all'accesso da parte del soggetto erogatore, dell'assistito o di un suo delegato;
- b) accesso da parte del soggetto erogatore dei servizi minimi di telemedicina;
- c) accesso da parte dell'assistito o di un suo delegato;
- d) generazione dei dati e documenti da parte delle IRT.

2. Le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono registrate con indicazione di:

- a) data e ora dell'operazione di cui al comma 1;

- b) servizio minimi di telemedicina a cui si è acceduto;
- c) identificativo univoco del soggetto che accede alla IRT (assistito, delegato dell'assistito, strutture, dei medici convenzionati con il SSN, nonché per degli esercenti le professioni sanitarie).

3. Le operazioni di cui alla lettera d) del comma 1 sono registrate con indicazione di:

- 1. data e ora della generazione del dato e documento da parte della IRT;
- 2. tipologia di documento generato;
- 3. identificativo univoco del soggetto che ha generato il documento tramite la IRT (strutture, medici convenzionati con il SSN, nonché per degli esercenti le professioni sanitarie).
- 4. L'assistito può prendere visione delle registrazioni di cui al comma 1 accedendo all'apposita funzionalità presente nelle IRT.

Art. 15.

Misure di sicurezza

1. Per i trattamenti svolti ai sensi delle disposizioni di cui al presente decreto, i titolari del trattamento adottano misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in coerenza con le disposizioni di cui agli articoli 25 e 32 del regolamento UE 2016/679, in modo diversificato per le IRT e la INT, secondo quanto previsto nell'allegato 4.

2. Per il trattamento dei dati attraverso le IRT e la INT sono assicurati:

- a) il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 51 del CAD in materia di sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, nonché delle linee guida rese disponibili dall'AGID e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) in materia di sviluppo e gestione dei sistemi informativi;
- b) idonei sistemi di autorizzazione per gli incaricati in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento;
- c) procedure per la verifica periodica dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;
- d) protocolli di comunicazione sicuri basati sull'utilizzo di standard crittografici per la comunicazione elettronica dei dati;
- e) la cifratura o la separazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dagli altri dati personali;
- f) tracciabilità degli accessi e delle operazioni effettuate;
- g) sistemi di *audit log* per il controllo degli accessi e per il rilevamento di eventuali anomalie;
- h) procedure di pseudonimizzazione e di anonimizzazione;
- i) idonee misure tecniche e organizzative per la protezione dei dati registrati rispetto a potenziali rischi di accesso abusivo, furto o smarrimento, parziali o integrali, dei supporti di memorizzazione o dei sistemi di elaborazione portatili o fissi.



3. La struttura e l'organizzazione dei dati nelle IRT e nella INT garantisce, secondo quanto previsto nell'Allegato 3, oltre alla corretta e differenziata articolazione dei profili per quanto concerne la classificazione delle tipologie di informazioni sanitarie indispensabili in relazione alle finalità per cui vengono trattate, anche quella relativa ai diversi livelli autorizzativi dei soggetti abilitati all'accesso.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo vengono attuate ai sensi delle specificazioni contenute nell'Allegato 4.

5. La sicurezza dei dati e dei documenti trattati deve essere garantita in tutte le fasi del trattamento, mediante l'adozione degli opportuni accorgimenti volti a preservare i medesimi dati e documenti da rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

6. Ai fini di garantire il corretto impiego delle IRT e della INT da parte degli utilizzatori e per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, nonché delle misure di sicurezza adottate, vengono organizzate apposite sessioni di formazione, anche con riferimento, per quanto riguarda le IRT, agli aspetti di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all'accessibilità delle informazioni, alle operazioni di trattamento eseguibili e alla sicurezza dei dati, inclusi i rischi di erroneo inserimento dei dati per omonimia degli interessati.

7. In caso di incidenti di sicurezza che possano comportare rischi per i diritti e le libertà degli interessati, anche in relazione a trattamenti effettuati da altri soggetti, ciascun titolare del trattamento fornisce tempestivamente a quest'ultimi ogni informazione utile ad agevolare l'adempimento degli obblighi in materia di violazioni dei dati personali di cui agli articoli 33 e 34 del regolamento generale (UE) sulla protezione dei dati personali.

Art. 16.

Allegati

1. Formano parte integrante del presente decreto gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5.

2. Gli aggiornamenti degli allegati e delle specifiche tecniche relative alle funzioni e ai servizi di cui al presente decreto, che non incidano sui tipi di dati trattati e sulle operazioni eseguibili, sono pubblicati in apposite sezioni dei siti web del Ministero della salute e di Agenas.

3. Ove necessario e fuori dei casi previsti dal comma 2, le specifiche tecniche e gli allegati al presente decreto sono aggiornati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro con delega per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. I trattamenti dei dati personali effettuati dalla PNT per finalità diverse da quelle di diagnosi, cura e riabilitazione, descritti nelle «Linee guida per i servizi di telemedicina - requisiti funzionali e livelli di servizi» approvate

con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, 21 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2022, sono sospesi fino all'aggiornamento delle stesse linee guida, al fine di disciplinare detti trattamenti.

2. La modifica di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata con decreto da adottare successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

3. All'entrata in vigore del presente decreto il Portale nazionale FSE presenta, al primo accesso dell'assistito, l'informativa delle IRT e l'informativa integrata ai sensi dell'art. 11, comma 5, del presente decreto.

4. La gestione del PN-DT sarà trasferita ad Agenas entro novanta giorni dalla data del collaudo.

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. Fino al 30 giugno 2026 dall'attuazione del presente decreto non derivano maggior oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica e le attività previste dal presente decreto sono realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

2. A decorrere dal 1° luglio 2026 sono destinate all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), le risorse necessarie per garantire la gestione operativa della Infrastruttura nazionale di telemedicina (INT), pari a euro 12.500.000,00 per l'anno 2026 e pari a euro 25.000.000,00 a decorrere dall'anno 2027, a valere sulle risorse delle rispettive annualità di cui all'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 19 novembre 2025

Il Ministro della salute
SCHILLACI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega alla innovazione tecnologica*
BUTTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, n. 1610



TELEMEDICINA - DATI E DOCUMENTI GENERATI DALLE IRT E CONFERITI AL FSE

Si riportano di seguito i dati e documenti generati dalle IRT, all'esito delle prestazioni di telemedicina, previsti all'articolo 7 del presente decreto.

Dopo la tabella prevista al paragrafo 2.17 dell'Allegato A del decreto 7 settembre 2023, concernente FSE 2.0, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

2.18 Prescrizione televisita, teleassistenza e telemonitoraggio ai sensi del d.m. 2 novembre 2011

Per tutte le prestazioni di televisita, teleassistenza/teleriabilitazione e telemonitoraggio erogate in modalità telemedicina, è prevista una fase prescrittiva ai sensi del DM 2 novembre 2011 e relativi allegati tecnici con successivi aggiornamenti.


In particolare, si è ritenuto di utilizzare il tracciato della prescrizione specialistica per le prestazioni di televisita, teleassistenza/teleriabilitazione e telemonitoraggio, e ove necessario utilizzare il tracciato della prescrizione farmaceutica per le richieste dei dispositivi di telemonitoraggio.

2.19 Richiesta teleconsulto

La richiesta di teleconsulto viene generata internamente alle IRT. La piena operatività del servizio in caso di interoperabilità tra IRT di regioni o province autonome diverse da quella di assistenza è garantita dalla INT, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del presente decreto.

Di seguito si riporta l'elenco dei dati correlati all'evento di richiesta generato dalla IRT.

RICHIESTA DI TELECONSULTO	
Contenuto informativo	Descrizione
idRichiesta	Codice identificativo della richiesta
cfMedico1	Codice fiscale del medico 'titolare'
cfMedico2	Codice fiscale del medico 'sostituto'
codRegione	Codice Regione/Provincia Autonoma del medico titolare
codASL/AO	Codice ASL del medico prescrittore indicato in cfMedico1
codStruttura	Codice della struttura dove opera il medico prescrittore
Descrizione Struttura richiedente	Descrizione struttura richiedente
Tipo struttura Richiedente	Tipologia di struttura richiedente (ASL/AO/IRCCS etc)
codSpecializzazione	Specializzazione del medico prescrittore indicato in cfMedico1
Provincia medico richiedente	Codice provincia medico richiedente
Codice identificativo assistito	Codice Fiscale/STP/ENI/altro che rappresenta l'assistito
Sesso assistito	Sesso assistito
Nome paziente	Nome paziente
Cognome paziente	Cognome paziente
Data di nascita dell'assistito	Data di nascita dell'assistito al momento della compilazione
Codice Comune Nascita	Codice comune nascita
socNavigaz	Società di navigazione, da compilarsi in maniera obbligatoria solo per assistiti SASN.
codEsenzione	Codice esenzione riportato in ricetta
nonEsente	Campo che indica se l'assistito è esente per reddito oppure no
codDiagnosi	Codice diagnosi o del sospetto diagnostico
descrizioneDiagnosi	Descrizione della diagnosi o del sospetto diagnostico
dataCompilazione	Data compilazione della ricetta da parte del medico



RICHIESTA DI TELECONSULTO	
Contenuto informativo	Descrizione
provAssistito	Provincia di residenza dell'assistito
aslAssistito	Asl di residenza dell'assistito
indicazionePrescr	Indicazione della prescrizione
Altro	Il campo "Altro", come da ricetta cartacea, a disposizione per usi futuri
classePriorita	Classe di priorità della prescrizione
statoEstero	Stato del soggetto assicurato da istituzioni estere
istitutuzCompetente	Istituzione competente del soggetto assicurato da istituzioni estere
numIdentPers	Numero di identificazione personale del soggetto assicurato da istituzioni estere
numIdentTess	Numero di identificazione della tessera del soggetto assicurato da istituzioni estere
dataNascitaEstero	Data di nascita del soggetto assicurato da istituzioni estere
Slot temporale	Proposta di slot temporale per la presa in carico della teleconsulenza
Richiesta disponibilità immediata	Richiesta di disponibilità immediata dell'attivazione della consulenza (compatibile solo con urgenza alta)
Modalità esecuzione procedura operativa	Descrizione modalità di esecuzione della procedura operativa. Rappresenta la declinazione pratica del come viene eseguita la procedura. Nel caso del teleconsulto indicare se è stata eseguita una estemporaneo/programmato, sincrono/asincrono, con la presenza dell'assistito/senza presenza assistito
NomeMedicoConsulente	Dati del medico richiesto per la consulenza, se espressamente richiesto uno specifico specialista (es Codice fiscale, Nome e Cognome, Regione/ Ente/Struttura/Reparto di appartenenza) disponibile su piattaforme regionali di telemedicina
CognomeMedicoConsulente	Dati del medico richiesto per la consulenza, se espressamente richiesto uno specifico specialista (es Codice fiscale, Nome e Cognome, Regione/ Ente/Struttura/Reparto di appartenenza) disponibile su piattaforme regionali di telemedicina
CFMedicoConsulente	Dati del medico richiesto per la consulenza, se espressamente richiesto uno specifico specialista (es Codice fiscale, Nome e Cognome, Regione/ Ente/Struttura/Reparto di appartenenza) disponibile su piattaforme regionali di telemedicina
RegioneMedicoConsulente	Dati del medico richiesto per la consulenza, se espressamente richiesto uno specifico specialista (es Codice fiscale, Nome e Cognome, Regione/ Ente/Struttura/Reparto di appartenenza) disponibile su piattaforme regionali di telemedicina
EntemedicoConsulente	Dati del medico richiesto per la consulenza, se espressamente richiesto uno specifico specialista (es Codice fiscale, Nome e Cognome, Regione/ Ente/Struttura/Reparto di appartenenza) disponibile su piattaforme regionali di telemedicina
StrutturaMedicoConsulente	Dati del medico richiesto per la consulenza, se espressamente richiesto uno specifico specialista (es Codice fiscale, Nome e Cognome, Regione/ Ente/Struttura/Reparto di appartenenza) disponibile su piattaforme regionali di telemedicina
RepartoMedicoConsulente	Dati del medico richiesto per la consulenza, se espressamente richiesto uno specifico specialista (es Codice fiscale, Nome e



RICHIESTA DI TELECONSULTO	
Contenuto informativo	Descrizione
	Cognome, Regione/ Ente/Struttura/Reparto di appartenenza) disponibile su piattaforme regionali di telemedicina
DisciplinaMedicoConsulente	Disciplina medica (es. Cardiologia, Neurologia, ecc.) per la quale si effettua la richiesta di Teleconsulto se non è richiesto un professionista specifico disponibile su piattaforme regionali di telemedicina
BrancaMedicoConsulente	Branca medica per la quale si effettua la richiesta di Teleconsulto se non è richiesto un professionista specifico disponibile su piattaforme regionali di telemedicina
Raggiodierogazione	Raggio di erogazione all'interno del quale viene estesa la ricerca dei professionisti che erogheranno la consulenza: aziendale, regionale, nazionale
SEZIONE DATI SINGOLE PRESTAZIONI	
codProdPrest	Codice prestazione specialistica da nomenclatore nazionale
descrProdPrest	Descrizione testuale più particolareggiata possibile della prestazione
descrTestoLiberoNote	Nota esplicativa di ciò che è stato prescritto per prestazioni specialistiche
codCatalogoPrescr	Deve contenere il codice della prestazione secondo il catalogo regionale unico delle prestazioni

2.20 Referto di specialistica per la televisita

REFERTO DI SPECIALISTICA PER LA DI TELEVISITA	
Contenuto Informativo	Descrizione
Cognome assistito	Cognome dell'assistito
Nome assistito	Nome completo dell'assistito (come risulta in anagrafe)
Codice identificativo assistito	Codice Fiscale/STP/ENI/altro che rappresenta l'assistito
Sesso assistito	Genere dell'assistito
Data di nascita assistito	Data di nascita dell'assistito
Comune di nascita assistito	Comune di nascita dell'assistito
Indirizzo di residenza dell'assistito	Indirizzo della residenza dell'assistito
CAP residenza assistito	CAP di residenza dell'assistito
Comune di residenza dell'assistito	Comune di residenza dell'assistito
Indirizzo di domicilio assistito	Indirizzo del domicilio dell'assistito
CAP domicilio assistito	CAP di domicilio dell'assistito
Comune di domicilio dell'assistito	Comune di domicilio dell'assistito
Descrizione Comune di residenza dell'assistito	Comune di residenza dell'assistito
Provincia di residenza dell'assistito	Provincia di residenza dell'assistito
Regione di residenza dell'assistito	Regione di residenza dell'assistito
Stato di residenza dell'assistito	Stato di residenza dell'assistito




REFERTO DI SPECIALISTICA PER LA DI TELEVISITA	
Contenuto Informativo	Descrizione
Recapito telefonico assistito	Recapito telefonico dell'assistito (fisso e/o mobile)
e-mail assistito	Indirizzo e-mail dell'assistito
PEC assistito	Indirizzo PEC dell'assistito
Cognome medico refertante	Cognome del medico refertante
Nome medico refertante	Nome del medico refertante
Codice fiscale medico refertante	Codice Fiscale del medico refertante
Cognome medico firmatario	Cognome del medico firmatario
Nome medico firmatario	Nome del medico firmatario
Codice fiscale medico firmatario	Codice Fiscale del medico firmatario
Codice e descrizione dell'azienda sanitaria	Codice e descrizione dell'azienda sanitaria
Codice e descrizione del presidio	Codice e descrizione del presidio
Codice e descrizione dell'unità operativa	Codice e descrizione dell'unità operativa
Numero telefono Unità Operativa / CUP / Azienda Sanitaria	Numero di telefono dell'Unità Operativa / CUP / Azienda Sanitaria
Cognome altra figura tecnica coinvolta nell'esecuzione della procedura	Cognome altra figura tecnica coinvolta nell'esecuzione della procedura
Nome altra figura tecnica coinvolta nell'esecuzione della procedura	Nome altra figura tecnica coinvolta nell'esecuzione della procedura
Codice fiscale altra figura tecnica coinvolta nell'esecuzione della procedura	Codice fiscale altra figura tecnica coinvolta nell'esecuzione della procedura
Cognome medico prescrittore	Cognome del medico prescrittore (medico del ruolo unico di assistenza primaria/PLS o Specialista)
Nome medico prescrittore	Nome del medico prescrittore (medico del ruolo unico di assistenza primaria/PLS o Specialista)
Codice fiscale medico prescrittore	Codice fiscale del medico prescrittore (medico del ruolo unico di assistenza primaria/PLS o Specialista)
Numero ricetta medica	Numero della ricetta medica
Data firma referto	Data di firma del referto
Codice CUP	Codice della prenotazione
Codici identificazione oggetti correlati	Codici per identificare eventuali oggetti associati al referto (es. ID PACS, Accession number, Studio DICOM).
Codice Nosologico	Codice Nosologico
Provenienza	Provenienza (es PS, Reparto)
Tipologia Accesso	Tipologia di accesso (programmata / ad accesso diretto)
Disciplina	Disciplina specialistica ambulatoriale
Codice quesito diagnostico	Codice ICD9-CM del quesito diagnostico
Descrizione quesito diagnostico	Descrizione del quesito diagnostico
Anamnesi	Descrizione testuale dell'anamnesi (quadro clinico)




REFERTO DI SPECIALISTICA PER LA DI TELEVISITA	
Contenuto Informativo	Descrizione
Allergie	Eventuali allergie e fonti dichiarate
Precedenti esami eseguiti	Codice, descrizione, metodica e data di eventuali esami precedenti eseguiti dal paziente e ritenuti rilevanti al fine della formulazione diagnostica
Codice AIC/ATC farmaco	Codice AIC/ATC del farmaco o dei farmaci assunti nella terapia in atto
Descrizione terapia farmacologica	Descrizione terapia farmacologica
Esame obiettivo	Esame obiettivo
Codice prestazione eseguita	Codice della prestazione eseguita
Descrizione prestazione eseguita	Descrizione della prestazione eseguita
Data e ora di inizio erogazione	Data e ora di inizio erogazione della prestazione
Data e ora di fine erogazione	Data e ora di fine erogazione della prestazione
Codice procedura operativa	Codice della procedura operativa eseguita
Descrizione procedura operativa	Descrizione procedura operativa eseguita
Quantità	Quantità
Modalità esecuzione procedura operativa	Descrizione modalità di esecuzione della procedura operativa. Rappresenta la declinazione pratica del come viene eseguita la procedura.
Strumentazione utilizzata	Strumentazione utilizzata nel corso della procedura
Parametri descrittivi della procedura	Parametri rilevanti al fine di caratterizzare la procedura
Note	Note
Confronto con precedenti esami eseguiti	Confronto con precedenti esami eseguiti. Permette di riportare un confronto tra quanto emerso nel corso di precedenti esami eseguiti e quanto rilevato nel corso della/e procedura/e oggetto del referto.
Refertazione	Referto della/e prestazione/i, oggetto principale del referto
Codice diagnosi	Codice diagnosi formulata sulla base di quanto emerso nel corso della prestazione
Descrizione diagnosi	Descrizione diagnosi formulata sulla base di quanto emerso nel corso della prestazione
Conclusioni	Conclusioni
Suggerimenti per il medico prescrittore	Suggerimenti per il medico prescrittore
Codice accertamento consigliato	Codice accertamento/i o prestazione/i consigliata/e da eseguire a seguito della prestazione
Descrizione accertamento consigliato	Descrizione accertamento/i o prestazione/i consigliata/e da eseguire a seguito della prestazione
Codice AIC/ATC farmaco	Codice AIC/ATC del farmaco o dei farmaci consigliato per la terapia farmacologica
Descrizione terapia farmacologica consigliata	Descrizione della terapia farmacologica consigliata
Branca	Branca specialistica ambulatoriale

2.21 Relazione collaborativa per il teleconsulto/teleconsulenza




La relazione collaborativa viene conferita al FSE come allegato del documento di referto relativo alla prestazione o all'evento principale (es visita specialistica, ricovero, visita del medico del ruolo unico di assistenza primaria, etc etc) redatto dal medico richiedente la consulenza.

RELAZIONE COLLABORATIVA PER IL TELECONSULTO/TELECONSULENZA	
Contenuto Informativo	Descrizione
idRichiesta	Identificativo della richiesta di teleconsulto
Cognome assistito	Cognome dell'assistito
Nome assistito	Nome completo dell'assistito (come risulta in anagrafe)
Codice identificativo assistito	Codice Fiscale/STP/ENI/altro che rappresenta l'assistito
Sesso assistito	Genere dell'assistito
Data di nascita assistito	Data di nascita dell'assistito
Comune di nascita assistito	Comune di nascita dell'assistito
Indirizzo di residenza dell'assistito	Indirizzo della residenza dell'assistito
CAP residenza assistito	CAP di residenza dell'assistito
Comune di residenza dell'assistito	Comune di residenza dell'assistito
Indirizzo di domicilio assistito	Indirizzo del domicilio dell'assistito
CAP domicilio assistito	CAP di domicilio dell'assistito
Comune di domicilio dell'assistito	Comune di domicilio dell'assistito
Descrizione Comune di residenza dell'assistito	Comune di residenza dell'assistito
Provincia di residenza dell'assistito	Provincia di residenza dell'assistito
Regione di residenza dell'assistito	Regione di residenza dell'assistito
Stato di residenza dell'assistito	Stato di residenza dell'assistito
Recapito telefonico assistito	Recapito telefonico dell'assistito (fisso e/o mobile)
e-mail assistito	Indirizzo e-mail dell'assistito
PEC assistito	Indirizzo PEC dell'assistito
Cognome medico consultato	Cognome del medico refertante
Nome medico consultato	Nome del medico refertante
Codice fiscale medico consultato	Codice Fiscale del medico refertante
Cognome medico firmatario	Cognome del medico firmatario
Nome medico firmatario	Nome del medico firmatario
Codice fiscale medico firmatario	Codice Fiscale del medico firmatario
Codice e descrizione dell'azienda sanitaria	Codice e descrizione dell'azienda sanitaria
Tipo struttura richiedente	Tipo struttura richiedente (ASL/AO etc)
Tipo struttura erogante	Tipo struttura erogante (ASL/AO etc)
Codice e descrizione del presidio	Codice e descrizione del presidio




RELAZIONE COLLABORATIVA PER IL TELECONSULTO/TELECONSULENZA	
Contenuto Informativo	Descrizione
Codice e descrizione dell'unità operativa	Codice e descrizione dell'unità operativa
Numero telefono Unità Operativa / CUP / Azienda Sanitaria	Numero di telefono dell'Unità Operativa / CUP / Azienda Sanitaria
Cognome altra figura tecnica coinvolta nell'esecuzione della procedura	Cognome altra figura tecnica coinvolta nell'esecuzione della procedura
Nome altra figura tecnica coinvolta nell'esecuzione della procedura	Nome altra figura tecnica coinvolta nell'esecuzione della procedura
Codice fiscale altra figura tecnica coinvolta nell'esecuzione della procedura	Codice fiscale altra figura tecnica coinvolta nell'esecuzione della procedura
Cognome medico richiedente	Cognome del medico prescrittore (medico del ruolo unico di assistenza primaria/PLS o Specialista)
Nome medico richiedente	Nome del medico prescrittore (medico del ruolo unico di assistenza primaria/PLS o Specialista)
Codice fiscale medico richiedente	Codice fiscale del medico prescrittore (medico del ruolo unico di assistenza primaria/PLS o Specialista)
Data firma relazione	Data di firma della relazione
Codici identificazione oggetti correlati	Codici per identificare eventuali oggetti associati al referto (es. ID PACS, Accession number, Studio DICOM).
Codice nosologico	Codice nosologico
Provenienza	Provenienza (es. PS, Reparto)
Tipologia Accesso	Tipologia di accesso (programmata / ad accesso diretto)
Disciplina	Disciplina specialistica ambulatoriale
Codice quesito diagnostico	Codice ICD9-CM del quesito diagnostico
Descrizione quesito diagnostico	Descrizione del quesito diagnostico.
Anamnesi	Descrizione testuale dell'anamnesi (quadro clinico)
Allergie	Eventuali allergie e fonti dichiarate
Precedenti esami eseguiti	Codice, descrizione, metodica e data di eventuali esami precedenti eseguiti dal paziente e ritenuti rilevanti al fine della formulazione diagnostica
Codice AIC/ATC farmaco	Codice AIC/ATC del farmaco o dei farmaci assunti nella terapia in atto
Descrizione terapia farmacologica	Descrizione terapia farmacologica
Esame obiettivo	Esame obiettivo
Codice prestazione eseguita	Codice della prestazione eseguita
Descrizione prestazione eseguita	Descrizione della prestazione eseguita
Data e ora di inizio erogazione	Data e ora di inizio erogazione della prestazione
Data e ora di fine erogazione	Data e ora di fine erogazione della prestazione
Codice procedura operativa	Codice della procedura operativa eseguita



RELAZIONE COLLABORATIVA PER IL TELECONSULTO/TELECONSULENZA	
Contenuto Informativo	Descrizione
Descrizione procedura operativa	Descrizione procedura operativa eseguita
Quantità	Quantità
Modalità esecuzione procedura operativa	Descrizione modalità di esecuzione della procedura operativa. Rappresenta la declinazione pratica del come viene eseguita la procedura. Nel caso del teleconsulto indicare se è stata eseguita una estemporaneo/programmato, sincrono/asincrono, con la presenza dell'assistito/senza presenza assistito
Strumentazione utilizzata	Strumentazione utilizzata nel corso della procedura
Parametri descrittivi della procedura	Parametri rilevanti al fine di caratterizzare la procedura.
Note	Note
Confronto con precedenti esami eseguiti	Confronto con precedenti esami eseguiti. Permette di riportare un confronto tra quanto emerso nel corso di precedenti esami eseguiti e quanto rilevato nel corso della/e procedura/e oggetto del referto.
Refertazione	Referto della/e prestazione/i, oggetto principale del referto.
Codice diagnosi	Codice diagnosi formulata sulla base di quanto emerso nel corso della prestazione
Descrizione diagnosi	Descrizione diagnosi formulata sulla base di quanto emerso nel corso della prestazione
Conclusioni	Conclusioni
Suggerimenti per il medico prescrittore	Suggerimenti per il medico prescrittore
Codice accertamento consigliato	Codice accertamento/i o prestazione/i consigliata/e da eseguire a seguito della prestazione
Descrizione accertamento consigliato	Descrizione accertamento/i o prestazione/i consigliata/e da eseguire a seguito della prestazione
Codice AIC/ATC farmaco	Codice AIC/ATC del farmaco o dei farmaci consigliato per la terapia farmacologica
Descrizione terapia farmacologica consigliata	Descrizione della terapia farmacologica consigliata
Data della ricezione della richiesta di teleconsulto	la data della ricezione della richiesta di teleconsulto da parte del medico consulente
Data presa in carico consulenza	Data e ora della presa in carico della richiesta da parte del consulente
Data pianificazione della consulenza	Data e ora della programmazione della consulenza in caso sincrono, con o senza presenza del paziente
DisciplinaMedicoConsulente	Disciplina medica (es. Cardiologia, Neurologia, ecc.) per la quale si effettua la richiesta di Teleconsulto se non è richiesto un professionista specifico disponibile su piattaforme regionali di telemedicina
BrancaMedicoConsulente	Branca medica per la quale si effettua la richiesta di Teleconsulto se non è richiesto un professionista specifico disponibile su piattaforme regionali di telemedicina


2.22 Relazione clinico-assistenziale conclusiva per la teleassistenza/teleriabilitazione



RELAZIONE CLINICO ASSISTENZIALE CONCLUSIVA PER LA TELEASSISTENZA	
Contenuto Informativo	Descrizione
Codice identificativo del piano	Codice identificativo del piano
Cognome assistito	Cognome dell'assistito
Nome assistito	Nome completo dell'assistito (come risulta in anagrafe)
Codice identificativo assistito	Codice Fiscale/STP/ENI/altro che rappresenta l'assistito
Sesso assistito	Genere dell'assistito
Data di nascita assistito	Data di nascita dell'assistito
Comune di nascita assistito	Comune di nascita dell'assistito
Indirizzo di residenza dell'assistito	Indirizzo della residenza dell'assistito
CAP residenza assistito	CAP di residenza dell'assistito
Comune di residenza dell'assistito	Comune di residenza dell'assistito
Indirizzo di domicilio assistito	Indirizzo del domicilio dell'assistito
CAP domicilio assistito	CAP di domicilio dell'assistito
Comune di domicilio dell'assistito	Comune di domicilio dell'assistito
Descrizione Comune di residenza dell'assistito	Comune di residenza dell'assistito
Provincia di residenza dell'assistito	Provincia di residenza dell'assistito
Regione di residenza dell'assistito	Regione di residenza dell'assistito
Stato di residenza dell'assistito	Stato di residenza dell'assistito
Recapito telefonico assistito	Recapito telefonico dell'assistito (fisso e/o mobile)
e-mail assistito	Indirizzo e-mail dell'assistito
PEC assistito	Indirizzo PEC dell'assistito
Cognome medico/professionista sanitario redigente	Cognome del medico/professionista sanitario redigente
Nome medico/professionista sanitario redigente	Nome del medico/professionista sanitario redigente
Codice fiscale medico/professionista sanitario redigente	Codice Fiscale del medico/professionista sanitario redigente
Cognome medico/professionista sanitario firmatario	Cognome del medico/professionista sanitario firmatario
Nome medico/professionista sanitario firmatario	Nome del medico/professionista sanitario firmatario
Codice fiscale medico/professionista sanitario firmatario	Codice Fiscale del medico/professionista sanitario firmatario
Codice e descrizione dell'azienda sanitaria	Codice e descrizione dell'azienda sanitaria
Codice e descrizione del presidio	Codice e descrizione del presidio
Codice e descrizione dell'unità operativa	Codice e descrizione dell'unità operativa
Numero telefono Unità Operativa / CUP / Azienda Sanitaria	Numero di telefono dell'Unità Operativa / CUP / Azienda Sanitaria
Cognome altra figura tecnica coinvolta nell'esecuzione della procedura	Cognome altra figura tecnica coinvolta nell'esecuzione della procedura



RELAZIONE CLINICO ASSISTENZIALE CONCLUSIVA PER LA TELEASSISTENZA	
Contenuto Informativo	Descrizione
Nome altra figura tecnica coinvolta nell'esecuzione della procedura	Nome altra figura tecnica coinvolta nell'esecuzione della procedura
Codice fiscale altra figura tecnica coinvolta nell'esecuzione della procedura	Codice fiscale altra figura tecnica coinvolta nell'esecuzione della procedura
Cognome medico prescrittore	Cognome del medico prescrittore (medico del ruolo unico di assistenza primaria/PLS o Specialista)
Nome medico prescrittore	Nome del medico prescrittore (medico del ruolo unico di assistenza primaria/PLS o Specialista)
Codice fiscale medico prescrittore	Codice fiscale del medico prescrittore (medico del ruolo unico di assistenza primaria/PLS o Specialista)
Numero ricetta medica	Numero della ricetta medica
Data firma relazione	Data di firma della relazione
Codice CUP	Codice della prenotazione
Codici identificazione oggetti correlati	Codici per identificare eventuali oggetti associati al referto (es. ID PACS, Accession number, Studio DICOM).
Codice nosologico	Codice nosologico
Provenienza	Provenienza (es. PS, Reparto)
Tipologia Accesso	Tipologia di accesso (programmata / ad accesso diretto)
Disciplina	Disciplina specialistica ambulatoriale
Codice quesito diagnostico	Codice ICD9-CM del quesito diagnostico
Descrizione quesito diagnostico	Descrizione del quesito diagnostico
Anamnesi	Descrizione testuale dell'anamnesi (quadro clinico)
Allergie	Eventuali allergie e fonti dichiarate
Precedenti esami eseguiti	Codice, descrizione, metodica e data di eventuali esami precedenti eseguiti dal paziente e ritenuti rilevanti al fine della formulazione diagnostica
Codice AIC/ATC farmaco	Codice AIC/ATC del farmaco o dei farmaci assunti nella terapia in atto
Descrizione terapia farmacologica	Descrizione terapia farmacologica
Esame obiettivo	Esame obiettivo
Codice prestazione eseguita	Codice della prestazione eseguita
Descrizione prestazione eseguita	Descrizione della prestazione eseguita (indicare quale tipologia di prestazioni in teleassistenza sono state eseguite e nello specifico se si tratta di teleriabilitazione)
Data prestazione eseguita	Data e ora della prestazione eseguita
Codice procedura operativa	Codice della procedura operativa eseguita
Descrizione procedura operativa	Descrizione procedura operativa eseguita
Quantità	Quantità
Modalità esecuzione procedura operativa	Descrizione modalità di esecuzione della procedura operativa. Rappresenta la declinazione pratica del come viene eseguita la procedura
Strumentazione utilizzata	Strumentazione utilizzata nel corso della procedura.
Parametri descrittivi della procedura	Parametri rilevanti al fine di caratterizzare la procedura
Note	Note



RELAZIONE CLINICO ASSISTENZIALE CONCLUSIVA PER LA TELEASSISTENZA	
Contenuto Informativo	Descrizione
Confronto con precedenti esami eseguiti	Confronto con precedenti esami eseguiti. Permette di riportare un confronto tra quanto emerso nel corso di precedenti esami eseguiti e quanto rilevato nel corso della/e procedura/e oggetto del referto.
Relazione	Referto della/e prestazione/i, oggetto principale del referto
Codice diagnosi	Codice diagnosi formulata sulla base di quanto emerso nel corso della prestazione
Descrizione diagnosi	Descrizione diagnosi formulata sulla base di quanto emerso nel corso della prestazione
Conclusioni	Conclusioni
Suggerimenti per il medico prescrittore	Suggerimenti per il medico prescrittore
Codice accertamento consigliato	Codice accertamento/i o prestazione/i consigliata/e da eseguire a seguito della prestazione
Descrizione accertamento consigliato	Descrizione accertamento/i o prestazione/i consigliata/e da eseguire a seguito della prestazione
Codice AIC/ATC farmaco	Codice AIC/ATC del farmaco o dei farmaci consigliato per la terapia farmacologica
Descrizione terapia farmacologica consigliata	Descrizione della terapia farmacologica consigliata
Tipo struttura professionista richiedente	Tipo struttura richiedente (ASL/AO etc)
Tipo struttura professionista erogante	Tipo struttura erogante (ASL/AO etc)
Data e ora di inizio erogazione	Data e ora di inizio erogazione della prestazione
Data e ora di fine erogazione	Data e ora di fine erogazione della prestazione

2.23 Tesserino dispositivi per il telemonitoraggio

Il Tesserino dispositivi per il telemonitoraggio è un documento generato dalle IRT, prodotto e firmato digitalmente dal professionista sanitario che assegna il dispositivo al paziente.

TESSERINO DISPOSITIVI PER IL TELEMONITORAGGIO DI LIVELLO 1 E 2	
Contenuto Informativo	Descrizione
Denominazione del dispositivo	Denominazione del dispositivo
Modello del dispositivo	Modello del dispositivo
Tipologia del dispositivo	Tipologia del dispositivo
Identificazione unica del dispositivo (UDI)	L'UDI utilizza il formato "identificazione automatica e raccolta dei dati" (AIDC), ad esempio codici a barre lineari o 2D e l'identificativo del dispositivo UDI (UDI-DI) utilizza un formato leggibile dall'uomo
Codice Identificativo Assistito	Codice Fiscale/STP/ENI/altro che rappresenta l'assistito
Numero di serie, oppure, se del caso, numero di lotto	Numero seriale, quando applicabile, oppure numero del lotto
Nome e indirizzo del fabbricante del dispositivo medico	Nome e indirizzo del fabbricante del dispositivo medico in oggetto



TESSERINO DISPOSITIVI PER IL TELEMONTORAGGIO DI LIVELLO 1 E 2	
Contenuto Informativo	Descrizione
Sito web del fabbricante del dispositivo medico	Sito web del fabbricante del dispositivo medico in oggetto
Nome del paziente	Nome del paziente portatore del dispositivo in oggetto
Cognome paziente	Cognome del paziente portatore del dispositivo in oggetto
Data nascita paziente	Data nascita paziente
Sesso paziente	Sesso paziente
Azienda sanitaria di residenza del paziente	Codice e descrizione dell'Azienda sanitaria di residenza dell'assistito
Azienda sanitaria di assistenza del paziente	Codice e descrizione Azienda sanitaria da cui il paziente è assistito
Codice comune di residenza	Codice del comune di residenza dell'assistito
Provincia di residenza	Provincia di residenza dell'assistito
Regione di residenza	Regione di residenza
Patologia paziente	Patologia codifica ICD9-CM
Data di impianto	Data di impianto del dispositivo in oggetto
Nome e indirizzo dell'istituzione sanitaria che ha effettuato l'assegnazione	Nome e indirizzo dell'istituzione sanitaria che ha effettuato l'assegnazione del dispositivo in oggetto
Tipo collegamento:	Tipologia di collegamento (es: bluetooth)
Tipo di alimentazione:	Tipologia di alimentazione elettrica (es: cavo o batterie)
Check tecnico	Esito attività di verifica tecnica del funzionamento dei dispositivi
Parametri tecnici del dispositivo	Parametri tecnici del dispositivo (dati di connettività, dati di configurazione, dati di taratura)
Branca	Branca specialistica ambulatoriale

2.24 Piano di telemonitoraggio / teleriabilitazione e teleassistenza

PIANO DI TELEMONTORAGGIO/TELERIABILITAZIONE E TELEASSISTENZA	
Contenuto informativo	Descrizione
Codice identificativo del piano	Codice identificativo piano
Codice identificativo dell'assistito	Codice Fiscale/STP/ENI/altro che rappresenta l'assistito
Sesso dell'assistito	Genere dell'assistito
Nome assistito	Nome assistito
Cognome assistito	Cognome assistito
Data di nascita dell'assistito	Data di nascita dell'assistito al momento della compilazione
Azienda sanitaria di residenza del paziente	Codice e descrizione dell'Azienda sanitaria di residenza dell'assistito
Azienda sanitaria di assistenza del paziente	Codice e descrizione Azienda sanitaria da cui il paziente è assistito
Codice comune di residenza assistito	Codice del comune di residenza dell'assistito
Provincia di residenza assistito	Provincia di residenza dell'assistito



Regione di residenza assistito	Regione di residenza dell'assistito
Medico Curante	Medico del ruolo unico di assistenza primaria dell'assistito
Diagnosi	Codice/i e descrizione/i delle diagnosi (Codifica ICD9-CM)
Medico prescrittore	Nome e Cognome del Medico che prescrive il piano
Codice e descrizione Struttura medico prescrittore	Codice e descrizione Struttura medico prescrittore
Tipo struttura medico prescrittore	Tipologia struttura medico (ASL/AO etc)
Codice fiscale medico prescrittore	Codice fiscale del medico che crea il piano delle attività
Tipologia di piano	Tipologia di piano (i.e. telemonitoraggio, teleriabilitazione, teleassistenza, etc.)
Codice attività	Codice della prestazione pianificata
Descrizione attività	Descrizione della prestazione pianificata
Tipologia di attività	Tipologia dell'attività da eseguire (i.e. teleassistenza, teleriabilitazione neurologica, telemonitoraggio cardiologico etc.)
Numero di cicli	Numero di cicli di attività previsti durante la durata del piano
Durata del Ciclo	Durata del singolo ciclo
Numero di attività per Ciclo	Numero di attività per Ciclo
Frequenza	Indicare la periodicità (1 ril/die, 2 ril/die, 2 ril/sett) /indicare "incontinuo" se è un telemonitoraggio incontinuo
Orario	Fascia orario di svolgimento dell'attività programmata
Durata prevista del piano delle attività	Durata prevista del piano delle attività (massimo 1 anno)
Prima programmazione	Informazione per indicare che si tratta della prima stesura del piano delle attività
Riprogrammazione	Informazione per indicare che si tratta di un rinnovo o di una modifica del piano delle attività
CodiceUDI	Monitoraggio - Codice UDI del Device utilizzato per la rilevazione del/dei parametri
Parametri	Monitoraggio - Elenco dei parametri rilevati durante il monitoraggio
Tipo di rilevazione	Monitoraggio - Intermediato, ciclo chiuso (interoperabilità diretta)
SogliaAllarme	Monitoraggio - Soglia di allarme configurata sullo strumento
Regole	Monitoraggio - Testo descrittivo delle regole di comportamento in violazione delle soglie
Data firma	Data di firma del documento
Codice fiscale medico firmatario	Codice fiscale medico firmatario
Nome medico firmatario	Nome medico
Cognome medico firmatario	Cognome medico
Struttura medico firmatario	Codice e descrizione struttura di appartenenza del medico firmatario
Codice e descrizione struttura del medico firmatario del piano	Codice e descrizione struttura del medico firmatario del piano
Tipologia struttura del medico firmatario del piano	Tipologia struttura medico firmatario (ASL/AO etc)
Presidio	Presidio di appartenenza del medico firmatario
Branca	Branca specialistica ambulatoriale



2.25 Report rilevazioni telemonitoraggio

L'attivazione del programma di telemonitoraggio coincide con la prima rilevazione registrata dalla IRT per ogni parametro indicato nel piano di telemonitoraggio.

REPORT RILEVAZIONI TELEMONITORAGGIO	
Contenuto	Descrizione
Codice identificativo del piano	Codice identificativo del piano
Codice identificativo assistito	Codice Fiscale/STP/ENI/altro che rappresenta l'assistito
Parametro	Parametro di cui devono essere effettuate le rilevazioni secondo il piano di telemonitoraggio prescritto
Data rilevazione	Data di prima rilevazione del parametro

2.26 Report settimanale rilevazioni telemonitoraggio

Le IRT generano un report settimanale contenente il numero di rilevazioni per ogni parametro presente nel piano di monitoraggio dell'assistito

REPORT SETTIMANALE RILEVAZIONI TELEMONITORAGGIO	
Contenuto	Descrizione
Codice identificativo del piano	Codice identificativo del piano
Codice identificativo assistito	Codice Fiscale/STP/ENI/altro che rappresenta l'assistito
Parametro 1	Parametro di cui devono essere effettuate le rilevazioni secondo il piano di telemonitoraggio prescritto
NumeroRilevazioni	Numero di rilevazioni per singolo parametro su base settimanale
Parametro 2	Parametro di cui devono essere effettuate le rilevazioni secondo il piano di telemonitoraggio prescritto
NumeroRilevazioni	Numero di rilevazioni per singolo parametro su base settimanale
Parametro N	Parametro 2
NumeroRilevazioni	Numero di rilevazioni per singolo parametro su base settimanale

2.27 Relazione finale per il telemonitoraggio/teleriabilitazione

RELAZIONE FINALE PRESTAZIONE DI TELEMONITORAGGIO/TELERIABILITAZIONE	
Contenuto Informativo	Descrizione
Codice identificativo del piano	Codice identificativo del piano
Cognome assistito	Cognome dell'assistito
Nome assistito	Nome completo dell'assistito (come risulta in anagrafe)
Codice identificativo dell'assistito	Codice Fiscale/STP/ENI/altro che rappresenta l'assistito
Sesso assistito	Genere dell'assistito
Data di nascita assistito	Data di nascita dell'assistito



RELAZIONE FINALE PRESTAZIONE DI TELEMONITORAGGIO/TELERIABILITAZIONE	
Contenuto Informativo	Descrizione
Comune di nascita assistito	Comune di nascita dell'assistito
Indirizzo di residenza dell'assistito	Indirizzo della residenza dell'assistito
CAP residenza assistito	CAP di residenza dell'assistito
Comune di residenza dell'assistito	Comune di residenza dell'assistito
Indirizzo di domicilio assistito	Indirizzo del domicilio dell'assistito
CAP domicilio assistito	CAP di domicilio dell'assistito
Comune di domicilio dell'assistito	Comune di domicilio dell'assistito
Descrizione Comune di residenza dell'assistito	Comune di residenza dell'assistito
Provincia di residenza dell'assistito	Provincia di residenza dell'assistito
Regione di residenza dell'assistito	Regione di residenza dell'assistito
Stato di residenza dell'assistito	Stato di residenza dell'assistito
Recapito telefonico assistito	Recapito telefonico dell'assistito (fisso e/o mobile)
e-mail assistito	Indirizzo e-mail dell'assistito
PEC assistito	Indirizzo PEC dell'assistito
Cognome medico refertante	Cognome del medico refertante
Nome medico refertante	Nome del medico refertante
Codice fiscale medico refertante	Codice Fiscale del medico refertante
Cognome medico firmatario	Cognome del medico firmatario
Nome medico firmatario	Nome del medico firmatario
Codice fiscale medico firmatario	Codice Fiscale del medico firmatario
Codice e descrizione dell'azienda sanitaria	Codice e descrizione dell'azienda sanitaria
Tipologia della struttura del medico firmatario	Tipologia struttura medico (ASL/AO etc)
Codice e descrizione del presidio	Codice e descrizione del presidio
Codice e descrizione dell'unità operativa	Codice e descrizione dell'unità operativa
Numero telefono Unità Operativa / CUP / Azienda Sanitaria	Numero di telefono dell'Unità Operativa / CUP / Azienda Sanitaria
Cognome altra figura tecnica coinvolta nell'esecuzione della procedura	Cognome altra figura tecnica coinvolta nell'esecuzione della procedura
Nome altra figura tecnica coinvolta nell'esecuzione della procedura	Nome altra figura tecnica coinvolta nell'esecuzione della procedura



RELAZIONE FINALE PRESTAZIONE DI TELEMONITORAGGIO/TELERIABILITAZIONE	
Contenuto Informativo	Descrizione
Codice fiscale altra figura tecnica coinvolta nell'esecuzione della procedura	Codice fiscale altra figura tecnica coinvolta nell'esecuzione della procedura
Cognome medico prescrittore	Cognome del medico prescrittore (medico del ruolo unico di assistenza primaria/PLS o Specialista)
Nome medico prescrittore	Nome del medico prescrittore (medico del ruolo unico di assistenza primaria/PLS o Specialista)
Codice fiscale medico prescrittore	Codice fiscale del medico prescrittore (medico del ruolo unico di assistenza primaria/PLS o Specialista)
Numero ricetta medica	Numero della ricetta medica
Data firma referto	Data di firma del referto
Codice CUP	Codice della prenotazione
Codici identificazione oggetti correlati	Codici per identificare eventuali oggetti associati al referto (es. ID PACS, Accession number, Studio DICOM).
Codice nosologico	Codice nosologico
Provenienza	Provenienza (es. PS, Reparto)
Tipologia Accesso	Tipologia di accesso (programmata / ad accesso diretto)
Disciplina	Disciplina specialistica ambulatoriale
Codice quesito diagnostico	Codice ICD9-CM del quesito diagnostico
Descrizione quesito diagnostico	Descrizione del quesito diagnostico.
Anamnesi	Descrizione testuale dell'anamnesi (quadro clinico)
Allergie	Eventuali allergie e fonti dichiarate
Precedenti esami eseguiti	Codice, descrizione, metodica e data di eventuali esami precedenti eseguiti dal paziente e ritenuti rilevanti al fine della formulazione diagnostica
Codice AIC/ATC farmaco	Codice AIC/ATC del farmaco o dei farmaci assunti nella terapia in atto
Descrizione terapia farmacologica	Descrizione terapia farmacologica
Esame obiettivo	Esame obiettivo
Codice prestazione eseguita	Codice della prestazione eseguita
Descrizione prestazione eseguita	Descrizione della prestazione eseguita.
Data prestazione eseguita	Data e ora della prestazione eseguita.
Codice procedura operativa	Codice della procedura operativa eseguita
Descrizione procedura operativa	Descrizione procedura operativa eseguita.
Quantità	Quantità
Modalità esecuzione procedura operativa	Descrizione modalità di esecuzione della procedura operativa. Rappresenta la declinazione pratica del come viene eseguita la procedura
Strumentazione utilizzata	Strumentazione utilizzata nel corso della procedura. Nel caso di telemonitoraggio/terleriabilitazione Indicare elenco degli strumenti utilizzati



RELAZIONE FINALE PRESTAZIONE DI TELEMONITORAGGIO/TELERIABILITAZIONE	
Contenuto Informativo	Descrizione
Parametri descrittivi della procedura	Parametri rilevanti al fine di caratterizzare la procedura. Nel caso di telemonitoraggio/teriaribilizzazione Indicare elenco dei parametri di cui si è richiesta la rilevazione, come da documento di richiesta/programmazione
Note	Note
Confronto con precedenti esami eseguiti	Confronto con precedenti esami eseguiti. Permette di riportare un confronto tra quanto emerso nel corso di precedenti esami eseguiti e quanto rilevato nel corso della/e procedura/e oggetto del referto.
Refertazione	Referto della/e prestazione/i, oggetto principale del referto.
Codice diagnosi	Codice diagnosi formulata sulla base di quanto emerso nel corso della prestazione
Descrizione diagnosi	Descrizione diagnosi formulata sulla base di quanto emerso nel corso della prestazione
Conclusioni	Conclusioni
Suggerimenti per il medico prescrittore	Suggerimenti per il medico prescrittore
Codice accertamento consigliato	Codice accertamento/i o prestazione/i consigliata/e da eseguire a seguito della prestazione
Descrizione accertamento consigliato	Descrizione accertamento/i o prestazione/i consigliata/e da eseguire a seguito della prestazione
Codice AIC/ATC farmaco	Codice AIC/ATC del farmaco o dei farmaci consigliato per la terapia farmacologica
Branca	Branca specialistica ambulatoriale
Descrizione terapia farmacologica consigliata	Descrizione della terapia farmacologica consigliata
Specialità dell'esame	Specialità dell'esame
Data e ora dell'osservazione	Data e ora dell'osservazione
Nome dell'indagine/analisi	Nome dell'indagine/analisi
Risultato della misurazione	Risultato della misurazione
Intervallo di riferimento	Intervallo di riferimento, se noto e rilevante
Codice interpretativo	Codice interpretativo, se noto e rilevante
Tipologia del campione	Tipologia del campione, se non già evidente dalla misurazione
Origine del campione	Origine del campione, se rilevante
Metodo di raccolta del campione	Metodo di raccolta del campione, se rilevante. Nel caso di telemonitoraggio indicare se manuale riferito da paziente/caregiver o automatico (integrazione strumentale)
Valori passati della stessa misurazione	Valori passati della stessa misurazione, se noti, insieme alle date di misura
Commento da parte del medico	Commento che il medico può inserire in merito alla analisi o al risultato
Immagine al supporto clinico	Immagine allegata o inserita all'interno del referto
Data e ora inizio telemonitoraggio	Data e ora inizio telemonitoraggio
Data e ora fine telemonitoraggio	Data e ora fine telemonitoraggio



TELEMEDICINA – INTEGRAZIONE SERVIZI EDS

Si riporta di seguito la tabella relativa ai servizi dell'EDS previsti dall'articolo 8 del presente decreto. L'allegato A del decreto EDS è integrato con i seguenti servizi.

SERVIZI EDS PER FINALITA' DI CURA (telemedicina)


Al paragrafo 5.2. dell'Allegato A del decreto EDS, dopo i servizi di: "Consultazione dei dati relativi alle prestazioni di telemedicina" è aggiunto il seguente:

Servizio	Descrizione del servizio	Finalità del trattamento	Attori	Dati trattati	Riferimento Normativo
Consultazione dei dati e documenti relativi alle prestazioni di telemedicina	<p>A valle della ricerca e selezione di uno specifico assistito, il professionista sanitario deve poter consultare le principali informazioni relative alle prestazioni sanitarie eseguite dall'assistito in telemedicina (tipologia di prestazione, data, quesito diagnostico, struttura sanitaria, medico specialista). Le informazioni visualizzabili dal professionista sono tutte quelle relative a prestazioni sanitarie in telemedicina.</p> <p>A seguito della richiesta, EDS elabora i dati e restituisce le informazioni pertinenti.</p> <p>Dalla visualizzazione della prestazione di interesse deve essere anche possibile visualizzare i documenti associati.</p> <p>Fermo restando il consenso dell'assistito, il professionista deve poter visualizzare esclusivamente i dati estratti dai documenti che l'assistito non ha oscurato.</p>	Cura e prevenzione	Professionalista, EDS, Anagrafe Consensi INI	<p>Identificativo assistito</p> <p>Tutti i dati EDS riferiti all'assistito, oggetto della richiesta</p> <p>Riferimenti ai documenti da cui sono stati estratti i dati</p> <p>Consenso assistito</p>	Articolo 13 e 14

SERVIZI EDS PER FINALITA' DI GOVERNO

Al paragrafo 5.6. dell'Allegato A del decreto EDS, dopo i servizi di: "Estrazione dati per finalità di governo (dati pseudonimizzati irreversibili)" ed "Estrazione dati per finalità di governo – mobilità (dati aggregati)", sono aggiunti i seguenti:

Servizio	Descrizione del servizio	Finalità del trattamento	Attori	Dati trattati	Riferimento Normativo
Estrazione dati per finalità di governo – programmazione delle prestazioni di telemedicina	<p>Gli Uffici delle Regioni e Province autonome, del Ministero della salute e di Agenas richiedono l'estrazione all'EDS dei dati pseudonimizzati estratti dai documenti generati dalle prestazioni erogate in telemedicina, delimitando l'estrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> su base temporale (es. anno corrente o intervallo temporale) 	Governo	MdS, Agenas e regioni e province autonome per i propri assistiti	Tutti i dati EDS riferiti alle prestazioni erogate in telemedicina, oggetto della richiesta	Articolo 16 DM EDS e articolo 8 decreto PNT



Servizio	Descrizione del servizio	Finalità del trattamento	Attori	Dati trattati	Riferimento Normativo
(dati pseudonimizzati)	<ul style="list-style-type: none"> su caratteristiche anagrafiche degli assistiti (es. sesso, classe di età, ASL di assistenza, etc.) su caratteristiche sanitarie degli assistiti (es. codici di esenzione, patologie in essere o pregresse, etc.) sulla tipologia di servizio minimo di telemedicina erogato; su caratteristica del regime di erogazione e assistenza. <p>EDS effettua le seguenti elaborazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> identifica gli assistiti corrispondenti ai parametri della richiesta sostituisce all'identificativo dell'assistito lo pseudonimo esclude dai dati da restituire tutti gli elementi identificativi diretti estrae i dati pertinenti, e li restituisce al richiedente 				
Estrazione dati per finalità di governo – monitoraggio delle prestazioni di telemedicina, anche per la valutazione del raggiungimento dei target e milestone (dati pseudonimizzati)	<p>Agenas, richiede l'estrazione all'EDS dei dati pseudonimizzati estratti dai documenti generati dalle Infrastrutture regionali di telemedicina (IRT), delimitando la richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> su base temporale (es. anno corrente o intervallo temporale) su caratteristiche anagrafiche degli assistiti (es. sesso, classe di età, ASL di assistenza, etc.) su base distrettuale (ASL di erogazione) sulla base delle prestazioni di telemedicina erogate sulla tipologia di servizio minimo di telemedicina erogato su caratteristica del regime di erogazione e assistenza. <p>EDS effettua le seguenti elaborazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> identifica gli assistiti corrispondenti ai parametri della richiesta sostituisce all'identificativo dell'assistito lo pseudonimo esclude dai dati da restituire tutti gli elementi identificativi diretti estrae i dati pertinenti, e li restituisce al richiedente 	Governo	Agenas	Tutti i dati EDS riferiti alle prestazioni erogate in telemedicina oggetto della richiesta	Articolo 16 DM EDS e articolo 8 decreto PNT
Estrazione dati per finalità di governo – individuazione e aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di telemedicina (dati pseudonimizzati)	<p>Agenas richiede l'estrazione all'EDS dei dati pseudonimizzati estratti dai documenti generati dalle Infrastrutture regionali di telemedicina (IRT), delimitando la richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> su base temporale (es. anno corrente o intervallo temporale) su caratteristiche anagrafiche degli assistiti (es. sesso, classe di età, ASL di assistenza, etc.) sulla base delle prestazioni di telemedicina erogate. sulla tipologia di servizio minimo di telemedicina erogato; 	Governo	Agenas	Tutti i dati EDS riferiti alle prestazioni erogate in telemedicina, oggetto della richiesta	Articolo 16 DM EDS e articolo 8 decreto PNT




Servizio	Descrizione del servizio	Finalità del trattamento	Attori	Dati trattati	Riferimento Normativo
pseudonimizzati)	<ul style="list-style-type: none"> su caratteristica del regime di erogazione e assistenza <p>EDS effettua le seguenti elaborazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> identifica gli assistiti corrispondenti ai parametri della richiesta sostituisce all'identificativo dell'assistito lo pseudonimo esclude dai dati da restituire tutti gli elementi identificativi diretti estrae i dati pertinenti, e li restituisce al richiedente 				
Estrazione dati per finalità di governo – valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment - HTA)	<p>Agenas, richiede l'estrazione all'EDS dei dati pseudonimizzati estratti dai documenti generati dalle Infrastrutture regionali di telemedicina (IRT), delimitando l'estrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> su base temporale (es. anno corrente o intervallo temporale) su caratteristiche anagrafiche degli assistiti (es. sesso, classe di età, ASL di assistenza, etc.) su base distrettuale (ASL di erogazione) sulla base delle prestazioni di telemedicina erogate <p>EDS effettua le seguenti elaborazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> identifica gli assistiti corrispondenti ai parametri della richiesta sostituisce all'identificativo dell'assistito lo pseudonimo esclude dai dati da restituire tutti gli elementi identificativi diretti estrae i dati pertinenti, e li restituisce al richiedente 	Governo	Agenas	Tutti i dati EDS riferiti agli assistiti, oggetto della richiesta	Articolo 16 DM EDS e articolo 8 decreto PNT



TELEMEDICINA – SERVIZI DELLA INT E DELLE IRT (PNT)**SOMMARIO**

1	Obiettivi del documento
2	Servizi della PNT
3	Servizi abilitanti della INT
3.1	Gestore soluzioni telemedicina
3.2	Glossario delle terminologie (Business Glossary)
3.2.1	Servizio Terminologico (Terminology Server)
3.2.2	Strumento di creazione contenuti (Authoring Tool)
3.2.3	Sistema di archiviazione librerie conoscenza clinica (Library Repository)
3.2.4	Linee di indirizzo, PDTA, Protocolli
3.3	Cruscotto per il Monitoraggio e la Reportistica
4	Servizi delle IRT
4.1	Servizi minimi di telemedicina
4.1.1	Televisita
4.1.2	Teleconsulto e Teleconsulenza
4.1.3	Telemonitoraggio e Telecontrollo
4.1.4	Teleassistenza
4.2	Servizi sui dati
5	Gestione degli accessi
5.1	Modalità di accesso
5.2	Profili di accesso



1 Obiettivi del documento

Il presente Allegato individua:

- i servizi offerti dalla PNT, composta dalla INT e dalle IRT;
- i soggetti abilitati all'accesso, le modalità e i profili di autorizzazione.

2 Servizi della PNT

La PNT è caratterizzata dai “servizi abilitanti”, erogati dalla INT e dai “servizi minimi di telemedicina” erogati dalle IRT. In particolare, i “servizi abilitanti” necessitano di essere implementati a livello nazionale, mentre i “servizi minimi di telemedicina” necessitano di essere implementati a livello regionale, dovendo raccordarsi in modo armonico con i sistemi digitali specifici di ogni Regione.

La Piattaforma nazionale di Telemedicina, in piena continuità con le linee d'indirizzo strategiche identificate da AgID nel Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, deve prevedere l'integrazione con i sistemi centrali dispiegati a livello nazionale previsti per il processo di transizione digitale dei servizi erogati dalla PA.

Si riporta di seguito un elenco, allo stato dell'arte, dei principali sistemi centrali con i quali la Piattaforma di Telemedicina Nazionale garantisce, ove necessario, la propria integrazione:

- Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID) / Carta d'Identità Elettronica (CIE)
- Fascicolo Sanitario Elettronico Nazionale
- Anagrafe Nazionale Assistiti (ANA)
- PagoPA
- Sistema Tessera Sanitaria
- Piattaforma Digitale Nazionale Dati
- Anagrafe nazionale dei consensi

3 Servizi abilitanti della INT

La INT crea un livello fondamentale di interoperabilità che garantisce standard comuni ai servizi abilitanti di telemedicina sviluppati dalle Regioni e Province autonome, valorizzando, integrando o completando il portafoglio di servizi. Attraverso la INT si promuovono l'innovazione e la trasformazione digitale dell'ecosistema nazionale e locale dei servizi sanitari.

I servizi abilitanti della INT sono:


3.1 Gestore soluzioni telemedicina

Il Gestore Soluzioni di Telemedicina (GST) è il modulo software che svolge il compito di assistere, nel Processo di Validazione, gli erogatori di servizi di telemedicina che interoperano con l'ecosistema sanitario digitale nazionale.

3.2 Glossario delle terminologie (Business Glossary)

Il Business Glossary è lo strumento in grado di raccogliere, descrivere e strutturare un insieme di cataloghi, linee di indirizzo, PDTA e protocolli che promuovono:

- uniformità nei processi clinici e di erogazione dei servizi;
- diffusione di terminologie comuni.



Il Business Glossary supporta i gruppi multidisciplinari nello studio delle linee di indirizzo, dei PDTA e dei protocolli, consentendo di strutturare i contenuti su una piattaforma altamente tecnologica e svilupparli secondo il linguaggio Health Level Seven (HL7) Clinical Quality Language (CQL), uno standard internazionale definito all'interno delle specifiche HL7 FHIR. Tale linguaggio supporta la logica implementativa Sistema di supporto alle decisioni cliniche (Clinical Decision Support System (CDSS)) che ha tra le sue principali caratteristiche quella di consentire sia la comprensione umana (human readable) che la processabilità da parte di strumenti digitali.

Moduli componenti il Business Glossary sono:

3.2.1 Servizio Terminologico (Terminology Server)

Terminology Server è il componente software per la creazione e la gestione delle risorse FHIR terminologiche (Sistemi di codifica (Codesystem), Insieme di valori (Valueset), Mappa concettuale (ConceptMapper)). Grazie ai previsti standard di interoperabilità, le Terminologie di riferimento Nazionale potranno agevolmente essere trasferite (e aggiornate) alle IRT e relative Soluzioni di Telemedicina.

3.2.2 Strumento di creazione contenuti (Authoring Tool)

Componente software per la creazione delle linee d'indirizzo, PDTA e processi che vengono pubblicate sul sistema di archiviazione Librerie Conoscenza Clinica (Library Repository). Lo strumento interagisce con il Servizio terminologico (Terminology Server) per l'utilizzo delle terminologie e l'Archivio delle librerie conoscenza clinica (Library Repository) per la pubblicazione in formato documentale FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources).

3.2.3 Sistema di archiviazione librerie conoscenza clinica (Library Repository)

Sistema di archiviazione FHIR delle risorse con cui sono modellate le linee guida, PDTA e protocolli.

3.2.4 Linee di indirizzo, PDTA, Protocolli

Il sistema di archiviazione (repository) delle linee guida contiene una raccolta di linee guida e protocolli che garantiscono uniformità nei processi, nell'identificazione di terminologie comuni e nella valutazione degli esiti clinici, per assicurare cure mediche di alta qualità ai pazienti anche in modalità remota.

3.3 Cruscotto per il Monitoraggio e la Reportistica

In questa sezione si possono visualizzare gli indicatori previsti e i risultati delle analisi osservative e predittive realizzate, in modo da monitorare l'utilizzo dei servizi di Televisita, Teleconsulto, Telemonitoraggio/Telecontrollo e Teleassistenza della Piattaforma Nazionale di Telemedicina.

In particolare, Agenas accede ad appositi servizi esposti dall'EDS, per il perseguimento delle finalità di monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina, ivi incluse la valutazione delle tecnologie sanitarie HTA (Health Technology Assessment), ai sensi dell'articolo 12, comma 15- duodecies, del decreto-legge n. 179 del 2012, nonché di valutazione del raggiungimento dei target e milestone, di cui alla Missione 6, Componente 1, PNRR, sub-investimento 1.2.3 "Telemedicina", e per la proposta di fissazione, di individuazione e di aggiornamento delle relative tariffe, ai sensi dell'articolo 12, comma 15-undecies, lett. g) e h), del decreto-legge n. 179 del 2012.

Per il perseguimento di tali finalità, Agenas accede ai servizi dell'EDS ed elabora giornalmente i dati estratti mediante la INT, al fine di produrre ed esporre appositi cruscotti che consentono di visualizzare i relativi indicatori anonimi

L'obiettivo delle elaborazioni dei dati effettuate dalla INT, senza meccanismi di persistenza di dati personali, è costituire uno strato abilitante l'efficientamento e l'omogeneizzazione di nomenclature,



tassonomie, codifiche nonché gestire in maniera coerente e puntuale la componente organizzativa per coordinare la varietà di attori coinvolti nei diversi casi d'uso.

4 Servizi delle IRT

L'ambiente regionale IRT è finalizzato a garantire una erogazione integrata e uniforme dei servizi minimi di telemedicina da parte delle diverse Aziende Sanitarie nel rispetto del trattamento dei dati da parte delle singole Aziende Sanitarie secondo le normative vigenti.

4.1 Servizi minimi di telemedicina

I servizi minimi che ogni IRT deve erogare sono i seguenti:

- televisita;
- teleconsulto/teleconsulenza;
- telemonitoraggio;
- teleassistenza.

Gli aspetti di protezione dei dati, anche legati alla sicurezza e all'integrità degli stessi, saranno disciplinati in apposite Linee Guida, redatte da Agenas, sulle quali sarà richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascun servizio minimo è composto da un set di micro-servizi logici che ne implementano il relativo perimetro funzionale.

Il micro-servizio viene classificato all'interno dei cluster: specifici, trasversali e opzionali, che consente a ciascuna regione di presentare una propria iniziativa regionale di telemedicina attraverso la progettazione di una soluzione modulare che possa adattarsi al proprio contesto organizzativo e tecnologico in continuità con i piani di ammodernamento e completamento dei sistemi regionali (es. realizzazione di CUP regionale, servizi di firma remotizzata, etc.).

Di seguito sono classificate le tipologie dei micro-servizi che caratterizzano il perimetro dei servizi minimi per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime di telemedicina:

- **Servizio essenziale (core):** componente applicativa essenziale per l'erogazione del servizio verso pazienti e personale sanitario.
- **Servizio complementare locale:** componente applicativa ausiliaria che completa il modello di servizio del contesto in cui è integrato. Questo insieme di servizi è demandato allo specifico contesto locale col quale i servizi minimi, erogati dalla IRT, si integrano e condividono i dati, adottando i modelli di interoperabilità standard definiti a livello nazionale (es. collaborazione applicativa mediante API REST, etc.).
- **Servizio sperimentale innovativo:** componente applicativa che si propone di arricchire i servizi minimi e complementari locali con funzionalità innovative abilitate da nuovi paradigmi tecnologici. Lo sviluppo e la sperimentazione di questi servizi possono essere affidati ai contesti locali con l'obiettivo, in caso di risultati soddisfacenti, di integrarli sulla IRT.

Di seguito viene fornita per ciascuno dei servizi minimi la descrizione dei soli micro-servizi essenziali.

4.1.1 Televisita

Il servizio minimo della televisita è un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza in tempo reale con il paziente, anche con il supporto di un *caregiver* ed è costituito dai micro-servizi, approfonditi nel seguito, che rappresentano l'insieme minimo di componenti applicative necessarie



per l'erogazione di prestazioni in regime di televisita al fine di soddisfare il perimetro funzionale descritto.


Micro-servizi essenziali core:

- *Gestione dei questionari (Survey management):*
La IRT adotta una componente applicativa per la creazione, somministrazione e analisi di moduli al fine di acquisire elementi di conoscenza oggettivi e soggettivi funzionali alla pratica clinica.
- *Motore di workflow:*
componente preposto alla digitalizzazione di processi e delle regole che permettano di personalizzare percorsi di gestione e terapia dei pazienti in funzione delle singole necessità sanitarie e dei diversi setting assistenziali.
- *Sistema di Video conferenza:*
Sistema di comunicazione multimediale per le video chiamate che permette di collegare da remoto il paziente con il professionista sanitario.
- *Sistema di gestione eventi e notifiche:*
Questo modulo consente agli utenti del processo - professionisti sanitari - di configurare i dettagli dei parametri che gestiscono e innescano gli allarmi per definire (mappare) le attività dei diversi utenti ingaggiati sulla IRT (ad esempio, il canale di notifica per lo specifico attore e la frequenza con la quale essere ingaggiati per completare compiti o condividere informazioni).
- *Arruolamento del paziente (Patient onboarding):*
La componente di arruolamento del paziente deve permettere di valutare e monitorare in maniera strutturata il livello di engagement e di qualità nell'esperienza d'uso della IRT, costituendo in questo modo un asset core per la definizione delle logiche evolutive del sistema; interviene altresì in una fase di formazione e partecipazione attiva del paziente e del caregiver durante l'utilizzo della IRT.
- *Messaggistica (Chat messaging)*
Sistema di messaggistica istantanea che consente una comunicazione asincrona o in tempo reale e la condivisione di file, senza persistenza di dati e documenti, adottando protocolli sicuri in termini di crittografia end to end delle conversazioni.

4.1.2 Teleconsulto e Teleconsulenza

Il servizio minimo del teleconsulto è un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza con uno o più medici per dialogare, anche tramite videochiamata, riguardo la situazione clinica di un paziente, basandosi primariamente sulla condivisione di tutti i dati clinici, i referti, le immagini, gli audio-video riguardanti il caso specifico. Il teleconsulto tra professionisti può svolgersi anche in modalità asincrona, quando la situazione del paziente lo permette in sicurezza. Quando il paziente è presente al teleconsulto, allora esso si svolge in tempo reale utilizzando le modalità operative analoghe a quelle di una televisita e si configura come una visita multidisciplinare.

La teleconsulenza, a differenza del teleconsulto, è un'attività sanitaria, non necessariamente medica ma comunque specifica delle professioni sanitarie, che si svolge a distanza ed è eseguita da due o più persone che hanno differenti responsabilità rispetto al caso specifico. Essa consiste nella richiesta di supporto durante lo svolgimento di attività sanitarie, a cui segue una videochiamata in cui il professionista sanitario interpellato fornisce all'altro, o agli altri, indicazioni per la presa di decisione e/o per la corretta esecuzione di azioni assistenziali rivolte al paziente. La teleconsulenza può essere



svolta in presenza del paziente, oppure in maniera differita. In questa attività è preminente l'interazione diretta tramite la videochiamata, ma è sempre necessario garantire all'occorrenza la possibilità di condividere almeno tutti i dati clinici, i referti e le immagini riguardanti il caso specifico. È un'attività su richiesta ma sempre programmata e non può essere utilizzata per surrogare le attività di soccorso.

I micro-servizi, di cui sono costituiti il teleconsulto e la teleconsulenza, approfonditi nel seguito, rappresentano l'insieme minimo di componenti applicative necessarie per l'erogazione della prestazione stessa, al fine di soddisfare il perimetro funzionale descritto.

Micro-servizi essenziali core:

- *Gestione lista di lavoro*

Il modulo di teleconsulto gestisce la lista di lavoro dei singoli operatori sanitari al fine di poter identificare in ogni fascia della propria agenda con quali pazienti dover interagire e quali tipologie di prestazioni devono essere fornite. *Motore di workflow*. I dettagli circa la descrizione del micro-servizio sono riportati nel paragrafo relativo alla televisita.

- *Sistema di videconferenza*

I dettagli circa la descrizione del micro-servizio sono riportati nel paragrafo relativo alla televisita.

- *Messaggistica (Chat messaging)*

I dettagli circa la descrizione del micro-servizio sono riportati nel paragrafo relativo alla televisita.

- *Arruolamento del paziente (Patient onboarding)*

I dettagli circa la descrizione del micro-servizio sono riportati nel paragrafo relativo alla televisita.

- *Sistema di gestione eventi e notifiche*

I dettagli circa la descrizione del micro-servizio sono riportati nel paragrafo relativo alla televisita.

- *Definizione di secondo parere (Second opinion)*

Il servizio di definizione di un secondo parere permette di implementare la principale funzionalità del servizio di teleconsulto ovvero di permettere al medico curante di ricavare, tramite l'ingaggio di uno specialista medico, un secondo parere autorevole circa un determinato argomento connesso al percorso di cura del paziente.

4.1.3 Telemonitoraggio e Telecontrollo

Il telemonitoraggio è una modalità operativa della telemedicina che consente il rilevamento e la trasmissione a distanza di parametri vitali e clinici in modo continuo, per mezzo di sensori che interagiscono con il paziente (tecnologie biomediche con o senza parti da applicare). Il set di tecnologie a domicilio, personalizzato in base alle indicazioni fornite dal medico, deve essere connesso costantemente al sistema software che raccoglie i dati dei sensori, li integra se necessario con altri dati sanitari e li mette a disposizione degli operatori del servizio di Telemedicina in base alle modalità organizzative stabilite. I dati devono sempre comunque essere registrati in locale presso il paziente e resi disponibili all'occorrenza, per maggiore garanzia di sicurezza. Il sistema di telemonitoraggio, che può essere integrato dal telecontrollo medico e affiancato dal teleconsulto specialistico, è sempre inserito all'interno del sistema di Telemedicina che garantisce comunque l'erogazione delle prestazioni sanitarie necessarie al paziente. L'obiettivo del telemonitoraggio è il controllo nel tempo dell'andamento dei parametri rilevati, permettendo sia il rilevamento di parametri



con maggiore frequenza e uniformità di quanto possibile in precedenza, sia la minore necessità per il paziente di eseguire controlli ambulatoriali di persona.

Il Telecontrollo medico, a differenza del telemonitoraggio, costituisce una modalità operativa della telemedicina che consente il controllo a distanza del paziente. Tale attività è caratterizzata da una serie cadenzata di contatti con il medico, che pone sotto controllo l'andamento del quadro clinico, per mezzo della videochiamata in associazione con la condivisione di dati clinici raccolti presso il paziente, sia prima che durante la stessa videochiamata. Questo per patologie già diagnosticate, in situazioni che consentano, comunque, la conversione verso la visita di controllo tradizionale in tempi consoni a garantire la sicurezza del paziente e in ogni caso sempre sotto responsabilità del medico che esegue la procedura.

I micro-servizi, di cui sono costituiti il telemonitoraggio e il telecontrollo sono composti dai micro-servizi, approfonditi nel seguito, che rappresentano l'insieme minimo di componenti applicative necessarie per l'erogazione di prestazioni in regime di telemonitoraggio e di telecontrollo, al fine di soddisfare il perimetro funzionale descritto.

Micro-servizi essenziali core:

- *Definizione percorso di cura*

Il servizio permette al medico di inserire il paziente all'interno di uno specifico processo di monitoraggio dei parametri clinici rilevati da remoto; tale percorso viene personalizzato dal personale sanitario qualificato in maniera flessibile in base alle opzioni messe a disposizione dal motore di *workflow*.

- *Motore di workflow*

I dettagli circa la descrizione del micro-servizio sono riportati nel paragrafo relativo alla televisita.

- *Validazione qualità dei dati*

Il servizio permette di validare la qualità dei dati trasmessi dai dispositivi medici verso la IRT relativa. Questo componente agisce in maniera coerente con i sistemi di codifiche e le *policy* definite a livello centrale, che identificano una serie di controlli di qualità e integrità del set informativo richiesto all'interno dei percorsi di monitoraggio da remoto.

- *Video Conferenza*

I dettagli circa la descrizione del micro-servizio sono riportati nel paragrafo relativo alla televisita.

- *Configuratore Dispositivi Medici*

Ogni utente autorizzato alla definizione di un piano di telemonitoraggio accede ad un componente applicativo mediante il quale poter configurare i dispositivi medici che compongono il kit che è consegnato in dotazione al paziente. In particolare, il configuratore, permette al personale sanitario di definire le soglie di allarme per ciascuna rilevazione, nonché la loro frequenza e i diversi intervalli che determinano possibili livelli critici. La configurazione del dispositivo trasferisce le logiche cliniche con cui viene costruito il piano terapeutico in un programma di raccolta dati strutturato che permette di definire l'andamento del piano terapeutico assegnato al paziente e valutarne quantitativamente i progressi nel corso del tempo.

- *Formazione paziente/caregiver*

Un componente di formazione che consente agli attori non clinici, quali paziente e caregiver, di poter prendere confidenza con la *user journey* pensata per loro e di comprendere come



poter contribuire in maniera attiva al percorso di cura nel quale sono coinvolti (i.e. empowerment di paziente e caregiver).

- *Gestione dei questionari (Survey management)*

I dettagli circa la descrizione del micro-servizio sono riportati nel paragrafo relativo alla televisita.

- *Case manager*

Il servizio permette all'attore designato di seguire e monitorare lo stato di avanzamento del piano terapeutico definito per il paziente. Il componente permette quindi il monitoraggio e la gestione completa del singolo paziente preso in carico, sia analizzandone i dati clinici e associati al caso sia al tempo stesso, rispettando le regole organizzative del contesto in cui la IRT viene dispiegata, identificando le azioni da mettere in pratica per erogare i servizi assistenziali previsti dal percorso di cura definito dall'equipe medica.

- *Sistema di gestione eventi e notifiche*

I dettagli circa la descrizione del micro-servizio sono riportati nel paragrafo relativo alla televisita.

- *Messaggistica (Chat messaging)*

I dettagli circa la descrizione del micro-servizio sono riportati nel paragrafo relativo alla televisita.

4.1.4 Teleassistenza

La teleassistenza è un atto professionale di pertinenza delle professioni sanitarie e si basa sull'interazione a distanza tra il professionista e paziente/caregiver per mezzo di una videochiamata, alla quale si può, all'occorrenza aggiungere la condivisione di dati, referti o immagini. Il professionista che svolge l'attività di Teleassistenza può anche utilizzare idonee app per somministrare questionari, condividere immagini o video tutorial su attività specifiche. Lo scopo è quello di agevolare il corretto svolgimento di attività assistenziali, eseguibili prevalentemente a domicilio. La teleassistenza è per lo più programmata e ripetibile in base a specifici programmi di accompagnamento del paziente.

Il servizio minimo della teleassistenza è costituito dai micro-servizi, approfonditi nel seguito, che rappresentano l'insieme minimo di componenti applicative necessarie per l'erogazione di prestazioni in regime di teleassistenza al fine di soddisfare il perimetro funzionale descritto.

Micro-servizi essenziali core:

- *Gestione dei questionari*

I dettagli circa la descrizione del micro-servizio sono riportati nel paragrafo relativo alla televisita.

- *Definizione percorso di cura*

I dettagli circa la descrizione del micro-servizio sono riportati nel paragrafo relativo al telemonitoraggio.


- *Arruolamento del paziente (Patient onboarding)*

I dettagli circa la descrizione del micro-servizio sono riportati nel paragrafo relativo alla televisita.

- *Video conferenza*

I dettagli circa la descrizione del micro-servizio sono riportati nel paragrafo relativo alla televisita.

- *Motore di workflow*



I dettagli circa la descrizione del micro-servizio sono riportati nel paragrafo relativo alla televisita.

- *Sistema di gestione eventi e notifiche*

I dettagli circa la descrizione del micro-servizio sono riportati nel paragrafo relativo alla televisita.

- *Gestione del gruppo multiprofessionale di cura*

Servizio essenziale che permette di gestire l'intero gruppo multiprofessionale coinvolto nel processo di teleassistenza. Spesso è necessario identificare più attori clinici coinvolti nel percorso di assistenza, pertanto la IRT deve garantire di definire per ognuno degli attori ingaggiati il ruolo ed eventuali task associati. In questo micro-servizio sono inoltre implementate delle logiche di arruolamento del personale da parte di Aziende Sanitarie Locali al fine di poter gestire in maniera corretta il carico di lavoro e di programmare così gli interventi da erogare in regime di telemedicina.

- *Messaggistica (Chat messaging)*

I dettagli circa la descrizione del micro-servizio sono riportati nel paragrafo relativo alla televisita.

- *Supporto caregiver*

Il servizio di supporto caregiver permette di sviluppare una serie di funzionalità che abilitano il caregiver ad erogare assistenza in maniera complementare a quanto svolto dal personale sanitario. Il caregiver ha, inoltre, la possibilità di accedere ad un set di indicatori che, in maniera coerente con il ruolo che viene individuato nel percorso di cura da parte del medico, gli consente di verificare in maniera preliminare lo stato di avanzamento del percorso di presa in carico e al tempo stesso di effettuare delle segnalazioni asincrone nel caso vengano ravvisate delle anomalie rispetto alla programmazione definita. All'interno del modulo di supporto è inoltre possibile riversare dei contenuti formativi che valorizzino l'azione di supporto del caregiver stesso; tali contenuti devono essere raggiungibili mediante un canale digitale dedicato a questo attore (ad esempio, *MobileApp*).

Si precisa che l'elenco dei microservizi (core) è fornito a titolo esemplificativo e non esaustivo, e potrà essere soggetto a integrazioni e aggiornamenti in base alle necessità operative e strategiche della PNT.

4.2 Servizi sui dati

Al fine di supportare il processo di cura, i professionisti sanitari che hanno già effettuato l'accesso alle IRT, con le modalità indicate nei paragrafi 5 e seguenti, possono accedere mediante le stesse anche al FSE e all'EDS, secondo i rispettivi profili autorizzativi previsti dalla normativa di riferimento (dm FSE e dm EDS).

5 Gestione degli accessi

I titolari dei trattamenti necessari a consentire l'identificazione del soggetto che accede alla IRT sono i provider SPID e CIE. Relativamente alla fase di autenticazione e autorizzazione all'accesso sono titolari dei trattamenti, per le IRT sono la regione di erogazione per i professionisti sanitari e la regione di assistenza per gli assistiti, mentre per la INT è Agenas.



I titolari designano gli amministratori di sicurezza deputati alle attività di autorizzazione, di gestione dei privilegi e di profilazione dell'utente della propria organizzazione.

I soggetti che accedono alle IRT e alla INT sono tenuti ad utilizzare idonee modalità di accesso per essere autenticati dal sistema, come descritto al paragrafo successivo.

La gestione degli accessi alle informazioni presenti nelle IRT e nella INT richiede l'individuazione di livelli di visibilità per ciascuna categoria di professionisti e operatori sanitari strettamente connesse con le funzioni agli stessi attribuite.

Tali livelli devono essere espressi definendo il ruolo dei soggetti che si prevede possano accedere alle IRT e alla INT.

L'attività di autorizzazione deve essere effettuata da un sistema di gestione dei privilegi di natura modulare che, basandosi su una preventiva classificazione delle informazioni presente nelle IRT e nella INT, attribuisca al soggetto le opportune autorizzazioni.

L'operazione di profilazione deve essere effettuata preventivamente all'accesso alle funzionalità delle IRT e della INT, in modo tale da rendere disponibili tali funzionalità esclusivamente a chi ne abbia il diritto, derivante dal ruolo ricoperto.

Infine, la verifica dei diritti di autorizzazione per l'accesso a specifiche informazioni presenti nelle IRT e nella INT deve essere svolta analizzando politiche di accesso opportunamente predefinite nel rispetto della normativa vigente.

5.1 Modalità di accesso


L'accesso alle IRT e alla INT prevede le seguenti fasi sequenziali:

- preliminare registrazione del soggetto, che comprende l'identificazione personale e i contesti operativi. Il processo avviene esclusivamente attraverso strumenti in conformità all'articolo 64 del CAD e alle disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali. L'accesso è garantito tramite l'utilizzo di un protocollo sicuro allo stato dell'arte;
- attribuzione del profilo da parte dell'amministratore di sicurezza competente;
- identificazione e autenticazione del soggetto.

Un soggetto che intende accedere alle informazioni disponibili nelle IRT e nella INT deve in primo luogo essere registrato a sistema. Questa operazione richiede l'individuazione della identità del soggetto e di ulteriori attributi per identificare i contesti operativi (quali ad esempio il suo ruolo, l'organizzazione a cui afferisce, ecc.). A conclusione di tale processo, il soggetto deve essere associato ad uno specifico profilo di accesso.

La fase di identificazione e autenticazione, e quindi della determinazione dell'identità, del ruolo e degli attributi integrativi del soggetto, deve essere svolta nella Struttura, Regione e PP.AA per ciò che riguarda le IRT e da AGENAS per l'accesso alla INT per gli ambiti di competenza adoperando esclusivamente le modalità di accesso e gli strumenti di cui all'articolo 64 del CAD, garantendo Livello di Garanzia pari almeno a 2 (L2) – Level of Assurance – relativamente allo strumento di identità digitale.

Nelle more della definizione del quadro di garanzie e regole delle identità SPID ad uso professionale, è ammesso l'utilizzo di identità SPID ad uso personale escludendo l'uso di dati personali attinenti alla



sfera privata del soggetto (es. e-mail e numero di cellulare personali, domicilio privato) forniti ai Service Provider.

L'infrastruttura di Identity e Access Management censisce direttamente le utenze, accogliendo flussi di autenticazione e autorizzazione, per l'assegnazione dei certificati client di autenticazione, delle credenziali di autenticazione a 2 fattori e delle risorse autorizzative.

Per la gestione dei certificati deve essere garantita:

- la presenza di almeno un servizio per fornire, da parte della CA, lo stato di revoca dei certificati client emessi, ad esempio tramite servizio OCSP e/o CRL esposti sulla rete su cui sono attestati i servizi acceduti;

- la presenza di processi operativi e tecnici per la gestione degli eventi di compromissione delle chiavi/certificati client che permettano di cambiare celermente lo stato di validità di tali certificati (ad es. "entro un'ora dalla ricezione della notifica di compromissione della chiave/certificato client") e diffondere contestualmente lo stato di validità tramite i servizi OCSP e/o CRL in tempi ragionevoli (ad es. "entro un'ora dal cambio di stato del certificato");

- l'obbligo, da parte dei servizi/sistemi esposti, di verificare lo stato di revoca dei certificati client di mutua autenticazione a ogni instaurazione di comunicazione, tramite interrogazione dei già menzionati servizi OCSP e/o CRL.

In considerazione dell'articolazione della PNT in IRT e INT, saranno presenti diverse organizzazioni/enti responsabili ciascuno per la propria CA, in termini procedurali e tecnici; a ciascuna CA si applicano le medesime misure di sicurezza già indicate per gli altri sistemi trattati, prevedendo il possibile utilizzo di un dispositivo HSM per proteggere le chiavi private della Certification Authority, dell'eventuale servizio OCSP, del servizio che firma la CRL se differente dalla CA.

L'autenticazione dei sistemi applicativi terzi in uso a livello locale verso le IRT e la INT avviene attraverso certificato client con mutua autenticazione. Il certificato viene emesso dalla Certification Authority con un sistema di crittografia asimmetrica a chiave pubblica/privata, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida Funzioni Crittografiche emanate da ACN. La gestione e la conservazione del certificato client sono di esclusiva responsabilità del soggetto cui è stato assegnato. La CA delle IRT e della INT provvede a gestire i certificati per la mutua autenticazione dei server che, laddove previsti, i certificati digitali per gli accessi in modalità di autenticazione forte; la CA permette l'utilizzo di Certificati Pubblici per i servizi/server esposti.

La gestione dei profili di autorizzazione è effettuata dagli amministratori di sicurezza; l'accesso da parte degli amministratori avviene mediante la componente IAM e PAM.

Gli amministratori di sicurezza si autenticano alle funzioni a loro dedicate con metodi di autenticazione forte.

L'amministratore della sicurezza è nominato tra gli incaricati del trattamento.

L'infrastruttura IAM non permette a nessun utente di effettuare accessi multipli contemporanei utilizzando le proprie credenziali.




Nell'ambito delle procedure di autenticazione informatica mediante uno dei predetti sistemi di autenticazione, sono acquisiti esclusivamente il codice fiscale, il nome e il cognome del soggetto che effettua l'accesso, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento UE 2016/679.

5.2 Profili di accesso

I profili di accesso ai documenti ed ai dati presenti nell'FSE e nell'EDS, attraverso i servizi resi disponibili dalle IRT, per l'assistito e per i professionisti sanitari, per finalità di cura, sono individuati nella normativa di riferimento (DM FSE 2.0 e DM EDS).

I profili di accesso alle informazioni generate dalle IRT sono definiti in funzione del ruolo che ciascun soggetto assume. Tali ruoli, in sede di prima applicazione, sono elencati di seguito:

- Assistito: soggetto che usufruisce di servizi sanitari e socio-sanitari;
- Medico ed altri dirigenti sanitari (Odontoiatra, farmacista, biologo, psicologo, chimico, fisico): professionisti che hanno in cura gli assistiti e che operano nell'ambito dei servizi sanitari delle Strutture del sistema sanitario e socio-sanitario, inclusi i medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e/o su base oraria, i Pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali, etc.;
- Infermiere/Ostetrica: esercente la professione sanitaria infermieristica o esercente la professione sanitaria ostetrica, che erogano o partecipano alla erogazione delle prestazioni in telemedicina;
- Professioni tecnico sanitarie (Tecnico Sanitario di Radiologia Medica; Tecnico di Neurofisiopatologia): gli esercenti le professioni tecnico sanitarie che operano nell'ambito dei servizi sanitari delle strutture del sistema sanitario e socio-sanitario ed erogano o partecipano alla erogazione delle prestazioni in telemedicina;
- Professioni sanitarie assistenziali e della riabilitazione (Dietista, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista - Assistente di Oftalmologia, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, Tecnico Riabilitazione Psichiatrica): gli esercenti le professioni sanitarie che operano nell'ambito dei servizi sanitari delle strutture del sistema sanitario e socio-sanitario ed erogano o partecipano alla erogazione delle prestazioni in telemedicina;
- Personale Amministrativo: persona che opera presso le strutture del sistema sanitario e socio-sanitario (es. AO, ASL, medico del ruolo unico di assistenza primaria) con mansioni amministrative.



Accesso in consultazione delle IRT per la finalità di diagnosi, cura, riabilitazione

Dati	Medico e altri dirigenti sanitari	Infermiere/Ostetrica	Professioni tecnico sanitarie	Professioni sanitarie assistenziali e della riabilitazione	Personale Amministrativo*	Assistito
Dati identificativi e amministrativi dell'assistito	SI	SI	SI	SI	SI*	SI
Prescrizione ed erogazione televisita, teleassistenza e telemonitoraggio ai sensi del d.m. 2 novembre 2011, richiesta	SI	SI	SI	SI	SI	SI
richiesta di teleconsulto	SI	-			-	SI
referto di specialistica per la televisita	SI	-	SI	SI	-	SI
relazione collaborativa, per il teleconsulto/teleconsulenza	SI	SI	SI	SI	-	SI
relazione clinico-assistenziale conclusiva per la teleassistenza	SI	SI	SI	SI	-	SI
tesserino dispositivi per il telemonitoraggio/tele riabilitazione	SI	SI			-	SI
piano di telemonitoraggio/tele riabilitazione e teleassistenza	SI	SI			-	SI
Report delle rilevazioni di telemonitoraggio	SI	SI			-	SI
relazione finale prestazione di telemonitoraggio/tele riabilitazione	SI	SI			-	SI

*Il personale amministrativo accede limitatamente ai dati amministrativi.



TELEMEDICINA - MISURE DI SICUREZZA PNT

Il presente allegato individua e specifica le misure di sicurezza indicate all'art. 15 del Decreto, ed adottate dalla Piattaforma nazionale di telemedicina (intesa come insieme dell'Infrastruttura nazionale di telemedicina (INT) e delle Infrastrutture regionali di telemedicina (IRT)).

Le misure di sicurezza espresse di seguito, ai punti da 1 a 5, si intendono applicabili alla Piattaforma nazionale di telemedicina nella sua interezza, sia alle IRT che alla INT.

Ai punti successivi sono espressamente indicate le misure specifiche rispettivamente per le componenti IRT, per la INT e per il nodo di interoperabilità della telemedicina (NIT).

L'implementazione delle misure di sicurezza di cui al presente allegato avviene nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti, nonché seguendo le linee guida e le raccomandazioni emanate periodicamente dagli enti preposti a livello nazionale ed europeo, tra cui il Garante per la Protezione dei Dati Personali, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), assicurando così una gestione dei dati conforme alle migliori pratiche e agli standard di sicurezza più aggiornati.

Al riguardo, in particolare l'applicazione del Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione n. 21007, adottato dall'ACN il 27 giugno 2024, determina la necessità di:

- 1) operare la classificazione per la Piattaforma Nazionale di Telemedicina (PNT), articolata, come precisato nell'articolo 2 dello schema di decreto, nella Infrastruttura Nazionale di Telemedicina (INT) e nelle Infrastrutture Regionali di Telemedicina (IRT), tenendo presente che la titolarità della prima viene attribuita ad Agenas, mentre la titolarità delle seconde fa capo alle Regioni e alle Province autonome;
- 2) prevedere un coerente livello di adeguamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud delle Amministrazioni utilizzati per l'erogazione dei servizi digitali di cui al punto 1;
- 3) prevedere un coerente livello di adeguamento per le infrastrutture dei servizi cloud e di qualifica dei servizi cloud dei fornitori utilizzati per l'erogazione dei servizi digitali di cui al punto 1.

1. Architettura della PNT

Date le caratteristiche e la necessità di scambio di informazioni, la Piattaforma Nazionale di Telemedicina è basata su protocolli standard nel settore sanitario e su un'architettura cloud multi-tenant:

- Utilizza gli standard di riferimento, e loro evoluzioni tecniche, per definire in modo unificato il formato e l'organizzazione dei dati scambiati nelle interazioni tra le applicazioni;
- Attua forme di cooperazione applicativa tra sistemi;
- Prevede una architettura di sicurezza specifica per la gestione dei dati personali trattati;
- A livello infrastrutturale, è costituita da:
 - Server: Questi sono computer che archiviano ed elaborano dati. Possono essere server fisici (hardware reale) o virtuali (simulati su hardware fisico).
 - Rete: la connessione che collega tutti i dispositivi e i server insieme. Assicura che i dati possano essere inviati e ricevuti tra i vari componenti dell'infrastruttura.
 - Software: Include i programmi e i servizi che gestiscono l'archiviazione, l'elaborazione e la distribuzione dei dati. Questi possono includere sistemi operativi, software di gestione delle risorse e strumenti di sicurezza.



2. Misure idonee a garantire la continuità del servizio

A garanzia della continuità operativa del servizio sono previste procedure idonee a definire tempi e modi per salvaguardare l'integrità e la disponibilità dei dati e consentire il ripristino dei sistemi in caso di eventi che li rendano temporaneamente inutilizzabili.

In particolare, per quel che riguarda la sicurezza dei dati custoditi, sono previsti:

- aggiornamenti dei *software*, secondo i rilasci previsti dalle case produttrici a seguito di interventi di manutenzione;
- configurazioni delle basi di dati per consentire un ripristino completo delle informazioni senza causarne la perdita di integrità, riservatezza e disponibilità;
- configurazioni cloud che garantiscono la continuità operativa tramite le Availability Zone definite sia per la INT sia per le IRT e puntualmente definite nei relativi documenti tecnici di progetto;
- procedure per il salvataggio periodico dei dati (*backup*);
- procedure per il *data recovery*;
- procedure per la verifica dell'efficacia sia del *backup* che del possibile, successivo, ripristino.

3. Misure idonee a garantire la protezione dei dati

Per garantire la protezione del patrimonio informativo sono previste misure di sicurezza fisica, logica ed organizzative idonee a salvaguardare l'integrità, la disponibilità delle informazioni, in particolare la definizione delle predette misure terrà conto di quanto indicato dai Considerando n. 84, 89, 90 e 91 del Regolamento Generale per la Protezione dei dati (GDPR) nella parte che invita allo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima dell'avvio del trattamento.


L'accesso ai dati avviene previo superamento di procedure di autenticazione informatica basate sui sistemi nazionali SPID, CIE e TS-CNS, sia per i cittadini che per gli operatori, come previsto dalla normativa vigente. Vengono gestiti i dati che consentono di garantire l'applicazione di misure di sicurezza fisica, logica ed organizzative idonee a salvaguardare l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati definito nell'articolo 5 del GDPR.

I titolari adottano misure idonee ad attenuare il rischio connesso all'utilizzo fraudolento di identità digitali, suscettibili di comportare accessi abusivi e non autorizzati ai diversi sistemi e servizi.

In particolare anche in relazione a quanto sopra evidenziato, la INT e le IRT prevedono sempre un'autenticazione a due fattori con utilizzo di un codice OTP.

Le misure sono periodicamente aggiornate sulla base delle evidenze che emergono dall'analisi dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati e prevedono:

- cifratura dei dati (at rest e in transit) mediante algoritmi robusti allo stato dell'arte tecnologico;
- cifratura dell'infrastruttura;
- isolamento logico della rete con tecniche di microsegmentazione e protezione perimetrale;
- tecniche di virtual patching infrastrutturale e applicativa;
- autenticazione e profilazione degli utenti;
- controllo dell'accesso alle applicazioni ed ai dati;
- protezione e limitazione degli accessi amministrativi all'infrastruttura;
- integrità dei messaggi scambiati;
- monitoraggio di sicurezza della rete.



Le misure di sicurezza sono realizzate, nel rispetto della normativa vigente in termini di protezione dei dati e tenendo conto delle evoluzioni tecnologiche, con:

- applicazione di modelli strutturati di gestione delle chiavi crittografiche, anche garantite da tecnologie quali Hardware Security Module (HSM), nel rispetto del Regolamento cloud per la trattazione rispettivamente di dati critici o strategici;
- strumenti IDS (Intrusion Detection System) e IPS (Intrusion Prevention System) collocati nei punti di accesso alla rete e su ogni nodo della stessa al fine di consentire l'identificazione e il blocco di attività ostili, ostacolando l'accesso da parte di soggetti non identificati e permettendo una reazione automatica alle intrusioni;
- soluzioni di controllo del traffico tra le reti (sistemi firewall);
- soluzione di firewall applicativo (WAF e API security);
- specifici prodotti antivirus ed antimalware;
- utilizzo di uno strumento di controllo e monitoraggio per l'accesso degli amministratori di sistema;
- utilizzo di componenti di Transparent Data Encryption (TDE) per proteggere i dati da utilizzi non autorizzati;
- funzioni di crittografia simmetrica e asimmetrica;
- hardening di sicurezza dei sistemi operativi (controllo accessi, *logging*, etc.);
- sistema di tracciatura delle operazioni di accesso (sia tramite funzioni applicative o tramite accesso diretto), al fine di permettere l'individuazione di eventuali anomalie;
- utilizzo di soluzioni di Threat Intelligence;
- realizzazione periodica di attività di sicurezza preventiva;
- monitoraggio degli eventi di sicurezza e gestione di possibili incidenti anche mediante utilizzo di SIEM (Security Information and Event Management) e SOAR (Security orchestration, automation and response);
- realizzazione di un processo ricorrente di analisi del rischio finalizzato anche alla revisione della DPIA.

4. Tecniche e modalità di elaborazione dei dati


A fronte delle richieste formulate dalla INT, relativamente ai dati delle prestazioni di telemedicina, il processo di pseudonimizzazione è effettuato dall'EDS, secondo le modalità previste nel decreto EDS e nei relativi allegati tecnici.

Durante il processo di elaborazione *near real time*¹ automatico, effettuato dai moduli preposti interni della INT, i dati pseudonimizzati estratti dall'EDS sono elaborati al fine di predisporre gli indicatori anonimi da pubblicare sui cruscotti di monitoraggio.

¹ Definizione di Tempo tecnico e di esecuzione del processo di elaborazione dei dati della INT

Le elaborazioni eseguite dai moduli dedicati interni della INT per il calcolo degli indicatori sono di tipo Near Real Time; ovvero sono effettuate esclusivamente da sistemi automatici che svolgono le fasi di raccolta, preparazione, trasmissione, elaborazione, interpretazione, rappresentazione e archiviazione degli indicatori;

Tale processo viene eseguito in sequenza, in modo automatico, senza intervento umano e 1 volta nelle 24 ore. Secondo le migliori pratiche del settore, al fine di garantire la continuità operativa e la qualità delle performance dei sistemi tale processo di aggiornamento viene normalmente eseguito nelle ore notturne.



Le predette elaborazioni prevedono trattamenti di aggregazione e una verifica puntuale del rispetto di specifiche delle regole di clusterizzazione, al fine di garantire che nessun risultato delle predette elaborazioni possa essere riconducibile ad un singolo individuo (cardinalità uno), indipendentemente dal livello o dalla dimensione di analisi.

5. Trattamenti

I dati saranno trattati, nel rispetto dei criteri di non riconducibilità, come segue:

Principio di Separazione: i dati clinici saranno separati dai dati amministrativi e vengono gestiti in maniera indipendente da componenti dedicati. Questo permette il disaccoppiamento tra dati rendendo le informazioni sicure e non decodificabili.

Cifratura dei dati: sono applicati sistemi di cifratura dei dati a molteplici livelli e previsti modelli strutturati di gestione delle chiavi crittografiche.

Protezione delle chiavi crittografiche: per la sicurezza del ciclo vitale della chiave crittografica saranno applicati modelli strutturati di gestione delle chiavi crittografiche, in particolare per la INT, utilizzando un Hardware Security Module (HSM), garantendo la protezione di tutti i dati della INT.

Attraverso l'impiego di questi dispositivi specializzati, che rendono virtualmente impossibile l'accesso non autorizzato, si contribuisce a preservare la riservatezza e l'integrità delle informazioni più critiche, delle applicazioni e dell'infrastruttura.

I dati e gli indicatori sono archiviati su dispositivi di storage specializzati e rispettano le disposizioni emanate dagli enti preposti a livello nazionale ed europeo come Garante della protezione dei dati personali, ACN, AGID. Per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati sono utilizzate le seguenti tecnologie:

- **Dischi rigidi virtuali:** sono file di immagine di disco che possono essere caricati su macchine virtuali per archiviare dati e applicazioni;
- **Storage a blocchi:** usato per archiviare grandi quantità di dati, come file di grandi dimensioni o database. Viene suddiviso in blocchi e accessibile tramite connessioni di rete;
- **Storage ad oggetti:** per archiviare grandi quantità di dati non strutturati, come file multimediali, documenti o backup. Questo tipo di storage organizza i dati in oggetti e fornisce un'interfaccia di programmazione (API) per l'accesso;
- **Archiviazione di tipo file:** simile all'archiviazione su server tradizionali, consente di archiviare e accedere ai dati utilizzando i protocolli standard NFS (Network File System) e SMB (Server Message Block) garantendo i successivi eventuali adeguamenti tecnologici;
- **Archiviazione ibrida:** questa è una combinazione di archiviazione locale e archiviazione cloud.

6. Registrazione e monitoraggio delle operazioni


Per garantire la tracciabilità delle operazioni di cui all'art 14 del Decreto è previsto un opportuno sistema di logging.

Le operazioni sono registrate in appositi file di log, ai fini della verifica della correttezza e legittimità del trattamento dei dati.

I log sono protetti con idonee misure contro ogni uso improprio.

Sono registrate le operazioni di consultazione dei log da parte del personale autorizzato.

I log sono conservati per 24 mesi e cancellati alla scadenza.



I dati contenuti nei log sono trattati da personale appositamente incaricato del trattamento esclusivamente in forma aggregata; possono essere trattati in forma non aggregata unicamente laddove ciò risulti indispensabile ai fini della verifica della correttezza e legittimità delle singole operazioni effettuate.

Il sistema di logging è utilizzato per:

- **Individuazione e prevenzione delle minacce:** i registri consentono di monitorare gli eventi in tempo reale o di analizzare retrospettivamente le attività. Questo consente di individuare modelli anomali o comportamenti sospetti che potrebbero indicare un attacco o una violazione della sicurezza.
- **Monitoraggio dell'accesso:** il tracciamento degli accessi al sistema contribuisce a individuare eventuali accessi non autorizzati o tentativi di compromissione degli account.
- **Auditing:** il sistema di log consente la ricostruzione degli accessi delle operazioni effettuate al fine di poter risalire alle cause di eventuali incidenti e/o verificare il corretto funzionamento del sistema su base evento o su base periodica.

7. Misure di sicurezza IRT

Ferme restando le misure di sicurezza di cui al “capitolo 5 dell’Allegato 1 - Capitolato Tecnico della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di infrastruttura regionale di telemedicina - aria_2023_807” - adottate per tutte le IRT - ivi incluse quelle che non sono parte della suddetta procedura, le Regioni/PPAA adottano strumenti e soluzioni per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 24, 32 e 35 del Regolamento con particolare riguardo:


- alla verifica regolare dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate tenuto conto dello stato dell'arte tecnologico e delle variazioni del rischio presentato dalle attività relative ai trattamenti;
- alla conservazione dell'inventario delle componenti software in uso comprensive delle librerie di terzi e/o open source in modo da poter rispondere più tempestivamente in caso di segnalazioni di vulnerabilità (SBOM SW bill of materials).

8 Misure di sicurezza nodo di interoperabilità (NIT)

Ferma restando l'applicazione al NIT delle misure di sicurezza già previste per la INT e le IRT descritte nel presente Allegato, in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del presente Decreto, il NIT è realizzato in conformità alle normative applicabili e nel rispetto dei principi di Security e Privacy by Design e by Default durante tutto il suo ciclo di vita; tale approccio permette di indirizzare adeguatamente gli aspetti tecnologici ed organizzativi della sicurezza in conformità alle normative di riferimento.

Il NIT garantisce, senza meccanismi di persistenza di dati, l'interoperabilità delle IRT interessate al fine di garantire la trasmissione dei dati, immagini e documenti, mediante microservizi completamente automatizzati.

L'architettura del NIT prevede un modello a microservizi erogato in modalità SaaS multi-tenancy, dove ogni componente funziona in modo autonomo e comunica attraverso API. All'interno della architettura a microservizi, è presente un modulo IAM (Identity and Access Management) che gestisce le identità e gli accessi dei microservizi; garantendo sicurezza, scalabilità, conformità normativa e consentendo un controllo coerente delle politiche di accesso, migliora l'integrazione tra sistemi tramite meccanismi di Single Sign-On (SSO) e riduce i rischi di sicurezza automatizzando e monitorando le attività di autenticazione e autorizzazione.



In particolare, al fine di garantire una sicura interazione tra microservizi è utilizzato un componente di API Management, progettato affinché gli stessi siano accessibili tramite un sistema che offre sicurezza elevata tramite autenticazione e autorizzazione robuste.

L'API Management è integrato con il sistema di IAM per la gestione centralizzata delle credenziali e delle politiche di accesso. Questo sistema garantisce che solo sistemi autorizzati possano accedere ai servizi attraverso SSO e meccanismi di autenticazione federata.

L'API Management offre un unico punto di ingresso per tutte le richieste esterne. I client non interagiscono direttamente con i microservizi ma attraverso l'API Management, che si occupa di instradare le richieste verso i microservizi appropriati.

Sono implementati vari meccanismi di sicurezza, come l'autenticazione e l'autorizzazione, per garantire che solo le applicazioni autorizzate possano accedere ai microservizi. Questo può includere l'uso di token JWT, OAuth, API key.


Il modello di Risk Management prevede delle fasi di risk assessment finalizzate a valutare la continua conformità alle normative di riferimento e la adeguata applicazione di soluzioni di mitigazione del rischio.

Le scelte progettuali sono basate su valutazioni di qualità, di performance, di scalabilità, di portabilità, di sicurezza e privacy finalizzate a garantire la separazione dei dati e dei domini di gestione degli stessi.

L'infrastruttura NIT sarà completamente dedicata e realizzata su Cloud Service Provider che disponga di infrastrutture (*Region*) residenti sul territorio UE secondo la attuale normativa vigente sui servizi cloud alle Pubbliche Amministrazioni (Regolamento, adottato da ACN con Decreto Direttoriale n. 21007/24 del 27 giugno 2024 e applicabile dal 1° agosto 2024,), nonché quella sul GDPR.

Le Strutture interoperanti con il NIT- soprattutto nel caso di avvenuta migrazione al cloud - dovranno garantire l'adozione di idonee misure per la protezione dei dati e adeguate soluzioni riconducibili a infrastrutture e servizi di prossimità così come definite nel Regolamento cloud n. 21007/2024).





MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 24 ottobre 2025.

Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 15 marzo 2024, n. 36 recante «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo» e, in particolare, l'art. 3, comma 1 che istituisce un fondo, con la dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo;

Visto il successivo comma 3 che prevede la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del suddetto fondo con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b), e l'art. 3, in base al quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto l'art. 79, comma 1, lettera a), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 settembre 2023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 concernente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Considerata la necessità di promuovere e sostenere l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e il rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento, la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;

Visto il Piano strategico PAC di insediamento giovani agricoltori (SRE 01);

Ritenuto di dover provvedere alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 settembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse del Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura istituito dall'art. 3, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36, con la dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Art. 2.

Interventi ammissibili

1. Le risorse del Fondo sono destinate prioritariamente a interventi finalizzati:

a. all'acquisto di terreni e strutture necessari per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola;

b. all'acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;


c. all'ampliamento dell'unità minima produttiva, definita secondo la localizzazione, l'indirizzo culturale e l'impiego di mano d'opera, al fine di promuovere l'efficienza aziendale;

d. all'acquisto di complessi aziendali già operativi.

Art. 3.

Definizioni, criteri e modalità operative

1. Le modalità operative dell'intervento sono determinate, nell'ambito della propria autonomia, dalle regioni avuto riguardo altresì a quanto previsto dal Piano strategico PAC di insediamento giovani agricoltori (SRE 01).



2. Ai fini del presente decreto, per giovane agricoltore si intende l'imprenditore agricolo come definito dal Piano strategico PAC di insediamento giovani agricoltori (SRE 01).

Art. 4.

Ripartizione delle risorse

1. La percentuale di cofinanziamento dei programmi da parte delle regioni non può superare il 90% del costo del programma.

2. Le risorse del Fondo di cui all'art. 3 della legge 15 marzo 2024, n. 36 sono ripartite annualmente tra le regioni e le province autonome secondo i seguenti criteri, sulla base dei dati presenti sul fascicolo aziendale presente sul Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN, di cui all'art. 15 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, forniti da AGEA:

a. euro 7.500.000 sono ripartiti sulla base della percentuale del numero di imprese agricole di ciascuna regione o provincia autonoma, rispetto al totale delle imprese agricole nazionali;

b. euro 7.500.000 sono ripartiti sulla base della percentuale di giovani agricoltori, come definiti all'art. 3, comma 2, di ciascuna regione o provincia autonoma, rispetto al totale dei giovani agricoltori nazionali;

c. l'importo totale per ciascuna regione o provincia autonoma è dato dalla somma degli importi calcolati ai sensi della lettera a) e della lettera b).

3. La ripartizione di cui al comma 2 è effettuata annualmente con decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, pubblicato sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

4. In fase di prima applicazione, con riferimento alle risorse stanziati per il 2024 e per il 2025, la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome è riportata nella seguente tabella:

Regione/P.A.	Importo assegnato totale 2024	Importo assegnato totale 2025
Abruzzo	505.533,10 euro	505.533,10 euro
Basilicata	527.741,38 euro	527.741,38 euro
P.A. Bolzano	490.439,79 euro	490.439,79 euro
Calabria	884.356,89 euro	884.356,89 euro
Campania	819.920,98 euro	819.920,98 euro
Emilia-Romagna	940.572,17 euro	940.572,17 euro
Friuli-Venezia Giulia	228.468,97 euro	228.468,97 euro
Lazio	691.500,76 euro	691.500,76 euro
Liguria	118.158,41 euro	118.158,41 euro
Lombardia	755.848,06 euro	755.848,06 euro
Marche	503.927,37 euro	503.927,37 euro
Molise	215.610,17 euro	215.610,17 euro

Piemonte	900.638,54 euro	900.638,54 euro
Puglia	2.144.209,75 euro	2.144.209,75 euro
Sardegna	1.068.898,28 euro	1.068.898,28 euro
Sicilia	1.877.447,49 euro	1.877.447,49 euro
Toscana	584.524,67 euro	584.524,67 euro
P.A. Trento	221.804,14 euro	221.804,14 euro
Umbria	378.380,99 euro	378.380,99 euro
Valle d'Aosta	39.904,60 euro	39.904,60 euro
Veneto	1.102.113,48 euro	1.102.113,48 euro

5. La quota del Fondo riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano è versata annualmente ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato afferente al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e resta acquisita all'Erario.

6. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le regioni comunicano alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, PQA, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - i numeri dei conti di tesoreria sui quali accreditare gli importi derivanti dalle ripartizioni del Fondo. È cura delle regioni comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni dei conti di tesoreria.


7. Le risorse eventualmente non versate ai beneficiari sono versate dalle regioni, entro diciotto mesi dal termine dell'anno di riferimento, al capitolo n. 3590 - Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - articolo 03 - Recupero, restituzioni e rimborsi vari - IBAN IT86C0100003245BE00000002KP, e restano acquisite all'Erario. Con riferimento alle risorse stanziati per il 2024 e per il 2025, il termine di cui al periodo precedente è fissato al 31 dicembre 2026.

8. Le risorse, di cui all'art. 1, comma 1, destinate all'aiuto per le finalità previste dal presente decreto, gravano sul capitolo 7834, «Fondo per il cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

Art. 5.

Attività di coordinamento

1. Le regioni, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di cui al comma 6 dell'art. 4, con riferimento alle risorse stanziati per il 2024 e per il 2025, o dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 3 dell'art. 4, per le annualità successive, adottano i programmi per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo e ne danno comunicazione al Ministero, con le stesse modalità di cui al comma 6 dell'art. 4.



2. Il Ministero verifica la conformità dei programmi adottati dalle regioni alla disciplina dettata dall'art. 3 della legge 15 marzo 2024, n. 36, e dal presente decreto e comunica, laddove necessario, le eventuali modifiche al fine di renderli conformi.

3. Entro il termine di cui al comma 7 dell'art. 4, le regioni trasmettono al Ministero, con le stesse modalità di cui al comma 6 dell'art. 4, una relazione recante la rendicontazione analitica degli importi erogati ai beneficiari, nonché il monitoraggio sull'applicazione ed efficacia della misura.

Art. 6.

Aiuti di stato

1. I successivi provvedimenti emanati dalle regioni, in attuazione del presente decreto, dovranno rispettare la normativa in materia di aiuti di Stato.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito ufficiale dei Ministeri.

Roma, 24 ottobre 2025

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste*
LOLLOBRIGIDA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made
in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1311*

25A06911

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 dicembre 2025.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 settembre 2025 il territorio della Provincia Como e nei giorni dal 22 al 27 settembre 2025 il territorio della Provincia Como e del Comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo della Provincia di Monza e della Brianza. (Ordinanza n. 1174).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2025, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli ecce-

zionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 settembre 2025 il territorio della Provincia Como e nei giorni dal 22 al 27 settembre 2025 il territorio della Provincia Como e del Comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo della Provincia di Monza e della Brianza;

Vista la nota A1.2025.0956577 del 14 novembre 2025 con la quale il Presidente della Giunta di Regione Lombardia ha richiesto l'autorizzazione al trasferimento di euro 5.000.000 sulla contabilità speciale dedicata all'emergenza di cui alla delibera Consiglio dei ministri 5 novembre 2025, per l'attuazione degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna e che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Lombardia;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi


1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento di cui in premessa, il direttore *pro tempore* della Direzione generale competente in materia di protezione civile di Regione Lombardia è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici della regione, delle provincie, dei comuni e dei relativi enti strumentali nonché delle forme associative degli enti locali comunali e provinciali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate da regione o dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 9, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.



4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la località, le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l'indicazione della relativa stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del Commissario delegato al soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento di cui al precedente comma 3 e comunque prima della successiva adozione del piano, o sue rimodulazioni, da parte del Commissario delegato.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 9, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 9, comma 4, del presente provvedimento.

6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con la delibera del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziare, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.

7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 11, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.

8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi riconosciuti in relazione agli eventi di che trattasi, ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.

10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Contributi di autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali, adottati a seguito degli eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800,00 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 9.

4. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 limitatamente agli interventi in alveo di



rimozione del materiale prodotto dagli eventi, ferme restando le procedure di approvazione dei progetti di cui all'art. 7;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34;

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e Titolo III;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis, 179, 181, 182, 183, 184, 185-bis, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;

decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

allo scopo di porre a carico delle risorse stanziare per l'emergenza limitatamente agli interventi necessari al ripristino di servizi pubblici essenziali, a garantire l'accesso ad abitazioni principali, abituali e continuative ed a garantire l'accesso alle attività economiche e produttive:

decreto luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446;

legge 20 marzo 1865, n. 2248, articoli 51, 52, 53 e 54 dell'allegato F;

legge 12 febbraio 1958, n. 126, art. 14 e ogni altra legge e disposizione sulle modalità e sulle misure di partecipazione a spese ed oneri di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade vicinali;

leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'art. 76, all'art. 140 e 140-bis del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell'art. 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 140 possono essere derogati. Di conseguenza possono essere derogate le tempistiche e le modalità di trasmissione all'ANAC della documentazione di cui al comma 10 previste dall'art. 23 regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici di cui alla delibera n. 270 del 20 giugno 2023 e dal comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 140, dall'art. 140-bis, nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023, il Commissario delegato e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:

22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;

38, 41, comma 4, allegato I.8 (art. 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

41, comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;

44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto;



17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7;

120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'art. 5 dell'allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Commissario delegato e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Commissario delegato o dai

soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.

Art. 4.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il Commissario delegato identifica, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, del medesimo art. 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, le coordinate geografiche WGS84, la descrizione tecnica e la relativa durata in particolare per gli interventi di tipo *d)*, oltre all'indicazione delle singole stime di costo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce, anche attraverso la predisposizione di apposite piattaforme informatiche che consentano senza ulteriori oneri a carico delle risorse stanziare per l'emergenza la compilazione della modulistica di cui al comma 6, la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;



b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza per le finalità di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 5.

Ricognizione fabbisogni patrimonio pubblico

1 Il Commissario delegato esegue, altresì, la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino, ove non ancora effettuato, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche, di cui alla lettera e), dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, danneggiate dagli eventi calamitosi di cui in premessa. Detta ricognizione dei danni, effettuata attraverso la modulistica allegata, non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, ed è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 6.

Gestione dei materiali

1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta dell'autorità competente e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in


deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta dell'autorità competente, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al soggetto attuatore ed al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di enti locali diversi dal comune.

2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 già oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alla colonna A ovvero alla colonna B, tabella 1, allegato 5, al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione alla destinazione d'uso del sito che andrà ad ospitare il materiale litoide.

3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di deposito temporaneo ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali, ivi compresi quelli provenienti dagli immobili alluvionati, anche vegetali, derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo d'accordo con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 9.

4. Alla raccolta e al trasporto dei materiali di cui al comma 3 si può provvedere ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza. I predetti materiali, se considerati rifiuti, dovranno essere gestiti fin dalla produzione/prelievo, individuandone per ognuno il proprio codice EER. Tale codice seguirà il rifiuto sia in fase di raccolta e trasporto, sia nella fase di conferimento agli impianti ricettori, fermo restando, ove applicabile, l'avvio a recupero delle frazioni utilmente separabili, in particolare dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), pile ed accumulatori, dei rifiuti ingombranti.

5. Al fine di ridurre i rischi per l'ambiente potenzialmente derivanti dalla prolungata permanenza dei rifiuti nei siti di deposito temporaneo, il Commissario delegato o i soggetti attuatori, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza, posso-



no autorizzare i gestori delle discariche individuate per ricevere e smaltire i materiali non recuperabili di cui al secondo periodo, comma 4, del presente articolo, per i quali è escluso l'obbligo di pretrattamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche in deroga ai codici CER riportati nel provvedimento autorizzativo rilasciato dalla rispettiva provincia, a condizione che i rispettivi direttori tecnici li ritengano compatibili con le caratteristiche tecniche della discarica.

Art. 7.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Commissario delegato, ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.

Art. 8.

Impiego del volontariato organizzato di protezione civile

1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Lombardia nelle attività previste dall'art. 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 8. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'art. 1.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziare dalla delibera del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2025 citata in premessa.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Lombardia è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, le risorse finanziarie di cui all'art. 15.

4. La Regione Lombardia è, altresì, autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.


5. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 4 ed il relativo ammontare.

6. Il Commissario delegato ovvero il soggetto attuatore eventualmente individuato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 10.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.



2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 5 novembre 2026, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Art. 11.

Relazioni del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 5 e 6.

2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.

3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.

4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

Art. 12.

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche

amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i primi centottanta giorni a decorrere dalla data degli eventi in rassegna. Il medesimo Commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili *pro-capite*. Al personale titolare di posizione organizzativa o percettore di indennità omnicomprensiva è possibile riconoscere in alternativa quanto previsto al comma 2, in base alla valutazione della pubblica amministrazione da cui dipende il personale sulla migliore condizione applicabile tra le disposizioni di cui al presente comma e quelle indicate al medesimo comma 2.

2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa o percettori di indennità omnicomprensiva delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attività connesse all'emergenza, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi centottanta giorni a decorrere dalla data degli eventi in rassegna, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse stanziare per l'emergenza e a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, sono quantificate le somme necessarie e le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

4. Con proprio provvedimento il Commissario può autorizzare, su motivata richiesta, la prosecuzione delle misure di cui ai commi 1 e 2 anche oltre il termine dei primi centottanta giorni e fino al termine dello stato di emergenza, rimodulando, anche in progressiva riduzione, i limiti ivi previsti, con proprio provvedimento nel quale sono individuati gli enti autorizzati e i relativi contingenti.

Art. 13.

Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività delle funzioni di coordinamento della gestione emergenziale

1. Al fine di consentire la piena operatività e capacità di risposta nel contrasto dell'emergenza in rassegna, il Commissario delegato, di cui all'art. 1, comma 1, è autorizzato ad avvalersi di un massimo di due unità di personale munito delle necessarie competenze, connesse alla natura delle attività emergenziali, da reperire, per la durata dello stato di emergenza, mediante il ricorso a incarichi individuali ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a contratti di lavoro a



tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, anche attingendo a graduatorie concorsuali vigenti di amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto n. 165 del 2001.

2. Il Commissario delegato provvede al reperimento del personale di cui al comma 1 avvalendosi della Regione Lombardia, che provvederà ad assegnarlo alla Direzione competente in materia di protezione civile al fine di assicurare la piena operatività delle funzioni e in considerazione della necessaria integrazione con le attività dalla stessa esercitata in più ambiti territoriali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

3. I relativi oneri assunti dalla Regione Lombardia verranno rimborsati dal Commissario delegato alla regione a fronte della rendicontazione delle spese. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per complessivi euro 100.000 sono posti a carico delle risorse stanziare per l'emergenza, eventualmente integrabili in relazione ad una eventuale proroga dello stato di emergenza, con le rimodulazioni del piano degli interventi da parte del Commissario delegato, nell'ambito delle risorse stanziare per l'emergenza, per le due unità indicate dal comma 1.

Art. 14.

Disposizioni volte a garantire la piena operatività e partecipazione dei comuni

1. L'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), su richiesta del Dipartimento della protezione civile e su segnalazione dei fabbisogni dei comuni della Regione Lombardia interessati dagli eventi, coordina la partecipazione dei comuni italiani non direttamente interessati dagli eventi stessi le attività volte a garantire la continuità amministrativa negli enti locali e nei territori interessati dagli eventi medesimi, per la durata dello stato di emergenza. Per tale scopo opera presso la propria sede e/o presso la sede a Roma o presso la sede di ANCI Lombardia, della Regione Lombardia - gestione dell'emergenza - o in trasferta presso i territori colpiti, con proprio personale. Al predetto personale è riconosciuto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e debitamente rendicontati relativi agli straordinari e alle indennità spettanti ai sensi dell'art. 12 della presente ordinanza, nonché alle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo il CCNL, a valere sulle risorse stanziare per l'emergenza in rassegna. Il Dipartimento della protezione civile provvede al relativo rimborso ad ANCI.

2. I comuni che intervengono a supporto degli enti locali colpiti, al fine di potenziare le strutture impegnate nello svolgimento sia delle attività ordinarie, sia delle attività straordinarie conseguenti agli eventi di cui in premessa, autorizzano l'impiego del proprio personale nel limite complessivo di venti unità e per un totale massimo di centoventi giorni lavorativi, secondo quanto previsto dagli articoli 2103 e 2104 del codice civile e dal CCNL di riferimento, assumendosi per intero i relativi oneri stipendiali. Il personale dei suddetti comuni che interviene in esito ad apposito accordo tra i comuni rappresenta l'ente ad ogni effetto di legge. Gli oneri per lavoro straordinario, indennità operativa omnicomprensiva e le spese di trasferta sono a carico delle risorse stanziare per l'emergenza in rassegna.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ANCI sottopone all'approvazione del Dipartimento della protezione civile un programma delle presenze e delle destinazioni redatto, con il concorso di ANCI Regionale Lombardia, su base mensile e previamente concordato con il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1.

4. Per le finalità di cui al comma 2, l'ANCI provvede all'istruttoria degli elementi informativi per il personale degli enti locali direttamente impegnato sul territorio colpito dagli eventi nelle attività connesse all'emergenza ai fini della rendicontazione delle spese di trasferta e delle indennità spettanti, direttamente al Dipartimento della protezione civile.

5. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, i comuni colpiti dagli eventi in premessa e le relative unioni, nelle more dell'adozione del piano degli interventi da parte del Commissario delegato e dell'individuazione dei soggetti attuatori, possono adottare il provvedimento di riconoscimento delle spese per i lavori pubblici di somma urgenza, previsto dall'art. 191, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro centocinquanta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta e, comunque, entro il termine individuato dal Commissario delegato in sede di individuazione dei soggetti attuatori, da stabilirsi in non oltre sessanta giorni dal momento della copertura finanziaria dell'intervento nell'ambito del piano commissariale.

6. Per l'attuazione del presente articolo si provvede, in fase di prima attuazione, nel limite di euro 400.000,00 a valere sulle risorse stanziare per l'emergenza in rassegna; eventualmente integrabili in relazione alle esigenze di supporto ai comuni con le rimodulazioni del piano degli interventi da parte del Commissario delegato nell'ambito delle risorse stanziare per l'emergenza.

Art. 15.

Integrazione risorse finanziarie regionali

1. Per l'attuazione degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità di cui in premessa, la Regione Lombardia è autorizzata a versare la somma di euro 5.000.000,00 dal capitolo di bilancio regionale n. 14909 - annualità 2025 per l'importo di euro 2.500.000,00 e dal capitolo regionale n. 8028 - annualità 2025 per l'importo di euro 2.500.000,00 nella contabilità speciale, di cui all'art. 9, comma 2, della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 4 dicembre 2025

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it), al seguente link <https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti-normativi>

25A06939



ORDINANZA 17 dicembre 2025.

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 1175).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3;

Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il Meccanismo unionale di protezione civile;

Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo unionale di protezione civile, partecipa alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Considerato che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea (ERCC) assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell'area;

Considerato che la citata richiesta è tuttora attiva e che è stata rinnovata con ulteriori specifiche richieste di assistenza per il tramite del meccanismo europeo di protezione civile da parte dell'Ucraina;

Considerato il perdurare della situazione di crisi internazionale che sta determinando l'incremento dell'esigenza di materiali volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile nel territorio dell'Ucraina;

Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessità di procedere con tempestività all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare supporto alle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione interessata;

Vista la nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 28 ottobre 2025 con la quale si chiede l'attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018 per le suindicate finalità;

Ravvisata la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera dello stato di emergenza per intervento all'estero;

Viste le note del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 ottobre 2025 e del 15 novembre 2025;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Sentito il Ministero dell'interno;

Sentita la Regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 novembre 2025 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 recante: «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.»;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;

Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui all'art. 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;


Dispone:

Art. 1.

Iniziative urgenti di protezione civile

1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi in Ucraina, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, interviene a supporto delle autorità competenti dell'Ucraina per garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione anche in raccordo con l'*Emergency Response and Coordination Center* (ERCC) della Commissione europea (DG-ECHO).

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio, negli *hub* logistici individuati dall'Unione europea ovvero nelle località individuate dagli altri paesi richiedenti, di personale del medesimo Dipartimento, del volontariato organizzato di protezione civile e delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nonché di



attrezzature e materiali individuati e autorizzati nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile, con oneri posti a carico delle risorse di cui all'art. 8. L'invio di attrezzature e materiali potrà anche essere organizzato direttamente verso l'Ucraina.

3. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative già stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale di cui al comma 2.

Art. 2.

Disposizioni concernenti la donazione di beni finalizzati al soccorso ed all'assistenza alla popolazione

1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'attività di assistenza alla popolazione colpita dall'evento emergenziale di cui in premessa, è autorizzata la donazione, in favore dell'Ucraina dei beni di cui al comma 2 dell'art. 1.

2. Alla donazione di tutti o parte dei beni di cui al comma 1 si provvede con scambio di note con le autorità dell'Ucraina accompagnato da un verbale sottoscritto al momento della consegna o altra idonea documentazione volta ad attestare il passaggio di consegna dei beni. In caso di intermediazione delle autorità di altro Paese membro della Unione europea incaricato di gestire l'hub logistico interessato, la consegna potrà essere certificata tramite la sottoscrizione dei documenti di trasporto da parte dei rappresentanti di quest'ultimo Paese.

3. Ove richiesto dai soggetti proprietari dei beni oggetto di donazione di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a rimborsare i relativi costi di reintegro, a valere sulle risorse finanziarie straordinarie rese disponibili per il presente contesto emergenziale di cui all'art. 8.

4. Il Dipartimento qualora richiesto, potrà facilitare le donazioni da parte di altri enti italiani verso le autorità ucraine.

Art. 3.

Ricognizione delle richieste di assistenza e donazione di beni finalizzate al soccorso e all'assistenza alla popolazione

1. In ragione dell'evoluzione del contesto emergenziale in rassegna e delle ulteriori richieste che potranno essere rappresentate dal Meccanismo unionale di protezione civile, il Dipartimento della protezione civile cura la ricognizione e valutazione delle ulteriori disponibilità di personale, mezzi, attrezzature e materiali da inviare negli hub logistici individuati dall'Unione europea ovvero nelle località individuate dagli altri paesi richiedenti ai fini dell'invio delle conseguenti offerte di assistenza, tramite il Sistema *common emergency communication and information system* (CECIS) dell'Unione europea.

2. A seguito dell'accettazione delle offerte di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile provvede alla quantificazione delle risorse necessarie per il trasporto e, ove necessario, il reintegro dei beni di cui trattasi rientranti nelle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 1/2018. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede a trasmettere la prevista relazione per le successive deliberazioni del Consiglio dei ministri per lo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie a tal fine necessarie e l'autorizzazione alla spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del medesimo decreto.

3. Alla definizione delle modalità di reintegro dei beni di cui al comma 2 si provvede con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 4.

Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile e delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale

1. Al personale non dirigenziale in servizio presso la Regione Friuli-Venezia Giulia direttamente impegnato sul territorio nazionale nelle attività connesse al contrasto dell'emergenza, è riconosciuto, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili *pro-capite*.


2. Ai titolari di incarichi di posizione organizzativa e di incarichi dirigenziali in servizio presso la Regione Friuli-Venezia Giulia direttamente impegnati sul territorio nazionale nelle attività connesse al contrasto dell'emergenza, è riconosciuta, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva, ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza, commisurata al numero dei giorni di effettivo impiego.

3. Il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia provvede alla rendicontazione degli oneri, derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, al Dipartimento della protezione civile.

Art. 5.

Deroghe

1. Per l'espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile ed il personale impiegato ai sensi del comma 2



dell'art. 1 sono autorizzati a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51;

decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, art. 14;

disposizioni attuative delle norme sopra indicate strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 6.

Disposizioni per garantire l'operatività del personale del Dipartimento della protezione civile

1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, il personale, dirigenziale e non, in servizio, anche in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31 dicembre 2025, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi di cui all'art. 16, comma 13, e di cui all'art. 27, commi 12, 13 e 14, dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero entro analoghi termini previsti dai rispettivi ordinamenti, dovrà fruirne in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro il 31 dicembre 2026.

Art. 7.

Disposizioni in favore del Ministero dell'interno

1. Al fine di assicurare, fino al 4 marzo 2027, il proseguimento dell'accoglienza delle persone sfollate dall'Ucraina, titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea prorogata, da ultimo, con decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio del 15 luglio 2025, sono autorizzati la proroga delle convenzioni in relazione alle quali le prefetture hanno esercitato la facoltà di subentro prevista dall'art. 4 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 1123 del 29 dicembre 2024, nonché il proseguimento dell'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo

vo 18 agosto 2015, n. 142 e nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 204.469.496,00 per l'anno 2026 e ad euro 35.291.995,20 per l'anno 2027, si provvede con le risorse allocate sui seguenti capitoli di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno:

capitolo 2352 piano gestionale 1, denominato «Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo ed interventi connessi» per il finanziamento della prosecuzione dell'accoglienza degli stranieri ospitati nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

capitolo 2351 piano gestionale 2 denominato «Spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari» per il finanziamento della prosecuzione dell'accoglienza degli stranieri ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato derogare ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, allo schema di capitolato di gara di appalto approvato con decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché al decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2019 recante la disciplina delle «modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati», fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Art. 8.

Copertura finanziaria


1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, ad esclusione di quelli recati dall'art. 7, si provvede, nel limite massimo di euro 2 milioni, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 novembre 2025.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2025

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

25A06940



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 19 dicembre 2025.

Modifiche allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 6, concernente l'autonomia statutaria delle Università;

Richiamato lo statuto di autonomia, in particolare l'art. n. 10, comma 1, lettera c) che prevede che il senato accademico approvi lo statuto, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, e l'art. 49, comma 1, che dispone che le modifiche allo statuto vengano approvate dal senato accademico con il parere favorevole del consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta;

Visti i verbali della Commissione revisione statuto numeri 1-14 rispettivamente dd. 10 maggio 2024, 24 maggio 2024, 31 maggio 2024, 10 giugno 2024, 21 giugno 2024, 1° luglio 2024, 8 luglio 2024, 15 luglio 2024, 22 luglio 2025, 2 settembre 2024, 10 settembre 2024, 23 settembre 2024, 3 ottobre 2024, 6 maggio 2025;

Richiamata la delibera del consiglio di amministrazione di data 30 maggio 2025, con cui è stato espresso parere favorevole alle modifiche dello statuto;

Vista la delibera del senato accademico del 24 giugno 2025 di approvazione delle modifiche statutarie;

Preso atto che il Ministero dell'università e della ricerca, come da nota prot. n. 116797 del 21 agosto 2025, ha comunicato di non avere osservazioni in merito alle modifiche statutarie sottoposte a controllo;

Rilevato tuttavia che, con la medesima nota, il Ministero ha espresso alcune osservazioni, non vincolanti, sui seguenti articoli dello statuto attualmente vigente: Art. 9 - Elezione dell'organo, durata in carica e incompatibilità, Art. 22 - Collegio di disciplina;

Considerati i pareri della Commissione affari istituzionali dell'11 settembre 2025 e della Commissione revisione statuto del 13 novembre 2025;

Visto il parere favorevole, obbligatorio e vincolante, espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 28 novembre 2025, con cui ha fatto proprie le osservazioni delle commissioni sopracitate e ritenuto di integrare il testo dell'art. 22, comma 4 dello statuto così come proposto, confermando nel resto quanto già esaminato in data 30 maggio 2025;

Vista la delibera del senato accademico del 16 dicembre 2025 di approvazione delle modifiche statutarie;

Visto il testo del nuovo statuto, così come approvato dagli organi collegiali;

Decreta:

1. Lo statuto dell'Università degli studi di Udine è modificato secondo il testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il presente decreto viene trasmesso al Ministero di giustizia per la pubblicazione dello statuto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le modifiche allo statuto di Ateneo, di cui al punto 1, entrano in vigore dal 1° gennaio 2026.


3. A decorrere dalla data di cui al punto 2, è abrogato lo statuto emanato con d.r. n. 844 del 18 dicembre 2015.

Udine, 19 dicembre 2025

Il rettore: MONTANARI



STATUTO



PREAMBOLO


Nell'ambito degli ordinamenti della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea, il valore della scienza e del suo insegnamento costituisce il fondamento primo dell'Università di Udine, istituto pubblico di alta cultura nato per iniziativa popolare e inserito nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, che con il presente Statuto si dota della fonte base dell'autonomia a essa garantita dalla Carta costituzionale.

Facendo propri i principi da questa proclamati, l'Università di Udine si ispira ai valori universali della cultura della pace, della libertà, del pluralismo e della giustizia per tutte le persone, così come sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla *Magna Charta Universitatum*.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE, FINI E AUTONOMIA

1. L'Università degli Studi di Udine (d'ora in avanti «Università» o «Ateneo»), istituita con legge 8 agosto 1977, n. 546, art. 26, è sede primaria di libera ricerca e libera formazione. Promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli.
2. L'Università ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile. Persegue le proprie finalità istituzionali, ispirandosi a principi di autonomia, responsabilità, laicità e pluralismo; garantisce libertà di ricerca, insegnamento e studio, nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, delle norme legislative che fanno espresso riferimento alle Università statali e delle disposizioni contenute nel Codice Etico dell'Università di Udine. L'Università si ispira inoltre ai principi della sostenibilità sociale, ambientale ed economica.
3. L'Università sviluppa la ricerca scientifica e svolge attività didattiche e assistenziali, promuove la valorizzazione e il trasferimento della conoscenza, definendo formalmente una propria visione strategica.
4. L'Università garantisce pari dignità a tutte le discipline, libera circolazione delle idee, delle informazioni e accesso aperto ai dati e ai risultati della ricerca, nel rispetto della riservatezza e dei diritti soggettivi.
5. L'Università garantisce il rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento delle persone nell'accesso al lavoro, agli uffici pubblici e alle cariche accademiche, come pure nello svolgimento dell'attività lavorativa.
6. L'Università adotta un sistema di assicurazione della qualità fondato su procedure interne di progettazione, gestione, autovalutazione e miglioramento delle attività scientifiche, didattiche e amministrative, aperto a valutazioni esterne. L'Università



definisce con propri documenti la visione della qualità della didattica, della ricerca e della terza missione.

7. L'Università si organizza nelle forme previste dal presente Statuto.

8. Il sigillo dell'Università è circolare e vi campeggia, su sfondo azzurro, un'aquila d'oro ornata di rosso e con coda gigliata che, con le ali spiegate, rivolge il capo verso destra. Sul bordo del sigillo, la scritta *Universitas Studiorum Utinensis*, con parole separate da crocette e divise dal campo interno da una cornice perlinata. *Hic sunt futura* è il motto dell'Università.

9. Nel presente Statuto, quando è usata la forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità accademica, in accordo con quanto dichiarato nel Preambolo e nel precedente comma 5.

ARTICOLO 2 – ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

1. L'Università persegue gli obiettivi di cui all'art. 1 mediante le modalità consentite dalla legge.

2. L'Università favorisce il processo di internazionalizzazione attraverso la mobilità delle persone che compongono la comunità universitaria, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca. Collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

3. L'Università promuove, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, iniziative dirette ad assicurare alle persone che compongono la comunità universitaria servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza, per favorire il benessere individuale e collettivo. Promuove e incentiva la pratica dello sport in ambito universitario, tramite gli enti sportivi universitari che operano a livello locale, nazionale e internazionale.

TITOLO II – SOGGETTI


ARTICOLO 3 – COMUNITÀ UNIVERSITARIA

1. L'Università è una comunità di persone che concorrono a realizzarne i fini istituzionali, secondo le proprie specifiche funzioni e competenze.

2. Fanno parte della comunità universitaria i professori e i ricercatori (nel loro insieme, i docenti), il personale dirigente e tecnico-amministrativo, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di lavoro e di studio presso l'Università.

3. Le varie componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignità, svolgendo le funzioni previste per ciascuna dalla normativa vigente, nel rispetto dell'istituzione e degli altrui diritti e doveri.

4. L'Università può riconoscere le associazioni istituite da componenti ed ex componenti della comunità universitaria o da ex studenti ("Alumni").



ARTICOLO 4 – PROFESSORI E RICERCATORI

1. Ai professori e ai ricercatori sono garantiti la libertà di insegnamento e di ricerca, nonché il diritto di accedere ai fondi per la ricerca.
2. Secondo i compiti previsti dall'ordinamento per ciascun ruolo o funzione, i professori e i ricercatori svolgono attività di ricerca, che comporta anche quella di aggiornamento scientifico, e riservano annualmente parte del loro tempo per lo svolgimento di compiti didattici, di orientamento e tutorato per gli studenti.
3. Ai docenti di materie cliniche è garantita l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca.
4. Ogni professore e ogni ricercatore dell'Ateneo afferisce a un Dipartimento.
5. I professori e i ricercatori contribuiscono al funzionamento dell'Università anche partecipando agli organi collegiali e – a seconda dei diversi ruoli e incarichi – assumendo il coordinamento delle attività di ricerca e di didattica, nonché funzioni di governo e gestionali.

ARTICOLO 5 – PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO

1. Il personale dirigente assicura il funzionamento degli uffici e dei servizi cui è preposto; è responsabile della legittimità dei provvedimenti amministrativi; dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo centrali e delle strutture; collabora con il Direttore Generale nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento, nell'ambito degli uffici e dei servizi delle strutture cui è assegnato.
3. Il personale partecipa alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge o dal presente Statuto.

ARTICOLO 6 – STUDENTI

1. Sono studenti dell'Università coloro che risultano regolarmente iscritti a corsi di studio nonché a corsi di specializzazione e a dottorati di ricerca.
2. Gli studenti scelgono l'indirizzo di studio e i corsi da seguire, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti, e concorrono alla valutazione dell'attività didattica e dei servizi loro offerti.
3. Partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge o dal presente Statuto.
4. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dall'Università e dagli enti preposti alla garanzia del diritto allo studio, secondo le proprie effettive esigenze e nel rispetto della normativa vigente. Al fine di svolgere attività connesse con la loro formazione, hanno diritto di accedere alle strutture universitarie, ivi comprese quelle culturali, sportive e ricreative. Partecipano alle attività studentesche organizzate e liberamente coltivano i propri interessi culturali.



5. Gli studenti possono costituire associazioni anche al fine di svolgere attività a favore della comunità accademica in stretto raccordo con le strutture universitarie.

ARTICOLO 7 – ALTRI SOGGETTI

1. Limitatamente al periodo di svolgimento delle funzioni assegnate presso l'Università, i soggetti cui venga attribuito un incarico di insegnamento, quelli a vario titolo inseriti in gruppi di ricerca e i cultori della materia sono aggregati, rispettivamente, alla struttura da cui proviene l'incarico, in cui si svolge la ricerca o cui afferisce il titolare dell'insegnamento.

2. Gli iscritti ai master di I e II livello, gli studenti ospiti nell'ambito di programmi di mobilità e i soggetti che a vario titolo frequentano l'Università per attività di formazione, aggiornamento, perfezionamento scientifico e partecipazione ai singoli corsi di insegnamento sono equiparati agli studenti iscritti, limitatamente al periodo della loro permanenza e alla fruizione dei servizi prestati dall'Università necessari ad assicurarne la presenza e la partecipazione finalizzate al conseguimento della loro formazione.

TITOLO III

ORGANI CENTRALI


SEZIONE I - RETTORE

ARTICOLO 8 – ATTRIBUZIONI

1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Università; ha funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche, didattiche e di terza missione dell'Ateneo ed è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università.

2. Il Rettore:

- a) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione;
- b) emana lo Statuto e i regolamenti, nonché i decreti di nomina;
- c) propone al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico e propone il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo di Ateneo;
- d) propone al Consiglio di amministrazione il conferimento dell'incarico di Direttore Generale;
- e) nomina il presidente del «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni», d'ora in avanti «Comitato unico di garanzia» o «C.U.G.»;
- f) designa i componenti della Commissione di garanzia di cui al Codice Etico dell'Università, compreso il Presidente, che individua fra soggetti esterni all'Ateneo, e assume l'iniziativa dei procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 22, comma 4, del presente Statuto;



g) svolge ogni altra funzione prevista dall'ordinamento universitario e dal presente Statuto e ogni altra funzione non espressamente attribuita dalla legge o dallo Statuto a organi diversi, ivi compresa quella di surroga nei casi di necessità e urgenza;

h) in presenza di circostanze che rendano necessario e indifferibile agire d'urgenza, assume provvedimenti di competenza del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione. I provvedimenti vanno sottoposti a ratifica dell'organo che sarebbe stato competente ad adottarli, nel corso della prima seduta successiva. I provvedimenti perdono efficacia sin dall'inizio in caso di denegata o mancata ratifica. Gli effetti che si sono prodotti nel frattempo possono essere sanati dall'organo collegiale competente. Se ciò non avviene, di tali provvedimenti e dei loro effetti risponde il Rettore.

ARTICOLO 9 – ELEZIONE DELL'ORGANO, DURATA IN CARICA E INCOMPATIBILITÀ

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari, in servizio presso le Università italiane, che abbiano presentato la loro candidatura.
2. Qualora risulti eletto alla carica un professore appartenente ad altro Ateneo si applicano le regole appositamente previste dalla legge.
3. L'elettorato attivo è composto da:
 - a) i professori di prima e di seconda fascia;
 - b) i ricercatori confermati a tempo indeterminato, nonché i ricercatori a tempo determinato che, a tale titolo, prestino servizio presso l'Ateneo da almeno tre anni;
 - c) il personale dirigente, tecnico-amministrativo a tempo indeterminato che esprime un voto ponderato pari al venti per cento del numero dei votanti della componente;
 - d) i componenti del Consiglio studentesco.
4. Il Rettore resta in carica sei anni accademici e non è rieleggibile.
5. Il Rettore nomina un Pro Rettore con funzioni vicarie - che vengono esercitate in caso di sua assenza, impedimento o anticipata cessazione dalla carica - e ha la facoltà di delegare specifiche funzioni ad altri docenti di ruolo, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.
6. La carica di Rettore è incompatibile con le cariche e gli incarichi di cui all'art. 57, commi 1 e 4.
7. Il Rettore è proclamato eletto dal Decano dei professori ordinari ed è nominato con decreto del Ministro competente.

SEZIONE II – SENATO ACCADEMICO

ARTICOLO 10 – ATTRIBUZIONI

1. Il Senato accademico:
 - a) designa, ai sensi dell'art. 18, i componenti del Consiglio di amministrazione;



b) designa i professori o i ricercatori componenti il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni»;

c) approva, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, lo Statuto e, previo parere del Consiglio di amministrazione e del Consiglio studentesco, il Regolamento generale di Ateneo, il Regolamento didattico di Ateneo nonché le rispettive modifiche;

d) approva, previo parere del Consiglio di amministrazione, i Regolamenti in materia di didattica e di ricerca compresi quelli di funzionamento dei Dipartimenti, della Scuola Superiore e delle Scuole Interdipartimentali;

e) approva il Codice Etico dell'Università e svolge le funzioni stabilite dallo stesso in relazione alle violazioni che questo prevede;

f) approva il Regolamento del «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni»;

g) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca, servizi agli studenti, anche con riferimento all'istituzione, soppressione, attivazione, disattivazione nonché di modifica o riassetto di corsi, Dipartimenti, strutture di ricerca, didattica e Scuole Interdipartimentali e sedi; esprime pareri sul conferimento di incarico al Direttore Generale; designa i componenti del Nucleo di valutazione, previo parere del Consiglio di amministrazione. Esprime altresì pareri sulle proposte di chiamata di professori e di ricercatori, avanzate dai Dipartimenti, deliberando in base al «principio della tecnica di valutazione tra pari»;

h) esprime parere obbligatorio al Consiglio di amministrazione sul bilancio di previsione annuale e triennale, sul conto consuntivo e sul documento di programmazione triennale dell'Università;

i) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le Scuole Interdipartimentali;


l) relativamente alle Scuole Interdipartimentali, svolge le funzioni di cui agli artt. 26 e 35 del presente Statuto;

m) svolge le funzioni di cui all'art. 22 del presente Statuto, relativamente alla formazione del Collegio di disciplina;

n) definisce indirizzi o linee guida interne, nel rispetto della legge, dei regolamenti e delle altre fonti di Ateneo, per la gestione e il coordinamento dei servizi e delle risorse;


o) svolge ogni altra funzione conferitagli dalla normativa vigente o dal presente Statuto.

2. Trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato del Rettore, non meno dei 2/3 dei componenti il Senato può sottoporre al voto del corpo elettorale una mozione di sfiducia al Rettore scritta, sottoscritta e motivata. Il corpo elettorale si esprime non prima di novanta giorni dall'adozione della mozione. Per la validità del voto deve esprimersi almeno la maggioranza degli aventi diritto. La mozione si considera approvata dal corpo elettorale se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, calcolata con le modalità adoperate per l'elezione del Rettore. Tra il trentesimo e il novantesimo giorno successivo alla approvazione della mozione si dà inizio al procedimento per l'elezione di un nuovo Rettore.



ARTICOLO 11 – COSTITUZIONE DELL'ORGANO

1. Il Senato accademico si compone di diciotto membri.
2. I componenti sono i seguenti:
 - a) il Rettore, che lo presiede;
 - b) i Direttori di Dipartimento in rappresentanza delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Università, in numero compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 10, tenuto conto di quanto previsto nel successivo comma 4;
 - c) almeno un rappresentante dei professori di prima fascia, eletto dagli appartenenti alla fascia, tenuto conto di quanto previsto nel successivo comma 4;
 - d) almeno un rappresentante dei professori di seconda fascia, eletto dagli appartenenti alla fascia, tenuto conto di quanto previsto nel successivo comma 4;
 - e) almeno un rappresentante dei ricercatori, eletto dagli appartenenti alla categoria, tenuto conto di quanto previsto nel successivo comma 4;
 - f) almeno un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto da quest'ultimo;
 - g) tre rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo di Udine.
3. Partecipano alle sedute del Senato accademico, senza diritto di voto, il Pro Rettore e il Direttore Generale.
4. Qualora il numero dei Dipartimenti sia compreso tra 6 e 10, tutti i Direttori di Dipartimento entrano a far parte del Senato accademico. Qualora il numero dei Dipartimenti sia inferiore a 10 e pari o superiore a 6, ogni posto residuo rispetto alla numerosità massima di cui al comma 2, lettera b), è attribuito, nell'ordine, a incremento delle componenti di cui al comma 2, lettere c) e d), e), f) partendo dalla lettera f) e a salire sino alla lettera c). Qualora il numero dei Dipartimenti sia superiore a 10 o inferiore a 6, si provvede a ridefinire la composizione del Senato Accademico, mediante modifica dello Statuto.
5. Nel caso in cui un componente di cui alla lettera b) si trovasse in situazione di incompatibilità prevista dalla normativa vigente o dallo Statuto, all'esito della procedura di cui all'art. 57, comma 10, verrà sostituito da un rappresentante eletto dai componenti del Consiglio del Dipartimento di afferenza.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, i componenti di cui alle lettere c), d), e) del comma 2 eletti in seguito alla consultazione degli appartenenti alla rispettiva fascia o categoria, sono i docenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti e che appartengano ad area scientifico-disciplinare diversa.
7. All'atto del voto per le elezioni di cui alle lettere da c) a g) del comma 2, può essere espressa un'unica preferenza. Nell'ipotesi di cui al comma 4 e nelle elezioni dei rappresentanti degli studenti, una seconda preferenza è ammessa solo nel caso in cui quest'ultima riguardi un candidato di genere diverso rispetto a quello votato con la prima, pena l'annullamento della seconda preferenza.
8. Nel caso in cui, per le elezioni dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) debbano essere o vengano comunque presentate liste, al fine di assicurare il concreto



soddisfacimento del principio generale delle pari opportunità tra donne e uomini, per ciascuna componente deve figurare almeno il trenta per cento di candidature del genere meno rappresentato, pena l'inammissibilità della lista.

ARTICOLO 12 – DURATA DELLA CARICA, MANDATI, INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ

1. I componenti del Senato accademico, fatta eccezione per il Rettore, restano in carica un triennio. Il loro mandato è rinnovabile, consecutivamente, per una sola volta.
2. Per le ipotesi di ineleggibilità alla carica, si rinvia a quanto disposto dalla legge.
3. La carica di Senatore accademico è incompatibile con le cariche e gli incarichi di cui all'art. 57, commi 2 e 4.

SEZIONE III – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 13 – ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio di amministrazione:
 - a) svolge le funzioni di indirizzo strategico dell'Ateneo;
 - b) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo;
 - c) approva il Regolamento di amministrazione e contabilità e ogni altro Regolamento non attribuito alla competenza del Senato;
 - d) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e quella del personale, nonché, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;
 - e) delibera, previo parere del Senato accademico, l'istituzione, la soppressione, l'attivazione, la disattivazione nonché la modifica o il riassetto di corsi, Dipartimenti, strutture di ricerca, di didattica, Scuole Interdipartimentali e sedi;
 - f) approva, coerentemente con quanto disposto dal piano di sviluppo triennale d'Ateneo, le proposte di chiamata di professori e di ricercatori avanzate dai Dipartimenti, sentito il Senato accademico;
 - g) svolge le funzioni di cui all'art. 22 del presente Statuto, in materia di procedimento disciplinare;
 - h) esprime parere obbligatorio e vincolante sullo Statuto, parere obbligatorio sul Regolamento generale d'Ateneo, sul Regolamento didattico di Ateneo e sul Codice Etico dell'Università, nonché sulle rispettive modifiche;
 - i) verifica l'avvenuta trasmissione, da parte dei competenti uffici, ai Ministeri competenti del bilancio di previsione annuale, di quello di previsione triennale e del conto consuntivo;
 - l) conferisce, su proposta del Rettore e sentito il Senato accademico, l'incarico di Direttore Generale;



- m) definisce le tipologie di spesa riservate alla propria competenza e i limiti di spesa che richiedono l'autorizzazione del Consiglio stesso;
- n) approva i contenuti fondamentali degli atti negoziali aventi rilevanza economica relativi a materie e valore riservati alla propria competenza;
- o) esprime parere in merito alla designazione dei componenti del Nucleo di valutazione;
- p) svolge ogni altra funzione conferitagli dalla normativa vigente o del presente Statuto.

ARTICOLO 14 – COMPOSIZIONE DELL'ORGANO

1. Il Consiglio di amministrazione si compone di dieci membri.
2. I componenti dell'organo sono i seguenti:
 - a) il Rettore, che lo presiede;
 - b) tre soggetti esterni ai ruoli dell'Ateneo;
 - c) quattro soggetti interni ai ruoli dell'Ateneo;
 - d) due rappresentanti degli studenti.
3. Partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, il Pro Rettore e il Direttore Generale.
4. La partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione da parte dei Componenti del Collegio dei Revisori dei conti è disciplinata dalle norme statali.

ARTICOLO 15 – REQUISITI SOGGETTIVI DELLA CARICA

1. Eccezion fatta per il Rettore e per i rappresentanti degli studenti, gli altri componenti sono soggetti italiani o stranieri, in possesso di una comprovata competenza in campo gestionale-amministrativo, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello. Nel valutare le candidature, particolare attenzione deve essere dedicata, oltre che ad una piena e riconosciuta onorabilità del candidato, ad almeno uno tra i seguenti elementi: qualificazione scientifico-culturale dei candidati, esperienza maturata nella gestione di Unità organizzative, direzione e coordinamento di progetti di ricerca nazionali e/o internazionali, esperienza maturata in campo gestionale.
2. In materia di incompatibilità e ineleggibilità alla carica di Consigliere di amministrazione, si rinvia a quanto disposto dalla legge e dal presente Statuto.

ARTICOLO 16 – DURATA DELLA CARICA, MANDATI E INCOMPATIBILITÀ

1. I componenti del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per il Rettore, restano in carica un quadriennio.
2. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.
3. La carica di Consigliere di amministrazione è incompatibile con le cariche e gli incarichi di cui all'art. 57, commi 3 e 4.



ARTICOLO 17 – CANDIDATURE, COMITATO DI VALUTAZIONE E DESIGNAZIONE

1. Chi intende candidarsi alla carica di Consigliere di amministrazione per i quattro posti a disposizione degli interni ai ruoli dell'Università presenta la propria candidatura, indirizzandola al Comitato di valutazione di cui al comma 4 del presente articolo. Al Comitato deve pervenire un numero di candidature almeno doppio rispetto a quello dei posti da ricoprire. Nel caso in cui le candidature non siano sufficienti, il Rettore propone al Comitato i nominativi necessari per raggiungere la predetta soglia.
2. Il Rettore propone al Comitato, in via diretta, previo avviso pubblico, tre nominativi di alto profilo per la copertura di posti riservati a componenti esterni, rappresentanti del mondo economico, sociale e culturale, tenendo conto, se possibile, del rispetto della parità di genere.
3. Ulteriori cinque nominativi per la copertura degli altri posti riservati ai componenti esterni, sono proposti al Comitato di cui al comma 4, rispettivamente da Comune di Udine, Comune di Gemona del Friuli, Comune di Gorizia, Comune di Pordenone e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, tenendo conto, se possibile, del rispetto della parità di genere. In caso di mancata designazione da parte di uno o più dei predetti enti, il Comitato di cui al comma 4 del presente articolo prende in considerazione le candidature comunque pervenute.
4. Il Comitato di valutazione delle candidature è formato da un componente del Nucleo di valutazione, esterno ai ruoli dell'Ateneo, designato dal Nucleo stesso, con funzioni di Presidente, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti e dal Presidente della Commissione di garanzia prevista dal Codice etico di Ateneo.
5. Il Comitato, sia per i posti riservati a candidati interni che per i posti riservati a candidati esterni, esprime la propria valutazione, con motivazione sintetica, sulla presenza o meno dei requisiti prescritti dall'art. 15 del presente Statuto, e predispone una relazione per il Senato accademico.
6. Nell'ipotesi in cui i candidati a componente esterno del Consiglio di amministrazione non possiedano i predetti requisiti in numero doppio dei membri da designare, spetta al Rettore sottoporre al Comitato di valutazione i nominativi necessari a raggiungere la predetta soglia.

ARTICOLO 18 – DESIGNAZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI

1. Per i componenti interni, il Senato accademico procede alla designazione degli stessi di sua spettanza, con una o più votazioni a scrutinio segreto. Ciascun senatore può esprimere una sola preferenza. Risultano designati coloro che ottengono la maggioranza dei voti, purché in numero non inferiore a quattro.
2. Nel caso in cui all'esito della prima votazione non risultino designati candidati in numero pari ai componenti di spettanza del Senato, si procederà ad un secondo scrutinio, e così via sino alla designazione di tutti i componenti.
3. In ciascuno scrutinio, qualora più candidati ottengano un numero pari di voti, purché non inferiore a quattro, e siano in numero maggiore rispetto ai componenti da designare, si applicheranno, i seguenti criteri:



- a) sarà data anzitutto preferenza al candidato del genere meno rappresentato, ove sussista tale situazione tenuto conto dei componenti già designati di spettanza del solo Senato;
- b) ove non ricorra l'ipotesi sub a), e in ogni caso per la designazione dei residui componenti, saranno preferiti i candidati con maggiore anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza;
- c) nell'ipotesi di eguale anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza, sarà preferito il candidato più anziano di età.

4. Per i componenti esterni, il Comitato di cui all'art. 17 comma 4, individua cinque nominativi tra quelli pervenuti ai sensi del medesimo art. 17, commi 2 e 3. Tra i nominativi così individuati, il Senato accademico procede alla designazione con elezione a scrutinio segreto distinta rispetto alla elezione dei componenti interni. Ciascun senatore può esprimere una sola preferenza. Risultano designati coloro che ottengono la maggioranza dei voti, purché in numero non inferiore a cinque. Si applicano alla designazione dei componenti esterni i commi 2 e 3, lett. a) e c) del presente articolo, salvo il numero di voti indicato nella precedente proposizione.

5. I rappresentanti degli studenti vengono eletti dagli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo di Udine.

6. I consiglieri designati sono nominati con decreto rettorale.

7. Al fine di assicurare le pari opportunità tra donne e uomini, nell'insieme delle designazioni di cui ai commi da 1 a 4, va garantito, ove possibile, che almeno un terzo dei soggetti designati appartenga al genere meno rappresentato. Nelle elezioni dei rappresentanti degli studenti, in ciascuna lista deve figurare almeno il trenta per cento di candidature del genere meno rappresentato, pena l'inammissibilità della lista.

SEZIONE IV – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


ART. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è organo indipendente di controllo interno relativamente alla regolarità della gestione amministrativa dell'Università.

2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Tra i componenti effettivi, almeno due devono essere iscritti al Registro dei Revisori legali. Uno dei componenti effettivi, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, svolge le funzioni di Presidente dell'organo. Un membro effettivo e un supplente sono designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; un effettivo e un supplente sono designati dal Ministero dell'Università e della Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.

3. I membri del Collegio non possono ricoprire le cariche e gli incarichi di cui all'art. 57, comma 5.

4. Tutti i componenti sono nominati con decreto rettorale.



5. Il Collegio dura in carica quattro anni. L'incarico è rinnovabile per una sola volta.

6. Il Collegio esercita tutte le ulteriori funzioni ad esso attribuite dalla normativa statale.

SEZIONE V – NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 20 - NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di valutazione è l'organo di Ateneo preposto alla valutazione della efficacia ed efficienza: dell'offerta didattica, delle attività di ricerca e di terza missione, dell'amministrazione e dei rispettivi servizi, del sistema di assicurazione della qualità di Ateneo. Il Nucleo ha il compito altresì di fungere da supporto nel valutare la sostenibilità dell'utilizzo delle risorse e la pianificazione strategica di Ateneo.

2. Al Nucleo di valutazione sono attribuite tutte le funzioni previste dalla normativa nazionale, dall'ANVUR, dal presente Statuto e dai Regolamenti che ad esso fanno riferimento.

3. Il Nucleo di valutazione è così composto:

- a) quattro componenti, esterni ai ruoli dell'Ateneo, designati tra studiosi ed esperti, nel campo della valutazione;
- b) due componenti designati tra i professori di ruolo dell'Ateneo con esperienza in materia di valutazione;
- c) un componente designato tra gli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo di Udine.

Il Presidente del Nucleo di valutazione è designato dal Rettore tra i componenti di cui alle lettere a) e b).


4. I componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono designati dal Senato accademico, su proposta del Rettore e previo parere del Consiglio di amministrazione. Il componente di cui alla lettera c) è designato dal Consiglio studentesco e partecipa alle attività concernenti la valutazione della didattica e dei servizi offerti alla componente studentesca.

5. Per la fase istruttoria, il Nucleo di valutazione si struttura in tre sezioni, rispettivamente competenti in materia di didattica, ricerca e terza missione, e gestione amministrativa.

La composizione delle sezioni, fermo quanto previsto dal comma 4, è definita dal Presidente, che partecipa alle attività di tutte le sezioni. Partecipano alle riunioni, con funzione consultiva: della sezione didattica: un delegato del Rettore; della sezione ricerca: un delegato del Rettore; della sezione amministrativa: il Direttore Generale o suo delegato.

6. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia rispetto agli altri Organi di Ateneo. L'Università assicura al Nucleo l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie allo svolgimento delle sue attività, e promuove la pubblicità e la diffusione dei suoi atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

7. Il Nucleo di valutazione trasmette le proprie relazioni al Ministero competente per l'Università, all'ANVUR, al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico, ai Direttori



di Dipartimento, al Consiglio studentesco e agli altri organi previsti dalla legge e dalle procedure interne all'Ateneo.

Il Presidente del Nucleo di valutazione riferisce agli Organi di Ateneo in merito alle attività svolte.

8. Il Nucleo di valutazione si avvale di una apposita struttura di supporto.

9. La documentazione raccolta e le valutazioni espresse dal Nucleo, riguardanti le attività di Unità organizzative e di singoli, potranno essere rese pubbliche nel rispetto della disciplina europea e italiana in tema di tutela dei dati personali e dei relativi regolamenti di Ateneo.

10. La durata del mandato è triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Le modalità di funzionamento dell'organo sono definite dal Regolamento generale d'Ateneo. La carica è incompatibile con le cariche e gli incarichi di cui all'art. 57, comma 6.

SEZIONE VI – DIRETTORE GENERALE

Art. 21 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale, nell'ambito delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente in materia di dirigenza della pubblica amministrazione e sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, è responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Università.

2. In particolare, il Direttore Generale adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal Consiglio di amministrazione; attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali; esercita la potestà disciplinare sul personale dirigente.

3. L'incarico di Direttore Generale, di durata non superiore a quattro anni e rinnovabile, è attribuito dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, su proposta del Rettore, a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

4. Salvo che nel caso del rinnovo, il Direttore Generale è individuato previo avviso di selezione pubblica.


5. Il Direttore Generale designa un Direttore Generale vicario, che lo sostituisce in caso di assenza, o impedimento, o anticipata cessazione, scegliendolo tra i dirigenti o i responsabili di Unità organizzativa più alti in grado. L'incarico di Direttore Generale vicario è attribuito con decreto del Rettore.

6. Il Direttore Generale fa parte del C.U.G.. Partecipa senza diritto di voto alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. L'incarico è incompatibile con le cariche di cui all'art. 57, comma 7.



SEZIONE VII – ALTRI ORGANI**ART. 22 – COLLEGIO DI DISCIPLINA**

1. Al fine di esercitare le competenze disciplinari di cui all'art. 10 della legge n. 240 del 2010 nei confronti dei professori e dei ricercatori, è istituito un Collegio di disciplina composto da tre professori ordinari, due professori associati e da due ricercatori a tempo indeterminato, tutti in regime di tempo pieno.
2. La nomina dei componenti spetta al Senato accademico, su proposta del Rettore. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile.
3. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente e un Presidente vicario che lo supplisce in caso di assenza o impedimento.
4. Compete al Rettore l'avvio del procedimento disciplinare. Per ogni fatto di cui venga a conoscenza e che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, il Rettore, entro trenta giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza del fatto, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta in merito o alla sanzione da irrogare o alla archiviazione. Nel caso di fatti imputabili al Rettore, l'avvio del procedimento disciplinare e le altre attività di pertinenza del Rettore di cui al presente articolo sono poste in capo al Decano dei professori ordinari dell'Ateneo.
5. Il Collegio di disciplina, che opera secondo il principio del giudizio fra pari (esercitando, cioè, le proprie attribuzioni con componenti che rivestono una qualifica almeno pari a quella di colui che è assoggettato al procedimento disciplinare) nel rispetto del contraddittorio, svolge la fase istruttoria del procedimento disciplinare, seguendo la normativa statale che regola il procedimento amministrativo. Uditi il Rettore o un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore per il quale si ipotizza la violazione di uno o più doveri disciplinari, assistito – se lo ritiene opportuno – da un difensore di fiducia, esprime motivato parere vincolante sulla proposta avanzata dal Rettore. Il parere, unitamente agli atti dello stesso, va trasmesso al Consiglio di amministrazione entro trenta giorni da quello in cui il Collegio è stato investito della questione.
6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione assume, senza la rappresentanza degli studenti, la deliberazione che chiude il procedimento. Con essa, il Consiglio o infligge la sanzione, o dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
7. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione non assuma alcuna decisione entro il termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento, il procedimento si estingue.
8. I termini di cui ai commi 6 e 7 si intendono sospesi rispettivamente fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina o del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso operazioni che ne impediscono il regolare funzionamento, in quanto preordinate alla formazione o al rinnovo, in tutto o in parte, degli stessi. Il termine di cui al comma 6 è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover



acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori, dandone notifica al Consiglio di amministrazione. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

ART. 23 – COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ

1. È istituito il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» (di seguito C.U.G.) nella comunità universitaria.

2. Il C.U.G. assume le attribuzioni già previste dalle leggi e dai contratti collettivi per il Comitato delle pari opportunità e il Comitato sul mobbing. In particolare, il C.U.G. promuove, anche in collaborazione con altri enti e soggetti, le misure e le azioni idonee a garantire pari opportunità effettive; ha compiti di verifica, consultivi e propositivi per favorire la realizzazione di un ambiente e di condizioni di lavoro improntati al benessere organizzativo, anche mediante azioni di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica; promuove, anche al di fuori della comunità universitaria, la diffusione della cultura delle pari opportunità.

3. Il C.U.G. è presieduto da un delegato del Rettore ed è costituito dal Direttore Generale o da un suo delegato, da due studenti designati dal Consiglio studentesco nonché da un numero di componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un numero pari al precedente di professori o ricercatori designati dal Senato accademico. A eccezione degli studenti, i soggetti designati devono possedere adeguate e comprovate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del C.U.G.. Al fine di assicurare le pari opportunità tra donne e uomini va garantito che almeno un terzo dei soggetti designati appartenga al genere meno rappresentato.


4. I componenti del C.U.G. restano in carica due anni accademici, rinnovabili.

5. Le modalità di funzionamento del C.U.G. sono disciplinate da apposito Regolamento interno approvato dal Senato accademico.

ART. 24 – PRESIDIO DELLA QUALITÀ

1. Il Presidio della Qualità supporta gli Organi e le strutture dell'Ateneo nella progettazione e nell'aggiornamento del Sistema di Assicurazione della Qualità e coordina le relative attività di monitoraggio e autovalutazione. Al Presidio della Qualità sono attribuite tutte le funzioni previste dalla normativa nazionale, dall'ANVUR, dal presente Statuto e dai Regolamenti che a esso fanno riferimento.


2. In conformità con l'art. 1, comma 6, il Presidio della Qualità promuove la cultura della qualità all'interno degli Organi e delle Strutture dell'Ateneo anche attraverso attività di formazione e documentazione; definisce con linee guida le procedure di Assicurazione della Qualità; supervisiona l'attuazione delle procedure di Assicurazione della Qualità e supporta gli Organi e le Strutture interessate.



3. L'Università assicura al Presidio della Qualità l'accesso a documenti, dati e informazioni necessarie per svolgere il proprio ruolo, e promuove la pubblicità e la diffusione dei suoi atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
4. Il Presidio della Qualità è composto da docenti, da personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza studentesca e può essere organizzato per aree tematiche. La composizione, il rinnovo dei mandati e le modalità di funzionamento sono definite con apposito Regolamento.
5. I componenti del Presidio della Qualità sono designati dal Senato accademico su proposta del Rettore, il quale, fra essi, nomina il Presidente. I mandati hanno durata triennale.
6. Il Presidente riferisce agli Organi di Ateneo in merito alle attività svolte.

ART. 25- CONSIGLIO STUDENTESCO

1. Il Consiglio studentesco è organo collegiale di rappresentanza e di garanzia dell'autonoma partecipazione della comunità studentesca all'organizzazione dell'Ateneo. Esso ha funzioni propositive ed è organo consultivo del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio studentesco:
 - a) adotta il proprio Regolamento interno;
 - b) esprime, per quanto di competenza, pareri sul Regolamento generale di Ateneo e sul Regolamento didattico di Ateneo;
 - c) esprime pareri sul documento di programmazione triennale di Ateneo;
 - d) fornisce pareri sulle questioni che gli vengono sottoposte dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione;
 - e) esprime pareri ed elabora proposte su problemi e questioni relativi all'organizzazione didattica e a tutte le attività espressamente riguardanti gli studenti;
 - f) esprime pareri ed elabora proposte al Consiglio di amministrazione relativamente alle contribuzioni poste a carico degli studenti;
 - g) esprime pareri sulle modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio e sul relativo compenso;
 - h) formula proposte al Consiglio di amministrazione in materia di riparto dei fondi previsti a bilancio per le attività gestite dagli studenti;
 - i) designa i rappresentanti negli organi collegiali dell'Ateneo, ove non diversamente previsto dal presente Statuto o dai Regolamenti interni delle strutture;
 - l) propone al Senato accademico il Regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche;
 - m) svolge ogni altra attribuzione assegnatagli dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Consiglio studentesco è composto da:
 - a) i primi due studenti eletti in ciascun Consiglio di Dipartimento;



- b) lo studente eletto in ciascun Consiglio di Scuola Interdipartimentale che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze;
- c) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione;
- d) i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico;
- e) i rappresentanti degli studenti nel Comitato degli studenti dell'ARDiS;
- f) un rappresentante dei dottorandi e un rappresentante degli specializzandi;
- g) il rappresentante degli studenti della Scuola Superiore dell'Università che è risultato il primo degli eletti.

4. Le modalità di elezione dei componenti il Consiglio che non ne facciano parte di diritto in quanto componenti di altri organi sono individuate nel Regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche.

5. Il Consiglio studentesco elegge al proprio interno il Presidente e il Vice-presidente ed elegge altresì le Commissioni di cui ritiene necessario o opportuno avvalersi, indicandone il Presidente.

6. Alle sedute del Consiglio studentesco può partecipare con funzione di supporto tecnico un dirigente o altro soggetto appartenente al personale tecnico-amministrativo.

7. Il Presidente del Consiglio studentesco è, di diritto, componente della Commissione di disciplina per gli studenti di cui al Regolamento didattico di Ateneo.

8. Il Consiglio studentesco dura in carica un biennio.

9. L'Università garantisce al Consiglio studentesco, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti istituzionali.

TITOLO IV

STRUTTURE E LORO ORGANI

SEZIONE I – STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

ART. 26 – GENERALITÀ

1. Le strutture di didattica e di ricerca dell'Università sono i Dipartimenti. Sono altresì strutture didattiche dell'Università la Scuola Superiore "Di Toppo Wassermann", istituto di eccellenza ad accesso riservato a vincitori di concorso, e il Centro Internazionale sul Plurilinguismo, istituzione scientifica costituita ex l. 9 gennaio 1991, n. 19, nonché, ove costituite, le Scuole Interdipartimentali.

2. Sono inoltre strutture dell'Università le Unità organizzative di servizio alla ricerca e alla didattica e di supporto amministrativo, gestionale e tecnico. Esse sono istituite, modificate, disattivate mediante deliberazione del Consiglio di amministrazione.

3. Il «Sistema Bibliotecario di Ateneo» è l'unità organizzativa di servizio alla ricerca e alla didattica a sostegno delle strutture della didattica e della ricerca con il compito di assicurare l'acquisizione, la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio



bibliografico e documentario dell'Ateneo, nonché il trattamento e la diffusione delle informazioni bibliografiche.

4. Possono essere istituite altre strutture di ricerca e/o di didattica a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, sentiti i Dipartimenti interessati, previo parere del Senato accademico.

5. L'articolazione organizzativa delle strutture di cui al comma 2 è definita dal Direttore Generale sulla base di indirizzi del Consiglio di amministrazione.

ART. 27 – PARTECIPAZIONI

1. L'Università, al fine di realizzare i propri fini istituzionali, può costituire Consorzi, Fondazioni, Società e Associazioni, ivi compresi Centri Interuniversitari, ovvero partecipare ai predetti enti e associazioni, anche se già costituiti.

SEZIONE II – DIPARTIMENTI

ART. 28 – DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento è la struttura deputata a:

- a) promuovere e coordinare le attività di ricerca scientifica;
- b) promuovere e gestire le attività didattiche e formative e, in particolare, i corsi di studio finalizzati al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente;
- c) promuovere e gestire la valorizzazione e il trasferimento della conoscenza attraverso iniziative di terza missione correlate o accessorie alle attività di cui alle lettere a) e b);
- d) collaborare nella promozione e organizzazione delle attività di orientamento e tutorato.


2. Per la gestione delle iniziative didattiche e di ricerca, un Dipartimento può collaborare con altri Dipartimenti nel quadro di appositi accordi. Per il coordinamento delle iniziative didattiche può anche costituire una Scuola Interdipartimentale ai sensi dell'art. 35.

3. Al Dipartimento afferiscono professori e ricercatori, in numero non inferiore a quello definito per legge, inquadrati in settori scientifico-disciplinari omogenei, o comunque coerenti con le attività di ricerca o didattica del Dipartimento. A quest'ultimo sono inoltre aggregati i soggetti di cui all'art. 7, comma 1.

4. Le afferenze e le aggregazioni sono disciplinate, per quanto non previsto nel presente Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo.

5. Secondo modalità stabilite dall'amministrazione dell'Ateneo, al Dipartimento è assegnato personale tecnico-amministrativo per il supporto e la gestione delle attività di cui al comma 1.

6. Il Dipartimento ha autonomia e responsabilità gestionale nelle forme e nei limiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.



7. La caratterizzazione dei Dipartimenti è definita dai settori scientifico-disciplinari riconosciuti, ove possibile e di regola, come di esclusiva pertinenza di un singolo Dipartimento e deve essere chiaramente distinta da quella degli altri Dipartimenti. Ciò non esclude che a un Dipartimento possano afferire professori e ricercatori inquadrati in settori scientifico-disciplinari di pertinenza di un diverso Dipartimento, purché in coerenza con le attività di ricerca o didattica della struttura.

ART. 29 – ORGANI E STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO

1. Sono organi necessari del Dipartimento:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio di Dipartimento.

2. È organo facoltativo del Dipartimento:

- a) la Giunta di Dipartimento.

3. Sono strutture facoltative del Dipartimento:

- a) le Sezioni;
- b) la Commissione ricerca di Dipartimento;
- c) la Commissione didattica di Dipartimento.


4. Le modalità di istituzione e di funzionamento dell'organo e delle strutture facoltative sono previste dai Regolamenti dei Dipartimenti, che ne definiscono le competenze, in accordo con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento generale. In ogni caso, sia in capo agli organi che in capo alle strutture non possono sussistere poteri di spesa, né dotazione di personale.

ART. 30 – DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della sua gestione, con riguardo alle competenze che gli sono proprie.

2. Il Direttore:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ove istituita;
- b) cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati;
- c) promuove e coordina le attività del Dipartimento;
- d) rappresenta il Dipartimento nei rapporti con gli altri organi dell'Ateneo;
- e) propone al Direttore Generale, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento, una previsione di costi e investimenti, connessi alle attività di didattica e di ricerca, per un ciclo di tre anni;
- f) almeno una volta l'anno, riferisce al Consiglio di Dipartimento in merito all'utilizzo dei fondi assegnati al Dipartimento o nella sua disponibilità;
- g) adotta in caso di necessità e di urgenza, con proprio decreto, provvedimenti in materie di competenza del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva;



h) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia afferenti al Dipartimento. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia. Il Direttore resta in carica tre anni accademici; può essere rieletto consecutivamente per una sola volta. La carica è incompatibile con le cariche e gli incarichi di cui all'art. 57, comma 8.

4. Trascorsa almeno la metà del mandato del Direttore, non meno di 1/3 dei componenti il Consiglio di Dipartimento può sottoporre al voto del Consiglio stesso, nella sua composizione elettorale, una mozione di sfiducia al Direttore scritta, sottoscritta e motivata. Il corpo elettorale si esprime non prima di trenta e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della mozione. Per la validità del voto, deve esprimersi almeno la metà più uno degli aventi diritto. La mozione si considera approvata dal corpo elettorale se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. In caso di anticipata cessazione dalla carica, si applica quanto disposto nell'articolo 61, comma 2.

6. Il Direttore nomina un Direttore vicario e può nominare un delegato alla ricerca, un delegato alla didattica ed eventuali altri delegati o referenti per ambiti specifici.

ART. 31 – CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo collegiale di programmazione, governo e gestione delle attività del Dipartimento.

2. Il Consiglio:


a) approva, per quanto di competenza: il Regolamento di Dipartimento e il Regolamento della Scuola o delle Scuole Interdipartimentali cui eventualmente partecipi; i Regolamenti dei corsi di studio, di dottorato di ricerca e delle altre iniziative didattiche di pertinenza; le convenzioni, i contratti e gli atti negoziali; le domande di afferenza presentate da professori e ricercatori e le istanze di aggregazione di esterni; la proposta del Direttore di cui all'art. 30, comma 2, lett. e);

b) propone l'attivazione dei corsi di studio e di dottorato di ricerca e delle altre iniziative didattiche di pertinenza - verificando, ove previsto, la sostenibilità in relazione ai requisiti necessari, ovvero esprime in merito parere vincolante alla Scuola Interdipartimentale competente, ove istituita;

c) approva le proposte formulate dai Consigli di corso di studio ed eventualmente dalla Scuola Interdipartimentale in merito agli ordinamenti e ai regolamenti didattici, alla copertura degli insegnamenti e all'organizzazione delle attività didattiche e formative, nonché eventuali proposte di istituzione di nuove iniziative didattiche;

d) detta i criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento;

e) definisce le materie e i compiti specifici da delegare alla Giunta di Dipartimento, ove istituita;



- f) propone al Consiglio di amministrazione la programmazione e la delibera delle chiamate di professori e di ricercatori nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza;
- g) destina le risorse per incarichi didattici e delibera su tutti gli aspetti della gestione didattica che comportano l'utilizzo di risorse;
- h) esprime, per quanto di competenza, pareri sui Regolamenti generali.

3. Il Consiglio è composto da:

- a) i professori afferenti al Dipartimento;
- b) i ricercatori afferenti al Dipartimento;
- c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, nella misura stabilita dal Regolamento generale di Ateneo;
- d) il responsabile amministrativo del Dipartimento, che funge, di regola, da segretario del Consiglio;
- e) una rappresentanza degli studenti studentesca, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

4. La composizione del Consiglio di Dipartimento varia secondo la normativa vigente e, specificamente, secondo quanto stabilito dal Regolamento generale di Ateneo, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. Con propria delibera, il Consiglio può autorizzare la partecipazione alle sedute di una rappresentanza dei collaboratori di ricerca in qualità di uditori.

ART. 32– GIUNTA E COMMISSIONI DI DIPARTIMENTO

1. La Giunta di Dipartimento, ove istituita, è organo con funzioni istruttorie e di gestione corrente del Dipartimento.

2. La Giunta:


- a) coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) delibera su materie di gestione corrente secondo quanto previsto dai Regolamenti;
- c) svolge compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento;
- d) delibera in via definitiva sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.

3. La Giunta è costituita dal Direttore, dai delegati alla ricerca e alla didattica, qualora nominati, dal responsabile amministrativo di Dipartimento e da rappresentanze del personale docente e tecnico-amministrativo del Dipartimento, nella misura e con le modalità indicate dal Regolamento di Dipartimento.

4. La durata del mandato coincide con quello del Direttore.

5. La Commissione ricerca di Dipartimento, ove istituita, svolge funzioni di coordinamento delle attività di ricerca condotte nel Dipartimento, formula proposte ed esercita le funzioni istruttorie individuate dal Consiglio di Dipartimento.

6. La composizione e le funzioni della Commissione didattica e della Commissione ricerca sono stabilite dal Regolamento di Dipartimento.



7. La Commissione didattica di Dipartimento, ove istituita, svolge funzioni di promozione, di coordinamento e di razionalizzazione dei corsi di studio di pertinenza del Dipartimento; formula proposte in ordine alla gestione dell'offerta formativa ed esercita le funzioni istruttorie individuate dal Consiglio di Dipartimento.

ART. 33 – SEZIONI

1. I Dipartimenti possono articolarsi in Sezioni, aggregazioni di docenti affini per finalità scientifiche o metodi di ricerca.
2. Il Regolamento di Dipartimento prevede ogni altra disposizione necessaria per la istituzione ed il funzionamento delle Sezioni.


ART. 34 – ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DI DIPARTIMENTI

1. La proposta di istituzione di un nuovo Dipartimento deve essere sottoscritta da almeno quaranta professori e ricercatori.
2. Previo parere del Senato accademico, l'eventuale istituzione e conseguente attivazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione.
3. Quando vengono meno i requisiti numerici di legge che ne permettono l'esistenza, è concesso un anno di tempo per il ripristino dei requisiti numerici stessi. Trascorso il predetto termine, la disattivazione viene deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.
4. I professori e i ricercatori già afferenti a un Dipartimento disattivato devono chiedere l'afferenza a un diverso Dipartimento entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di disattivazione deliberato dal Consiglio di amministrazione. Ove così non avvenga, si applica quanto disposto dal Regolamento generale di Ateneo.

SEZIONE III - SCUOLE INTERDIPARTIMENTALI

ART. 35 – ISTITUZIONE DI SCUOLE INTERDIPARTIMENTALI E PARTECIPAZIONE ALLE STESSE

1. È possibile istituire strutture di raccordo tra due o più Dipartimenti affini dal punto di vista disciplinare, per svolgere funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche di più corsi di studio ovvero, per la struttura di Medicina, di coordinamento delle funzioni didattiche e di ricerca con quelle assistenziali assegnate ai docenti.
2. Tali strutture assumono la denominazione di «Scuole Interdipartimentali».
3. I Dipartimenti interessati deliberano l'intendimento di costituire una Scuola Interdipartimentale a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun Consiglio, indicandone la denominazione, il Dipartimento o i Dipartimenti con i quali ritengono di raggrupparsi, nonché le iniziative didattiche che la Scuola Interdipartimentale è finalizzata a coordinare.



4. L'istituzione di una Scuola Interdipartimentale è deliberata dal Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico.
5. Anche il Senato accademico, nell'esercizio delle sue competenze in materia di didattica, può proporre l'istituzione di una Scuola Interdipartimentale. Sulla proposta deliberano i Dipartimenti individuati dal Senato come potenzialmente interessati.
6. Il numero massimo, comunque non superiore a dodici, delle Scuole Interdipartimentali che possono essere istituite è stabilito dal Senato accademico, nel rispetto della proporzionalità alle dimensioni dell'Ateneo e in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare di quest'ultimo.
7. Nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento generale d'Ateneo, il Senato accademico definisce i requisiti qualitativi e quantitativi per:
 - a) l'istituzione di una Scuola Interdipartimentale, con riferimento al numero minimo di corsi di studio che la stessa è chiamata a coordinare;
 - b) la partecipazione dei Dipartimenti che intendano prendervi parte, con riferimento anche al livello di coinvolgimento dei docenti afferenti a un Dipartimento nelle iniziative didattiche coordinate e al numero massimo di Scuole Interdipartimentali cui un Dipartimento può partecipare.

ART. 36 – ORGANI DELLA SCUOLA INTERDIPARTIMENTALE

1. Sono organi della Scuola Interdipartimentale:
 - a) il Presidente del Consiglio della Scuola Interdipartimentale;
 - b) il Consiglio della Scuola Interdipartimentale.

ART. 37 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA INTERDIPARTIMENTALE

1. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio della Scuola Interdipartimentale;
 - b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio della Scuola Interdipartimentale;
 - c) rappresenta la Scuola Interdipartimentale nei rapporti con gli altri organi dell'Ateneo.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio della Scuola Interdipartimentale tra i professori di prima fascia che fanno parte del Consiglio stesso, con esclusione dei Direttori di Dipartimento, qualora siano componenti del Senato accademico. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia.
3. Il Presidente resta in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente per una sola volta. La carica è incompatibile con le cariche e gli incarichi di cui all'art. 57, comma 9.



ART. 38 – CONSIGLIO DELLA SCUOLA INTERDIPARTIMENTALE

1. Il Consiglio della Scuola Interdipartimentale è l'organo collegiale che svolge funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle iniziative didattiche di pertinenza della Scuola Interdipartimentale.

2. Il Consiglio:

- a) propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione delle iniziative didattiche coordinate dalla Scuola Interdipartimentale, acquisito il parere favorevole dei Dipartimenti interessati;
- b) definisce criteri e modalità comuni per la gestione didattica e organizzativa dei corsi di pertinenza e delle relative attività di supporto;
- c) coordina e gestisce eventuali attività didattiche comuni ai corsi di pertinenza, incluse quelle relative alle prove di accesso e finali;
- d) verifica, coordina fra loro e approva le proposte formulate dai Consigli di corso di studio, in merito alla modifica di ordinamenti e regolamenti didattici, alle modalità di copertura di insegnamenti e all'organizzazione delle attività didattiche;
- e) coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei professori e dei ricercatori secondo criteri di equità e nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli;
- f) formula proposte ai Dipartimenti competenti per la destinazione delle risorse per incarichi didattici e per la programmazione di chiamate di professori e di ricercatori in relazione alle esigenze didattiche in specifici settori scientifico-disciplinari;
- g) formula proposte al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico per l'organizzazione, la razionalizzazione e la programmazione delle iniziative didattiche di pertinenza della Scuola stessa;
- h) predispone e sottopone all'approvazione dei Consigli dei Dipartimenti partecipanti il Regolamento della Scuola Interdipartimentale.

3. Il Consiglio della Scuola Interdipartimentale è composto da:

- a) i Direttori dei Dipartimenti partecipanti;
- b) i Coordinatori dei corsi di studio e di dottorato coordinati dalla Scuola Interdipartimentale, eletti, qualora il loro numero complessivo ecceda il limite massimo previsto dalla legge, dai professori e ricercatori afferenti ai Dipartimenti partecipanti;
- c) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi coordinati dalla Scuola Interdipartimentale in misura pari al quindici per cento dei componenti l'organo.

4. I componenti elettivi del Consiglio rimangono in carica tre anni accademici e sono rinnovabili per una sola volta.

ART. 39 – DISATTIVAZIONE DELLA SCUOLA INTERDIPARTIMENTALE

1. Fatto salvo il caso in cui venga meno il requisito minimo della partecipazione di almeno due Dipartimenti, che rende la disattivazione della Scuola Interdipartimentale automatica, il procedimento di disattivazione della struttura è inverso a uno fra quelli previsti per l'istituzione della struttura medesima.



SEZIONE IV - COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI-STUDENTI**ART. 40 – COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI**

1. Con riferimento a tutti i corsi di studio attivati, è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti presso ogni Dipartimento o presso ogni Scuola Interdipartimentale a cui fanno riferimento i corsi stessi.

2. La Commissione paritetica docenti-studenti:

- a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b) individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività di cui alla lettera a), agendo in linea con le determinazioni assunte dal Nucleo di valutazione di Ateneo, e avvalendosi del coordinamento del Presidio di qualità;
- c) formula pareri sull'attivazione, sulla modificazione e sulla soppressione di corsi di studio.

3. La Commissione è composta da una rappresentanza paritetica di docenti e studenti, designati dal Consiglio di Dipartimento o dal Consiglio della Scuola Interdipartimentale tra i propri componenti o fra gli studenti eletti nei Consigli di corso, in misura compresa tra due e cinque per ciascuna delle componenti, secondo quanto previsto dai Regolamenti interni delle singole strutture.

Qualora, anche applicando quanto previsto nel precedente periodo, non sia possibile costituire l'organo a causa dell'insufficienza della componente studentesca, il Presidente della Commissione inviterà il Consiglio studentesco a designare tanti studenti iscritti a uno dei corsi in questione, quanti servano a consentire il funzionamento dell'organo.


4. Il Consiglio della struttura designa il Presidente della Commissione tra i professori e i ricercatori componenti la stessa.

5. I componenti della Commissione restano in carica un biennio e sono rinnovabili per una sola volta.

SEZIONE V - CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO**ART. 41 – CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO**

1. Il Consiglio di corso di studio svolge funzioni istruttorie in merito alla programmazione e all'organizzazione didattica di un corso di studio. Esso è istituito contestualmente all'attivazione del corso. Per comprovate esigenze organizzative è possibile l'istituzione di Consigli unificati di corsi di studio, nei quali confluiscono due o più Consigli di corso.

2. Il Consiglio è composto da tutti i docenti che svolgono, nel corso, a qualunque titolo, attività didattica, e da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso, nella misura stabilita dal Regolamento generale di Ateneo.




3. Per i corsi di area medica, il Consiglio è composto da tutti i professori e ricercatori che svolgono nel corso attività didattica, da una rappresentanza dei docenti non universitari e degli studenti iscritti al corso, nella misura stabilita dal Regolamento generale di Ateneo e/o dal Regolamento della Scuola Interdipartimentale o del Dipartimento di pertinenza.
4. Il Consiglio elegge, al proprio interno, tra i professori e i ricercatori di ruolo il Presidente del corso. Quest'ultimo non può ricoprire le cariche di cui all'art. 57, comma 8. I Consigli unificati di corsi di studio eleggono, al proprio interno, il loro Presidente.
5. Il Consiglio di corso di studio:
 - a) propone alla struttura di riferimento eventuali modifiche agli ordinamenti e ai Regolamenti didattici;
 - b) propone alle strutture di riferimento le modalità di copertura degli insegnamenti del corso e sottopone alle stesse i relativi programmi predisposti dai singoli docenti;
 - c) delibera in via definitiva sulle pratiche studenti e sulle altre materie indicate nei Regolamenti;
 - d) svolge ogni altro compito previsto dai Regolamenti di Ateneo.

TITOLO V RICERCA

ART. 42 – RICERCA SCIENTIFICA

1. L'attività di ricerca, compito qualificante e primario di ogni professore e ricercatore e comprensiva del necessario presupposto di un costante aggiornamento scientifico, costituisce dovere fondamentale dei predetti componenti la comunità accademica.
2. Riconoscendo la libertà della scienza da indirizzi unilateralmente e autoritativamente imposti, l'Università garantisce ai propri professori e ricercatori piena libertà nella scelta e nello svolgimento dei programmi di ricerca, favorendone, per quanto possibile, la realizzazione.
3. L'Università crea le migliori condizioni per la realizzazione dell'attività di ricerca, fornendo ai propri professori e ricercatori le risorse e gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata, nonché favorendo la collaborazione scientifica tra soggetti appartenenti alla comunità accademica e tra organi dell'Ateneo, facilitando la costituzione di gruppi di ricerca e promuovendo l'interscambio di studiosi con altre Università e istituzioni scientifiche italiane e straniere.
4. Oltre ai professori e ai ricercatori, lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito dei gruppi di ricerca e per finalità proprie di progetti di ricerca è riservato ad altri soggetti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. L'Università favorisce la formazione e l'avvio alla ricerca di giovani laureati e incentiva l'attività di supporto alla ricerca anche da parte di altri soggetti appartenenti alla comunità universitaria.



TITOLO VI DIDATTICA

ART. 43 – ATTIVITÀ DIDATTICA

1. L'insegnamento promuove la preparazione culturale dello studente e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio che questi intende conseguire.
2. L'Università orienta le proprie attività didattiche in armonia con le attività di ricerca e in coerenza con le esigenze culturali, scientifiche e professionali necessarie alla formazione degli studenti.
3. L'Università, al fine di assicurare un'efficace attività formativa, promuove il coordinamento delle attività didattiche, dei programmi di insegnamento e di ogni altra iniziativa a essa connessa.
4. L'Università favorisce la sperimentazione di nuove metodologie didattiche e l'internazionalizzazione dei corsi di studio.
5. I professori e i ricercatori che svolgono attività di insegnamento pongono in essere le attività di formazione e di accertamento della preparazione degli studenti, coordinate nell'ambito delle strutture didattiche cui afferiscono, al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati. Per rispondere a documentate esigenze didattiche, l'Università può attribuire incarichi per attività di insegnamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 44 – REGOLAMENTI DIDATTICI

1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina le linee generali degli ordinamenti dei corsi di studio, dell'organizzazione della didattica e della carriera scolastica degli studenti e definisce le condizioni di mantenimento dello *status* di studente.
2. Ogni struttura competente è tenuta a dotarsi di un Regolamento didattico per ciascuno dei corsi di studio.

ART. 45 – TUTORATO

1. L'Università istituisce il tutorato con le finalità e le modalità di cui all'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341.



TITOLO VII

PRINCIPI E CRITERI DELLA GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

ART. 46 – REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

1. L'Università definisce con proprio Regolamento di amministrazione e contabilità i criteri della gestione finanziaria e contabile.
2. Detti criteri mirano ad assicurare la costante programmazione e verifica della gestione delle risorse, perseguendo obiettivi di sostenibilità delle attività, uniformità delle procedure, autonomia e responsabilità di gestione, trasparenza, stabilità ed equilibrio economico-finanziario annuale e pluriennale, secondo la pianificazione dei competenti organi di Ateneo.

ART. 47 – BILANCIO UNICO E RESPONSABILITÀ DI BILANCIO

1. Il bilancio dell'Ateneo è unico e si basa sul sistema di rilevazioni previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità, secondo i principi e le norme di contabilità applicabili alle Università.
2. Nell'ambito del bilancio unico di Ateneo e nel rispetto delle competenze attribuite agli organi di governo, l'autonomia e la responsabilità decisionale in relazione all'impiego delle risorse assegnate sono riconosciute ai Dipartimenti e alle strutture individuate dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO VIII

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

ART. 48 – VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ


1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna dell'offerta didattica, delle attività di ricerca e di terza missione, dell'amministrazione e dei rispettivi servizi, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. I risultati della valutazione costituiscono criterio fondamentale per l'allocazione delle risorse all'interno dell'Ateneo.

TITOLO IX

MODIFICHE DELLO STATUTO, REGOLAMENTI E ALTRE FONTI DI ATENEO

ART. 49 – MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto viene modificato mediante deliberazione del Senato accademico, assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, anch'esso espresso a maggioranza assoluta.



2. Le proposte di modifica dello Statuto vanno presentate dal Rettore, da 1/3 dei componenti il Senato accademico; da 1/3 dei componenti del Consiglio di amministrazione; da 1/10 degli appartenenti a una delle componenti la comunità universitaria.
3. Proposte di modifica dello Statuto per le parti di rispettiva competenza o di rispettivo interesse, possono essere presentate dal Direttore Generale; dalla maggioranza dei componenti un Consiglio di Dipartimento o un Consiglio di una Scuola Interdipartimentale; dalla maggioranza dei componenti il Nucleo di valutazione, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio di disciplina o il Consiglio studentesco.
4. Le proposte di modifica dello Statuto pervenute al Rettore entro il 31 dicembre di ciascun anno vengono esaminate in un'unica sessione nel primo semestre dell'anno successivo.
5. Nella fase di approvazione, il Senato accademico o il Rettore possono emendare e/o riunire le proposte pervenute. Il Senato può, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, respingere le proposte senza discuterle.
6. Le modifiche dello Statuto che costituiscono mero recepimento di norme di legge inderogabili sono approvate dal Senato accademico a maggioranza dei presenti, previo parere del Consiglio di amministrazione.
7. Le modifiche dello Statuto approvate dal Senato vengono trasmesse al Ministero competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
8. In assenza di rilievi ministeriali, o in caso di adeguamento agli stessi, le modifiche dello Statuto sono emanate con decreto del Rettore e fatte pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.
9. In presenza di rilievi ministeriali, il Senato può confermare il proprio testo con la maggioranza di 3/5 dei componenti per le modifiche oggetto di rilievi di legittimità, o con la maggioranza assoluta dei componenti per quelle oggetto di rilievi di merito.

ART. 50 – REGOLAMENTI. APPROVAZIONE E MODIFICHE

1. I Regolamenti si distinguono in Regolamenti generali di Ateneo e Regolamenti interni di Ateneo.
2. I Regolamenti generali di Ateneo sono quelli previsti dalle leggi dello Stato nella parte in cui stabiliscono limiti agli ordinamenti autonomi delle Università. Essi sono approvati a maggioranza assoluta dell'organo competente e vanno trasmessi al Ministero secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Si tratta:
 - a) del Regolamento generale di Ateneo che viene approvato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione e, per quanto di competenza, del Consiglio studentesco, entrambi resi con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti;
 - b) del Regolamento di amministrazione e contabilità, che viene approvato dal Consiglio di amministrazione;
 - c) del Regolamento didattico di Ateneo, che viene approvato dal Senato accademico, sentiti i Dipartimenti e previo parere, per quanto di competenza, del Consiglio



studentesco e del Consiglio di amministrazione, entrambi resi con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

3. I Regolamenti interni di Ateneo si distinguono in: Regolamenti previsti da disposizioni di legge nella parte in cui riguardano particolari aspetti delle attività universitarie; Regolamenti di attuazione, esplicitamente previsti dallo Statuto o dai Regolamenti generali di Ateneo; Regolamenti delle singole strutture.

a) I Regolamenti previsti da disposizioni di legge nella parte in cui riguardano particolari aspetti delle attività universitarie, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole Interdipartimentali, sono approvati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e su formulazione da parte dell'organo collegiale di governo della Scuola Interdipartimentale, quando si tratti di Regolamento di competenza della stessa.

b) I Regolamenti di attuazione, esplicitamente previsti dallo Statuto o dai Regolamenti generali di Ateneo, sono approvati dall'organo individuato dalla fonte che li prevede, secondo le modalità ivi stabilite.

c) I Regolamenti delle singole strutture e le modifiche degli stessi sono approvati, ove non diversamente stabilito, dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

4. Per modificare i Regolamenti di cui sopra, va seguito lo stesso procedimento previsto per la loro approvazione.

5. I Regolamenti sono emanati con decreto del Rettore.

ART. 51 – ALTRE FONTI D'ATENEIO

1. Il Codice Etico dell'Università – di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 240/2010 – è adottato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione, e disciplina, tra l'altro, la composizione e le funzioni della Commissione di garanzia già menzionata nell'art. 8 del presente Statuto.

2. Le sanzioni che possono essere comminate a chi viola quanto disposto dal Codice Etico sono le seguenti:


a) richiamo formale;

b) richiamo formale con segnalazione alla comunità universitaria dell'Ateneo;

c) esclusione dalla ripartizione dei fondi dipartimentali per un periodo fino ad un massimo di tre anni, decorrenti dal primo gennaio successivo alla deliberazione del Senato;

d) esclusione dalle cariche ricoperte su nomina del Rettore, fino a un massimo di tre anni accademici, decorrenti dall'inizio del primo anno accademico successivo alla deliberazione del Senato accademico.

3. Nelle ipotesi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico derivante dalla violazione del Codice Etico, ma anche un illecito di carattere disciplinare, prevale, ex art. 10 della legge n. 240 del 2010, la competenza degli organi deputati a decidere relativamente ai procedimenti disciplinari.



TITOLO X


DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

ART. 52 – ELEZIONE A CARICHE. PARITÀ DI VOTI

1. Ove non diversamente stabilito, le elezioni degli organi si svolgono a suffragio universale e diretto.
2. L'elezione si considera valida quando partecipa alla consultazione almeno un terzo degli aventi diritto al voto. La disposizione del presente comma non si applica per le elezioni delle rappresentanze studentesche.
3. In caso di elezione di un organo individuale, a meno che il Regolamento generale di Ateneo non disponga diversamente, risulta immediatamente eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Dopo la terza votazione si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di suffragi.
4. Nel caso in cui l'elezione avvenga «per acclamazione», è necessario che sussista l'unanimità dei voti dei presenti e dei votanti e che questi – eccezion fatta per l'eletto o per gli eletti – sottoscrivano un apposito verbale, seppure redatto in forma semplificata, a testimonianza del voto dato per alzata di mano.
5. Ove non sia diversamente disposto, per la elezione degli organi collegiali le votazioni avvengono a voto limitato e ciascun elettore vota per non più di un terzo dei nominativi da designare.
6. La misura del quindici per cento prevista dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, riferita alle rappresentanze studentesche, va calcolata con arrotondamento all'unità superiore.
7. Ove, essendo uno il posto a disposizione, uno o più soggetti ottengano un numero pari di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. Nell'ipotesi di voto «per fasce», la maggiore anzianità di ruolo va riferita alla rispettiva fascia di appartenenza.
8. La mancata designazione di rappresentanti di una o più componenti, per mancato raggiungimento del numero minimo di votanti previsto, o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validità della composizione degli organi.

ART. 53 – RINNOVO DI CARICHE O DI INCARICHI

1. Novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato di un organo individuale o collegiale dell'Ateneo, le competenti strutture ne danno comunicazione all'organo individuale o al Presidente dell'organo collegiale in scadenza, nonché, a seconda dei casi, al Rettore o al Decano dei professori ordinari della struttura di riferimento, affinché provvedano a indire le elezioni per il rinnovo dei predetti organi.
2. Qualora gli organi individuali e collegiali dell'Ateneo non siano rinnovati entro la scadenza naturale del mandato, gli organi in carica agiscono – per la sola ordinaria amministrazione – in regime di *prorogatio*, sino a un massimo di 45 giorni dopo la scadenza stessa. Scaduto tale termine, il Rettore procede al commissariamento della struttura o della carica.



3. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di uno o più rappresentanti eletti in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti nell'ambito della rispettiva componente. In caso di esaurimento della graduatoria, vanno indette le elezioni per la rispettiva componente, da tenersi entro il termine di centoventi giorni dalla decadenza. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze, non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo collegiale.

ART. 54 – VICE PRESIDENZA DI ORGANI COLLEGIALI


1. Non appena eletto o nominato il Presidente di un organo collegiale, si procede, o contestualmente, o comunque nel più breve tempo possibile, all'elezione, alla nomina, o alla designazione di un Vice Presidente vicario che, ove non sia diversamente stabilito, può esercitare tutti i poteri del Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, ivi compresi quelli di firma e di supplenza.

ART. 55 – COMPUTO DEL NUMERO LEGALE PER LE SEDUTE DI ORGANI COLLEGIALI

1. Fatta eccezione per il Consiglio di amministrazione e per il Senato accademico, ove non diversamente stabilito, il numero legale per la valida costituzione di un collegio deliberante corrisponde alla metà più uno degli aventi diritto al voto, ritualmente convocati per iscritto, anche per via telematica, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo, nei termini previsti dal rispettivo Regolamento e con indicazione dell'ordine del giorno. Non vengono computati, al fine del predetto calcolo, i soggetti che seguono, a meno che non intervengano alla seduta:

- a) personale in aspettativa;
- b) personale in congedo o assente giustificato previo deposito di certificato medico;
- c) professori e ricercatori fuori ruolo;
- d) professori e ricercatori componenti di commissioni di concorso universitario regolarmente convocati per adempimenti connessi alla predetta funzione;
- e) professori e ricercatori relatori o intervenienti a convegni, tavole rotonde, seminari di studio e iniziative accademiche, così come specificate nel Regolamento generale di Ateneo;
- f) incaricati di insegnamento esterni ai ruoli dell'Università;
- g) professori e ricercatori previamente autorizzati dal Rettore o dal Direttore di Dipartimento a svolgere una attività istituzionale, ad eccezione delle attività didattiche.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, sub d), l'assenza alla seduta dell'organo collegiale si dà per giustificata e i professori e ricercatori non concorrono a formare il numero legale nel giorno della seduta dell'organo collegiale. Nel caso in cui il luogo di convocazione della commissione di concorso o le iniziative di cui al comma 1, lett. e), si svolgano a una distanza di più di cento chilometri da Udine, la giustificazione si estende al giorno prima e al giorno dopo l'evento considerato.




ART. 56 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI ORGANI COLLEGIALI. DELIBERAZIONI E VERBALI

1. Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la migliore collegialità delle discussioni e delle decisioni, le sedute degli organi collegiali si svolgono in presenza, fatta eccezione per gli organi a prevalente composizione esterna.
2. Con autorizzazione del presidente dell'organo collegiale, lo svolgimento in modalità telematica è consentito, fatte salve le garanzie di cui al comma precedente, quando richiesto da condizioni di emergenza o per maggiore efficienza, purché per un numero di sedute non superiore al trenta per cento in ciascun anno accademico.
3. In caso di composizione variabile degli organi collegiali, gli argomenti di competenza delle varie componenti sono chiaramente indicati nell'ordine del giorno e ivi ordinati in modo tale da consentirne la trattazione a partire - se possibile - dalla composizione più ampia.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia altrimenti disposto dalla normativa vigente o dallo Statuto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ove non diversamente stabilito, le deliberazioni si intendono immediatamente esecutive.
5. I verbali delle adunanze degli organi collegiali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, si danno, di regola, per letti dai componenti l'organo. I verbali vengono da quest'ultimo approvati nel corso della prima seduta utile dopo la loro messa a disposizione dei componenti stessi. I verbali sono custoditi dalle segreterie dei rispettivi organi. Ove non diversamente e motivatamente stabilito, i verbali possono essere consultati dagli aventi diritto nel luogo ove sono custoditi e, se possibile, con modalità telematiche.

ART. 57 – CARICHE E INCARICHI: INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

1. Il Rettore non può ricoprire l'incarico di Direttore Generale, né essere componente del Collegio dei Revisori dei conti e del Nucleo di valutazione.
2. I componenti del Senato accademico non possono ricoprire l'incarico di Direttore Generale, né la carica di componente del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei Revisori dei conti, del Nucleo di valutazione, di Presidente del Consiglio di una Scuola Interdipartimentale.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono ricoprire l'incarico di Direttore Generale, né la carica di componente del Senato accademico, del Collegio dei Revisori dei conti, del Nucleo di valutazione. Se esterni, non possono avere ricoperto posti di ruolo nell'Università di Udine. Non può essere designato o eletto componente del Consiglio di amministrazione un amministratore o un consigliere di amministrazione di enti o società in situazione concorrente o di potenziale conflitto di interessi con quelli dell'Università di Udine, o di società che risultano direttamente o indirettamente finanziatrici di quest'ultima o di sue iniziative.
4. Compreso il Rettore, i componenti del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico non possono, nell'Ateneo di Udine, ricoprire le cariche di Direttore o



Presidente o Consigliere di amministrazione delle Scuole di specializzazione. Non possono, inoltre, ricoprire le cariche di Rettore, di Consigliere di amministrazione, di componente del Senato accademico, del Nucleo di valutazione, del Collegio dei Revisori dei conti di Università italiane statali, non statali o telematiche. È loro fatto divieto di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero competente per l'Università, nell'ANVUR o in organo dotato di competenze equivalenti a quelle di quest'ultimo. Nessun componente del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico può rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato.

5. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti non possono ricoprire la carica di Rettore, l'incarico di Direttore Generale, né quelli di componente del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e del Nucleo di valutazione. Essi non possono appartenere ai ruoli del personale d'Ateneo.

6. I componenti del Nucleo di valutazione non possono ricoprire la carica di Rettore, l'incarico di Direttore Generale, né quelli di componente del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti. I componenti del Presidio di qualità non possono essere componenti delle Commissioni paritetiche e del Nucleo di valutazione.

7. Il Direttore Generale non può ricoprire la carica di Rettore, né quella di componente del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei Revisori dei conti e del Nucleo di valutazione.

8. I Direttori di Dipartimento non possono ricoprire la carica di Rettore, l'incarico di Direttore Generale, né quelli di Direttore o Presidente delle Scuole di specializzazione, di Coordinatore di un corso di studio, di componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, del Collegio dei Revisori dei conti, del Nucleo di valutazione, del Consiglio di amministrazione delle Scuole di specializzazione. Non possono rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato, né ricoprire la carica di Rettore o di componente del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche. Non possono svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR o in organo dotato di competenze equivalenti a quelle di quest'ultimo.

9. I Presidenti del Consiglio di una Scuola Interdipartimentale non possono fare parte del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

10. Nei casi di cui ai commi da 1 a 9, ove avvenga elezione o nomina a una carica o a un incarico incompatibili con quelli ricoperti al momento del voto o dell'elezione, o comunque si verifichi un'acclarata situazione di incompatibilità, chiunque ne venga a conoscenza informa il Rettore, il quale diffida l'interessato a effettuare, entro venti giorni dal ricevimento della diffida, l'opzione tra l'una e l'altra carica. Ove l'opzione non venga esercitata, si danno per scelti la carica o l'incarico già ricoperti al momento del voto, della designazione o della nomina.



ART. 58 – DECADENZA DALLA CARICA DI SENATORE ACCADEMICO, DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE E DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO STUDENTESCO

1. Oltre a quanto previsto nell'articolo 57, i componenti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e del Consiglio studentesco che non partecipano, senza adeguatamente giustificare le loro assenze, a più di tre sedute consecutive dell'organo di appartenenza, decadono dalla carica.

ART. 59 – DISPOSIZIONI IN TEMA DI ELETTORATO PASSIVO

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai professori e ricercatori di ruolo che, prima della data di collocamento a riposo, possono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

ART. 60 – MANDATO DEGLI STUDENTI CHE PARTECIPANO ALLA COMPOSIZIONE DI ORGANI COLLEGIALI

1. Il mandato degli studenti che compongono organi collegiali ha durata biennale ed è consecutivamente rinnovabile per una sola volta.

ART. 61 – INIZIO ANNO ACCADEMICO. DECORRENZA E DURATA DEI MANDATI

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico ha inizio il primo ottobre.

2. Fatta eccezione per casi di anticipata cessazione dalla carica, tutti i mandati elettivi hanno decorrenza dall'inizio dell'anno accademico. In caso di anticipata cessazione da una carica individuale, si indicano elezioni suppletive e l'eletto a esito di queste ultime resta in carica sino alla fine dell'anno accademico in corso e per l'intero successivo mandato. In questa ipotesi, lo scorcio di mandato conta, ai fini della non rieleggibilità, se supera la metà del mandato ordinario.


ART. 62 – EMOLUMENTI, COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A ORGANI COLLEGIALI

1. Nessun componente del Consiglio di una Scuola Interdipartimentale, della Commissione paritetica docenti-studenti, del Consiglio della Scuola Superiore e del Collegio di disciplina può ricevere, per la sua partecipazione all'organo, forma alcuna di compenso, emolumento, indennità o rimborso spese.

ART. 63 – TERMINI PER LA FORMULAZIONE DEI PARERI PREVISTI NELLO STATUTO

1. Ove non diversamente stabilito, tutti i pareri previsti nel presente Statuto devono essere resi nel termine di quarantacinque giorni dal momento in cui vengono richiesti.

2. Nei casi in cui il termine di cui al comma 1 venga ritenuto insufficiente dall'organo che deve rendere il parere, l'organo consultivo può fare istanza motivata all'organo di amministrazione attiva per ottenere una proroga. Questa non può, in nessun caso, essere superiore a sessanta giorni.



3. Trascorsi i termini di cui ai commi 1 e 2, il parere si dà per acquisito e l'organo di amministrazione attiva può procedere senza ulteriore indugio.

TITOLO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 64 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Quando il numero dei ricercatori universitari a tempo indeterminato calerà sotto la soglia di 1/8 del numero dei ricercatori a tempo indeterminato sommato al numero dei professori di prima e seconda fascia, si procederà a rivedere il dettato dell'art. 11 e dell'art. 22.

2. I commi 4 e 5 dell'art. 12 del vigente Regolamento generale di Ateneo sono abrogati. Nelle more dell'adozione di un nuovo testo del Regolamento stesso, essi sono sostituiti dai commi che seguono:

«... 4. Ciascun professore o ricercatore, trascorso almeno un anno dalla sua presa di servizio, può chiedere di afferire ad altro Dipartimento. Il Dipartimento di provenienza può opporsi al cambio di afferenza unicamente mediante deliberazione motivata, assunta con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

5. La richiesta di afferenza può essere respinta dai componenti il Consiglio di destinazione unicamente mediante deliberazione motivata, assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e solo nell'ipotesi in cui colui che presenta l'istanza di trasferimento appartenga a un settore scientifico-disciplinare che non sia di pertinenza di quel Dipartimento.

6. Fatto salvo quanto disposto nel comma 4, al docente che fa istanza di trasferimento verso un Dipartimento dove è già presente il suo settore scientifico disciplinare di appartenenza, non può essere negata l'afferenza al Dipartimento stesso ...».


3. I commi 2 e 3 del presente articolo sono da considerarsi abrogati a partire dall'entrata in vigore del Regolamento generale di Ateneo che recepirà il contenuto del comma 2 del presente articolo.

ART. 65 – DISPOSIZIONE DI CHIUSURA

1. Il presente Statuto è adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi stabiliti nell'art. 2, commi 1 e 2, della stessa legge. Per tutto quello che non è diversamente stabilito dal presente Statuto, si fa rinvio alla disciplina contenuta in quest'ultima, e successive modificazioni, nonché alla normativa di attuazione dello Stato.

2. Lo Statuto dell'Università di Udine nel testo emanato con decreto rettorale 18 dicembre 2015, n. 844 è abrogato a far data dall'entrata in vigore del presente Statuto.

3. Il presente Statuto, emanato secondo la procedura di cui all'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entra in vigore alla data indicata dal decreto rettorale di emanazione.



TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2025), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell'INAIL

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, *l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)*, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è autorizzato a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria.

2. L'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è autorizzato a effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, ai sensi del titolo II del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede, su proposta dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del *presente decreto*.

4. Sono escluse dal riconoscimento *del beneficio* di cui al comma 1 le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nelle more della realizzazione di sistemi informativi di cooperazione applicativa dei dati, l'autorità giudiziaria comunica tempestivamente, anche con modalità informatiche, le sentenze definitive di condanna all'INAIL ai fini dell'esclusione *dal beneficio*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, sono definite le modalità di attuazione del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del *bilancio dell'INAIL*.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante: «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 01 marzo 2000:

«Art. 3 (*Tariffe dei premi*). — 1. Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della gestione industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'articolo 1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalità di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.


2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse.

3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale in modo da includere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'articolo 39 del testo unico.

4. In considerazione della peculiarità dell'attività espletata, sono introdotte, in via sperimentale, per i lavoratori autonomi artigiani, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, speciali forme e livelli tariffari che, assicurando un trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano flessibilità nella scelta degli stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese per migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro.

5. Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000. Fino all'adozione dei provvedimenti dell'INAIL in applicazione dei decreti ministeriali di approvazione delle suddette tariffe, il premio anticipato di cui all'articolo 44 del testo unico e successive modificazioni, è calcolato sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre 1999, è versato provvisoriamente nella misura del 95 per cento dell'importo così determinato. Limitatamente all'anno 2000 i termini stabiliti dall'articolo 28, quarto comma, e dall'articolo 44, secondo comma, del testo unico, e successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il decreto ministeriale di approvazione delle tariffe fisserà, nelle relative modalità di applicazione, i criteri per eventuali conguagli.

6. Fermo restando la possibilità di modifica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, la misura massima dei tassi medi nazionali è ridotta al 110 per mille.



7. Ai fini del finanziamento del disavanzo della gestione agricoltura è autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui, la spesa è autorizzata subordinatamente all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante: «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 13 ottobre 1965.

Art. 1 - bis

Termine massimo per l'erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. In considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l'eventuale addestramento specifico di cui all'articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante: «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 3 settembre 1991:

«Art. 5 (*Tipologia degli esercizi*). — 1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni nazionali di categoria nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, può modificare le tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione alla funzionalità e produttività del servizio da rendere ai consumatori.

4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolci, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.

5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima.

6. È consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione di cui all'articolo 3.»

— Si riporta il testo dell'articolo 37, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2008:

«Art. 37 (*Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*).

— 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I.

Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.


4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

Omissis».



Art. 2.

*Disposizioni in materia
di Rete del lavoro agricolo di qualità*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale» sono inserite le seguenti: «e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro»;

b) alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: «pagamento delle imposte e delle tasse» sono aggiunte le seguenti: «nonché di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, una quota parte delle risorse programmate dall'INAIL mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto e destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è riservata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità istituita dall'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2014 e che hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta dell'INAIL, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014, come modificato dalla presente legge:

«Art. 6 (Rete del lavoro agricolo di qualità). — 1. È istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale;

b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di

lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse nonché di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia;

c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;

c-bis) applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c-ter) non essere controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma.

Omissis.».

— Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 5, del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

«Art. 11 (Attività promozionali). — *Omissis.*

5. L'INAIL finanzia con risorse proprie, anche nell'ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e microimprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorità per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v). L'INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Omissis.».

— Si riporta il testo dell'articolo 2135 del codice civile:

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.


Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.».

Art. 3.

Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti

1. All'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell'attestato di cui al primo periodo, dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.»

2. Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a



rischio più elevato, da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, *sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano* e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, *da adottare entro sessanta giorni* dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera u), e dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la *piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)*, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, *fatte salve le integrazioni inserite dal datore di lavoro, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo. L'articolo 55, comma 5, lettera i), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 si applica anche con riferimento agli ulteriori ambiti individuati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo del presente comma.*

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, *sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, sono individuate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza *nei cantieri* e di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate.

4. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27:

1) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Per le fattispecie di violazioni di cui all'allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene *a seguito della notificazione del verbale* di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. A tal fine, l'Ispettorato nazionale del lavoro utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso (PNS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.»;

2) al comma 8, dopo il primo periodo *sono inseriti i seguenti*: «Le competenti procure della Repubblica trasmettono, salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, tempestivamente all'Ispetto-

rato nazionale del lavoro le informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti di cui al presente comma. *Tali provvedimenti sono assunti previa valutazione* degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.»;

2-bis) al comma 9, dopo le parole: «*I provvedimenti definitivi di cui al comma 6*» sono inserite le seguenti: «*e le risultanze dei verbali notificati di cui al comma 7-bis*»;

3) al comma 11, le parole: «euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 12.000»;

b) all'allegato I-bis:

1) il numero 21 è sostituito dal seguente:

21	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, per ciascun lavoratore:	5
----	---	---

2) i numeri 22 e 23 sono soppressi;

3) al numero 24, le parole: «in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23» sono sostituite dalle seguenti: «in aggiunta, per ciascun lavoratore, alla condotta di cui al numero 21»;

c) all'allegato XII, al numero 12 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, specificando quelle che operano in regime di subappalto».


5. Le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle modifiche di cui al comma 4, lettera b), sono effettuate in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. In relazione agli illeciti commessi prima della predetta data continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell'allegato I-bis al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, *sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano* e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, da adottare ai sensi dell'articolo 27, comma 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, *sono individuati* gli ambiti di attività a rischio più elevato secondo la relativa classificazione adottata dall'INAIL, con prioritario riferimento alle attività in cui è elevata l'incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato



nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 02 marzo 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, come modificato dalla presente legge:

«Art. 29 (*Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare*). — Omissis

7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato "Lista di conformità INL". L'iscrizione nell'elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8. *L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell'attestato di cui al primo periodo, dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.*

Omissis.»

— Si riporta il testo degli articoli 18, comma 1, lettera u), 26, comma 8, e 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2008.

«Art. 18 (*Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*). — 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

Omissis.

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

Omissis.»

«Art. 26 (*Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*). — Omissis.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Omissis.»

«Art. 55 (*Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente*). — 1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, ((cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione)), e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

3. È punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.

4. È punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).

5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);

c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e g), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;

d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis;

e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;

f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;

l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).

6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.

— Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante: «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2010:

«Art. 5 (*Identificazione degli addetti nei cantieri*). — 1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.»

— Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 recante: «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 04 maggio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85:

«Art. 5 (*Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa* — *SIISL*). — Omissis.

3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'INPS e l'ANPAL, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità con le quali, attraverso specifiche convenzioni, società pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale.



Omissis.

— Si riporta il testo dell'articolo 27 e dell'Allegato I-bis, numeri da 21 a 24 e dell'Allegato XII del decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dalla presente legge:

«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). — 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.

7-bis. Per le fattispecie di violazioni di cui all'allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. A tal fine, l'Ispettorato nazionale del lavoro utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso (PNS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Le competenti procure della Repubblica trasmettono, salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, tempestivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti di cui al presente comma. Tali provvedimenti sono assunti previa valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14.

9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 e le risultanze dei verbali notificati di cui al comma 7-bis sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.

12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 8 del presente decreto.

13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.

14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.


15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023».

«Allegato I-bis

(Articolo 27, comma 6)

Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 27:

Omissis.



21	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, per ciascun lavoratore:	5
22	(soppresso)	
23	(soppresso)	
24	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3- <i>quater</i> , del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta, per ciascun lavoratore, alla condotta di cui al numero 21:	1

Omissis».

«ALLEGATO XII

Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99

1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate, specificando quelle che operano in regime di subappalto.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).».

Art. 4.

Potenziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 300 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglie professionali di ispettore di vigilanza ordinaria e di ispettore di vigilanza tecnica, salute e sicurezza, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Funzioni centrali.

2. Ai fini del comma 1, l'Ispettorato nazionale del lavoro è, altresì, autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una

graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.


3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 7.526.420 per l'anno 2026 e di euro 15.052.839 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale, di euro 350.000 per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e di euro 1.470.000 per l'anno 2026 e di euro 1.860.000 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 9.346.420 per l'anno 2026 ed euro 16.912.839 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Al fine di potenziare e rendere più efficiente la capacità amministrativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro in funzione delle nuove competenze ad esso attribuite sono adottate le disposizioni di cui al presente comma:

a) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le parole «non superiore a 7.812 unità» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 7.776 unità», le parole «un numero massimo di otto posizioni dirigenziali di livello generale» sono sostituite dalle seguenti: «un numero massimo di dieci posizioni dirigenziali di livello generale» e le parole «novantaquattro posizioni dirigenziali di livello non generale» sono sostituite dalle seguenti: «cento posizioni dirigenziali di livello non generale». Al reclutamento delle unità di personale dirigenziale di livello non generale si provvede mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Alla riorganizzazione delle strutture dell'Ispettorato nazionale del lavoro si provvede entro il 31 dicembre 2025. Al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui alla presente lettera, l'Ispettorato provvede alla riduzione di un numero dei posti vacanti della dotazione organica dell'area degli assistenti e delle relative facoltà assunzionali equivalente sul piano finanziario agli oneri derivanti dall'attuazione delle medesime disposizioni;

b) all'articolo 31, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 le parole «nel limite di 20 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 30 milioni di euro annui».



6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari ad euro 149.327 per l'anno 2025 e ad euro 1.791.919 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione della dotazione organica dell'area degli assistenti e delle facoltà assunzionali disponibili al 31 dicembre 2024 per un importo almeno corrispondente al relativo onere.

7. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «710 unità» sono sostituite dalle seguenti: «810 unità»;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) colonnelli: 1»;

c) dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) capitani/tenenti: 8»;

d) alla lettera d), la cifra: «271» è sostituita dalla seguente: «315»;

e) alla lettera f), la cifra: «254» è sostituita dalla seguente: «301».

8. Al fine di ripianare i livelli di forza organica derivanti dall'applicazione del comma 7, l'Arma dei Carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali:

a) cinque unità nel ruolo ufficiali, ventidue unità nel ruolo ispettori e ventiquattro unità nel ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2026;

b) quattro unità nel ruolo ufficiali, ventidue unità nel ruolo ispettori e ventitré unità nel ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2027.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 è autorizzata la spesa di euro 405.682 per l'anno 2026, di euro 2.575.854 per l'anno 2027, di euro 4.741.028 per l'anno 2028, di euro 5.424.288 per l'anno 2029, di euro 5.708.906 per l'anno 2030, di euro 5.804.991 per l'anno 2031, di euro 5.924.667 per l'anno 2032, di euro 5.977.082 per l'anno 2033, di euro 5.979.266 per l'anno 2034, di euro 5.980.514 per l'anno 2035, di euro 6.024.050 per l'anno 2036 e di euro 6.153.807 annui a decorrere dall'anno 2037.

10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 7 e 8 è autorizzata la spesa di euro 90.100 per l'anno 2026, di euro 143.967 per l'anno 2027, di euro 109.783 per l'anno 2028, di euro 88.200 per l'anno 2029 e di euro 70.000 annui a decorrere dall'anno 2030.

11. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a euro 495.782 per l'anno 2026, euro 2.719.821 per l'anno 2027, euro 4.850.811 per l'anno 2028, euro 5.512.488 per l'anno 2029, euro 5.778.906 per l'anno 2030, euro 5.874.991 per l'anno 2031, euro 5.994.667 per l'anno 2032, euro 6.047.082 per l'anno 2033, euro 6.049.266 per l'anno 2034, euro 6.050.514 per l'anno 2035, euro 6.094.050 per l'anno 2036 ed euro 6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2037, si provvede mediante riduzione, per euro 495.782 per l'anno 2026 e euro 6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2027, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 09 maggio 2001:

«Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs n. 267 del 2000)). — Omissis.

La Commissione RIPAM è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione:

a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato;

b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;

c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici;

d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;

e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Forze PA, che può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma.

5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 2013, n. 125.

5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Forze PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute.

Omissis.».

— Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante: «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015, come modificato dalla presente legge:

«Art. 6 (Disposizioni in materia di personale). — 1. A decorrere dal 1° luglio 2023 la dotazione organica dell'Ispettorato, non superiore a 7.776 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali, è definita con provvedimento del direttore dell'Ispettorato, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e



nei limiti delle dotazioni finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito della predetta dotazione organica sono ricompresi un numero massimo di dieci posizioni dirigenziali di livello generale, di cui una da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e cento posizioni dirigenziali di livello non generale. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.

Omissis.

— Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 10, del citato decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, come modificato dalla presente legge:

«Art. 31 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro).

— *Omissis.*

10. Al fine di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, le somme destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi degli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere altresì utilizzate per finanziare, nel limite di 30 milioni di euro annui, l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso misure da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato.

Omissis.

— Si riporta il testo dell'articolo 826, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento militare», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2010, come modificato dalla presente legge:

1. Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, per un contingente complessivo di 810 unità in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli:

a) generali di divisione o di brigata: 1;

a-bis) colonnelli: 1;

b) tenenti colonnelli/maggiori: 8;

b-bis) capitani/tenenti: 8;

c);

d) ispettori: 315;

e) sovrintendenti: 176;

f) appuntati e carabinieri: 301;

Omissis.

Art. 5.

Interventi in materia di prevenzione e di formazione

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 3, comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per materia e sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,

n. 109, sono indicate le modalità di applicazione del presente decreto nei riguardi dell'Agenzia medesima, tenuto conto delle relative competenze attribuite in materia di sicurezza nazionale nello spazio cibernetico»;

0b) all'articolo 5:

1) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) il Direttore centrale della competente Direzione centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai componenti del Comitato e ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 2 non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spesa o altro emolumento comunque denominato»;

a) all'articolo 6:

1) al comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti di cui al comma 1, lettere l) e m), partecipano alla Commissione senza diritto di voto»;


3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai componenti della Commissione e ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 2 non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spesa o altro emolumento comunque denominato»;

b) all'articolo 11:

1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'anno 2026, l'INAIL, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente, previo accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferisce annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un importo non inferiore a 35.000.000 di euro, integrativo delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e da ripartire sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinato al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell'apprendimento esperienziale, ulteriori rispetto a quelli disciplinati al comma 1, lettera c), del presente articolo, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonché dei percorsi universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica realizzati in modalità duale, in conformità con gli standard di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2022, nonché al finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, ter-



ritoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per le finalità di cui al presente comma, l'INAIL versa all'entrata del bilancio dello Stato un importo annuale, non inferiore a 35.000.000 di euro, per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.»;

2) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

«5-ter. Al fine di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività e in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica, l'INAIL promuove, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del medesimo Istituto, interventi di formazione in materia prevenzionale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, attraverso l'impiego dei Fondi interprofessionali, costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5-quater. L'INAIL è autorizzato a promuovere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del medesimo Istituto, interventi di sostegno rivolti in particolare alle microimprese e alle piccole e medie imprese, per l'acquisto e l'adozione nell'organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti.»;

3) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. L'INAIL promuove campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92. L'INAIL svolge i compiti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto.»;

b-bis) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: «due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico,» sono inserite le seguenti: «da un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;

c) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera z) è aggiunta la seguente:

«z-bis) la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o molestie nei confronti dei lavoratori, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 62.»;

d) all'articolo 37:

1) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico nel

rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall'attività svolta.»;

2) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché all'interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.»

e) all'articolo 41, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Entro il 31 dicembre 2026, mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concluso previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo, è autorizzato a intervenire con proprio decreto per l'attuazione di quanto stabilito dal medesimo primo periodo.»;

f) all'articolo 51:

1) al comma 8, il secondo periodo è soppresso;

2) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

«8-bis. Gli organismi paritetici, per il tramite dell'INAIL, comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, agli organi di vigilanza territorialmente competenti all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi:

a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;


b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui al comma 8;

c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis;

d) alle aziende per le quali sono stati effettuati la consulenza e il monitoraggio con esito positivo.»;

g) all'articolo 77, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi»;



h) all'articolo 113, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri»;

i) l'articolo 115 è sostituito dal seguente:

«Art. 115 – (Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto). — 1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), in via prioritaria sono:

- a) parapetti;
- b) reti di sicurezza.

2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l'uso specifico quali:

- a) sistemi di trattenuta;
- b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
- c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
- d) sistemi di arresto caduta.

3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma 2.

4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.

5. I sistemi di cui al comma 2, lettera c), devono rispettare quanto previsto all'articolo 111, comma 4, e all'articolo 116.».

1-bis. Per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 113 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, nel testo risultante dalla modifica di cui al comma 1, lettera h), del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2026.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 3, comma 2, 5, 6, commi da 1 a 7, 11, commi da 4 a 6-bis, 12, 15, 37, commi da 11 a 14-bis, 41, comma 4-bis, 51, commi da 8 a 8-ter, 77 e 113 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 (Campo di applicazione). — 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia

di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale militare ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con decreti, da emanare entro cinquanta-cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per materia e sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono indicate le modalità di applicazione del presente decreto nei riguardi dell'Agenzia medesima, tenuto conto delle relative competenze attribuite in materia di sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.

Omissis».

«Art. 5 (Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro). — 1. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da:

a) il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute;

b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b-bis) il Direttore centrale della competente Direzione centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del Ministero dell'interno;

d) Il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;



e) il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

f) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.

2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESEL e uno dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:

a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

b) individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

4. Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui al comma 3, lettere a), b), e), f), le parti sociali sono consultate preventivamente. Sull'attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.

5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede del Ministero della salute, con cadenza temporale e modalità di funzionamento fissate con regolamento interno, da adottare a maggioranza qualificata. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute.

6. Ai componenti del Comitato e ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 2 non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spesa o altro emolumento comunque denominato.

Art. 6 (Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro). — 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero della salute;

c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

e) un rappresentante del Ministero dell'interno;

f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione;

f-bis) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

h) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale;

m) un rappresentante dell'ANMIL.

2. Per ciascun componente può essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori

della Commissione possono altresì partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative alle differenze di genere e a quelle relative alla materia dell'istruzione per le problematiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c). I componenti di cui al comma 1, lettere l) e m), partecipano alla Commissione senza diritto di voto.

3. All'inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione.

4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.

5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalità e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l).

6. Le modalità di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appositamente assegnato.

7. Ai componenti della Commissione e ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 2 non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spesa o altro emolumento comunque denominato.


Omissis».

«Art. 11 (Attività promozionali). — Omissis.

4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalità. Tale attività è svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.

4-bis. A decorrere dall'anno 2026, l'INAIL, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente, previo accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferisce annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un importo non inferiore a 35.000.000 di euro, integrativo delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e da ripartire sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinato al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell'apprendimento esperienziale, ulteriori rispetto a quelli disciplinati al comma 1, lettera c), del presente articolo, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonché dei percorsi universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica realizzati in modalità duale, in conformità con gli standard di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2022, nonché al finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per le finalità di cui al presente comma, l'INAIL versa all'entrata del bilancio dello Stato un importo annuale, non inferiore a 35.000.000 di euro, per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

5. L'INAIL finanzia con risorse proprie, anche nell'ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e microimprese e progetti volti a sperimentare solu-



zioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorità per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v). L'INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5-bis. Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate. L'INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.

5-ter. Al fine di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività e in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica, l'INAIL promuove, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del medesimo Istituto, interventi di formazione in materia prevenzionale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, attraverso l'impiego dei Fondi interprofessionali, costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5-quater. L'INAIL è autorizzata a promuovere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del medesimo Istituto, interventi di sostegno rivolti in particolare alle microimprese e alle piccole e medie imprese, per l'acquisto e l'adozione nell'organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti.

6. Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le amministrazioni pubbliche promuovono attività specificamente destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro.

6-bis. L'INAIL promuove campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92. L'INAIL svolge i compiti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto.

Omissis ».

«Art. 12 (Interpello). — 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.»

«Art. 15 (Misure generali di tutela). — 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;


z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

z-bis) la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 62.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.»

«Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti). — *Omissis*.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall'attività svolta.



12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. *Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché all'interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.»*

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.»

«Art. 41 (Sorveglianza sanitaria). — Omissis.

4-bis. *Entro il 31 dicembre 2026, mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concluso previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo, è autorizzato a intervenire con proprio decreto per l'attuazione di quanto stabilito dal medesimo primo periodo.*

Omissis.»

«Art. 51 (Organismi paritetici). — Omissis.

8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

8-bis. *Gli organismi paritetici, per il tramite dell'INAIL, comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, agli organi di vigilanza territorialmente competenti e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi:*

a) *alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;*

b) *ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui al comma 8;*

c) *al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis;*

d) *alle aziende per le quali sono stati effettuati la consulenza e il monitoraggio con esito positivo;*

8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL. Per la definizione dei suddetti criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli organismi paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.»

«Art. 77 (Obblighi del datore di lavoro). — 1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

a) *effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;*

b) *individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;*

c) *valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);*

d) *aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.*

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

a) *entità del rischio;*

b) *frequenza dell'esposizione al rischio;*

c) *caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;*

d) *prestazioni del DPI.*

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.

4. Il datore di lavoro:

a) *mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi;*

b) *provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;*

c) *fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;*

d) *destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;*

e) *informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;*

f) *rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;*

g) *stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;*

h) *assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.*

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:


a) *per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;*

b) *per i dispositivi di protezione dell'udito.»*

«Art. 113 (Scale). — Omissis.

2. *Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri.*

Omissis.»



Art. 6.

Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, avvalendosi dell'INAIL e previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, al fine di innalzare il livello della qualità dell'offerta formativa, i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. I criteri e i requisiti disposti dall'accordo di cui al comma 1 devono essere riferiti alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all'adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione. I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini della conferma dell'accreditamento, anche dai soggetti già accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 37, comma 2, del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

«Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti).

— *Omissis.*

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Omissis.».

Art. 7.

Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola lavoro

1. Le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si interpretano nel senso che la tutela ivi prevista si applica anche ad eventuali in-

fortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione o da altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest'ultimo all'abitazione o al domicilio dello studente.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-octies è inserito il seguente:

«784-novies. Al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro, finalizzati all'acquisizione di competenze trasversali tramite esperienze operative e in coerenza con la loro funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa ospitante.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48:

1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);

b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;

c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;

d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;


e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;

f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;

g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.



4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024/2025 e a decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026».

— La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.302 del 31 dicembre 2018.

Art. 8.

Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, nei limiti di cui al *comma 6*, in aggiunta alle prestazioni riconosciute ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, previste dall'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'INAIL eroga annualmente agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), *delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy)*, titolari della rendita a superstiti, riconosciuta ai sensi del predetto articolo 85, una borsa di studio finalizzata al sostegno delle relative attività. *Tale borsa di studio è esente da ogni imposizione fiscale.*

2. L'importo annuale della prestazione di cui al *comma 1* è pari:

a) a 3.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;

b) a 5.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP);

c) a 7.000 euro, per ogni anno di frequenza *dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy).*

3. L'erogazione della prestazione è subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno del corso di studio e alla presentazione all'INAIL di apposita domanda ed è erogata fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dall'articolo 85, *primo comma*, numero 2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.

4. La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie per accertare la frequenza con profitto del corso di studio ed essere presentata o spedita entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dell'anno scolastico o accademico.

5. Ai fini del presente articolo sono compresi nel sistema di istruzione e formazione:

a) le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e le università dell'Unione europea;

b) *le scuole, gli istituti, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, comun-*

que denominati, operanti all'estero, che svolgano attività di istruzione e formazione e che rilascino titoli validi nel territorio italiano.

6. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa di *26 milioni di euro annui* a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, per l'anno 2026, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, a decorrere dall'anno 2027, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione di 37,15 milioni di euro annui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. L'INAIL provvede a corrispondere le borse di studio agli interessati per ciascun anno fino al raggiungimento del limite di spesa di cui al *comma 6*, in ragione dell'ordine temporale di acquisizione delle domande.

8. L'INAIL provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al *comma 6*, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l'INAIL non procede all'accoglimento delle ulteriori domande.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante: «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 13 ottobre 1965:

«Art. 85. — Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:

1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;


2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità.

Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio.

Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;

3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;

4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli.



La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite.

Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.

Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di euro 10.000 al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui al precedente comma non può essere comunque inferiore ad una mensilità di retribuzione.

Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati.»

— Si riporta il testo del comma 203, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 2016:

«203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi dei commi da 199 a 202 è riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 202, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.»

— Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante: «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 29 dicembre 2008 e convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n. 14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n. 22:

«Art. 18 (*Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali*). — 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-*quater* e 6-*quinq*ues del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:

a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

Omissis».

Art. 9.

Modifica all'articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, in materia di adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogata dall'INAIL

1. All'articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all'età pensionabile;».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 702.700 per l'anno 2026, euro 782.500 per l'anno 2027, euro 798.900 per l'anno 2028, euro 863.700 per l'anno 2029, euro 873.000 per l'anno 2030, euro 943.800 per l'anno 2031, euro 954.000 per l'anno 2032, euro 973.400 per l'anno 2033, euro 975.300 per l'anno 2034 ed euro 1.005.200 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, recante: «Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 17 maggio 1976, come modificata dalla presente legge:

«Art. 10. — Ai fini del diritto all'assegno in questione, gli interessati debbono provare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34 per cento;

2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all'età pensionabile;


3) non applicabilità, nei loro confronti, del beneficio dell'assunzione obbligatoria per le limitazioni previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 432.

L'onere derivante dall'aumento dell'assegno è a totale carico dell'ANMIL, che vi provvede con le normali disponibilità di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.»

— Si riporta il testo del comma 200, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 2014:

«200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»



Art. 10.

Disposizioni in materia di norme UNI

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: «al British Standard OHSAS 18001:2007» sono sostituite dalle seguenti: «alla norma UNI EN ISO45001:2023+A1:2024»;

b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove la stipula di convenzioni tra l'INAIL e l'Ente nazionale di normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al presente decreto, e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'elaborazione, da parte dell'UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate da pubblicare periodicamente sui siti internet istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INAIL e dell'UNI. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'INAIL.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 30, commi da 5 a 6, del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dalla presente legge:

«Art. 30 (Modelli di organizzazione e di gestione). — Omissis.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

5-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove la stipula di convenzioni tra l'INAIL e l'Ente nazionale di normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al presente decreto, e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'elaborazione, da parte dell'UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate da pubblicare periodicamente sui siti internet istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INAIL e dell'UNI. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'INAIL.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.».

Art. 11.

Anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative amministrate dall'INAIL

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 la disposizione di cui all'articolo 69, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica a tutte le gestioni assicurative amministrate dall'INAIL.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 69, commi 14 e 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2000:

«Art. 69 (Disposizioni relative al sistema pensionistico). — Omissis.

14. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) è unica, ed è unico il bilancio dell'Istituto, per tutte le attività relative alle gestioni ad esso affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto stesso. Conseguentemente, dalla stessa data, viene meno la competenza in materia di predisposizione dei bilanci da parte dei comitati di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni.

15. Le movimentazioni tra le gestioni dell'INPDAP di cui al comma 14 sono evidenziate con regolazioni e non determinano oneri od utili.

Omissis.».

Art. 12.


Disposizioni in materia di personale sanitario dell'INAIL

1. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi medico-legali e le prestazioni sanitarie di natura diagnostica, curativa e riabilitativa, a decorrere dal 1° novembre 2025, l'INAIL è autorizzato, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 20-quater, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2025, previo espletamento di selezione comparativa pubblica ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 20-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25:

«Art. 20-quater (Misure per il potenziamento delle risorse umane dell'INAIL). — 1. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico correlato al COVID-19 e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi, fino al 31 ottobre 2022, del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i cui contratti sono in essere alla data del 31 marzo 2022. All'onere derivante dal presente comma, pari a 7.607.000 euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 7.607.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.



2. Dal 1° novembre 2022, l'INAIL può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1 mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel numero massimo di 170 unità di personale, da individuare mediante procedure comparative nell'ambito delle quali sono adeguatamente valorizzate le esperienze professionali svolte. Al relativo onere, pari ad euro 2.262.909 per l'anno 2022, euro 13.577.454 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 11.314.545 per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse di bilancio dell'Istituto. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari ad euro 1.165.398 per l'anno 2022, euro 6.992.389 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 5.826.991 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

— Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante: «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 2017.

Art. 13.

Disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. A richiesta del dipendente e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nell'ambito del bilancio dell'Ispettorato già destinate alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi correlati alle attività ispettive, l'Ispettorato medesimo autorizza preventivamente, per ogni ventiquattro ore compiute di missione, la corresponsione di una somma forfetaria alternativa ad ogni altra indennità e rimborso, da determinare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

2. L'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si interpreta nel senso che l'esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, si applica all'Ispettorato nazionale del lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 2.000 per l'anno 2025 e in euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «nonché agli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «nonché all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico».

4. In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal comma 3 del presente articolo, si applica l'articolo 16 comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo l'articolo 5 del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 (Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato). — 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione.

2. Fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i decreti di cui al comma 1 provvedono, in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme il trattamento di missione del personale ispettivo dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL, in considerazione delle esigenze di utilizzo abituale del mezzo proprio per lo svolgimento della ordinaria attività istituzionale che comporta, il trasporto di strumenti informatici, fotocopie e altre attrezzature di lavoro. Ai fini della rideterminazione del trattamento di missione di cui al presente comma si applicano i seguenti criteri:


a) mantenimento della misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 come rideterminata dall'articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417;

b) previsione di una specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio;

c) previsione di coperture assicurative per eventi non coperti dal sistema assicurativo obbligatorio e dall'INAIL.

2-bis. A richiesta del dipendente e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nell'ambito del bilancio dell'Ispettorato già destinate alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi correlati alle attività ispettive, l'Ispettorato medesimo autorizza preventivamente, per ogni ventiquattro ore compiute di missione, la corresponsione di una somma forfetaria alternativa ad ogni altra indennità e rimborso, da determinare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. I decreti di cui al comma 1 prevedono misure volte a garantire l'omogeneizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, messe a disposizione del personale ispettivo dell'Ispettorato, del personale di cui all'articolo 6 comma 4, nonché del personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL. I medesimi decreti prevedono misure volte a



garantire che lo svolgimento dell'attività lavorativa del personale ispettivo abbia luogo con modalità flessibili e semplificate.

4. In relazione alle attività di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 l'Ispettorato si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. L'Ispettorato è inserito nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.»

— Si riporta il testo dell'articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»:

«Art. 158 (*Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse*).

— 1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:

a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;

b) l'imposta di bollo nel processo contabile;

c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;

d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

2. Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.

3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.»

— Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2012 e, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:

«Art. 5. — 1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto *nonché all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione* di imprese costituite in forma societaria. *Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.*

Omissis.»

— Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 6-bis, del citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185:

«Art. 16 (*Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese*). — *Omissis.*

6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Omissis.»

Art. 14.

Disposizioni per favorire l'occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l'Inclusione sociale e lavorativa

1. Al fine di favorire la trasparenza nel mercato del lavoro e le pari opportunità tra i lavoratori, nonché di rafforzare le misure di tutela *della salute e della sicurezza* nei luoghi di lavoro e altresì di monitorare gli effetti dell'intervento pubblico, a decorrere dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze pubblicano la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Ai fini del riconoscimento dei benefici, resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere effettuate dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche *tramite il SIISL*.

3. Il SIISL espone gli esiti della verifica dei dati autocertificati dall'utente iscritto e li rende disponibili al datore di lavoro che lo assume, anche al fine di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro.

4. *Le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono tenute, nei termini di cui al comma 1, alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro che gestiscono e, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, possono accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.*

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni *dalla data di entrata in vigore del presente decreto*, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4.

6. I lavoratori di cui all'articolo 23 *del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono iscritti, per il tramite dei soggetti indicati al comma 1 dello stesso articolo 23, nel SIISL*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi entro trenta giorni *dalla data di entrata in vigore del presente decreto*, sono individuate le modalità attuative *del presente comma*.



7. *Al comma 6 dell'articolo 19 della legge 23 settembre 2025, n. 132, dopo le parole «Ministro delle imprese e del made in Italy» sono aggiunte le seguenti: «, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali»*

8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 02 ottobre 1996 e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608:

«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di collocamento). — 1.

2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonché di lavoro intermedio da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a dare comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di somministrazione autorizzate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente. Tali comunicazioni sono effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o internati che prestano la loro attività all'interno degli istituti penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati.

2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale.

2-quater. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, si presume lavoro intermedio da piattaforma digitale la prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal committente tramite una piattaforma digitale.

2-quinquies. Nel caso di lavoro intermedio da piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 è effettuata dal committente

entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di stipulazione contestuale di due o più contratti di lavoro intermedio da piattaforma digitale, l'obbligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del committente e dei prestatori d'opera, la data di inizio e di cessazione della prestazione, la durata presunta, espressa in ore, della prestazione e l'inquadramento contrattuale. Le modalità di trasmissione della comunicazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3.

4.

5.

6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima può altresì esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facoltà di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.

7.

8.

9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il personale interessato, finalizzati allo svolgimento della attività di vigilanza e di ispezione. Per tali finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto nell'attività formativa, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 29 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

10. Le convenzioni già stipulate ai sensi, da ultimo, dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia.

11. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15 giorni.

All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alle loro formazione. Gli orientamenti generali assunti in materia dalla commissione centrale per l'impiego valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.

13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto



del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie.

14.

15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonché contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono, con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

— La legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante: «Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 20 gennaio 1979.

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 09 ottobre 2003:

«Art. 4 (*Agenzie per il lavoro*). — 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni:

a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20;

b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);

c) agenzie di intermediazione;

d) agenzie di ricerca e selezione del personale;

e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.

4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attività svolta cui è subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonché ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.

6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo.

L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.

7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di transazione commerciale.

— Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1998:

«Art. 23 (*Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine*). — 1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione e del merito o dal Ministero dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine.

2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:

a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;

b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;

c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apollide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completa le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione.


Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti e dei datori di lavoro, ove conosciute, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22. Per le medesime finalità di cui al sesto periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, al termine dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei datori di lavoro interessati all'assunzione dei partecipanti ai corsi, ove conosciute.

3. Salvo quanto previsto al comma 2-bis, gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.

4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.

4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società in house, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-bis.

4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio



nazionale dell'economia e del lavoro e alle loro articolazioni territoriali o di categoria di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione da parte dei predetti enti, i lavoratori possono fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso.»

— Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6, della legge 23 settembre 2025, n. 132, recante: «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2025, come modificato dalla presente legge:

«Art. 19. — *Omissis.*

6. È istituito il Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dall'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e dall'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale o da loro delegati. Alle sedute del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle Autorità nazionali di cui all'articolo 20 nonché altri soggetti interessati agli argomenti trattati. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Omissis.».

Art. 14 - bis

Disposizioni per il rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili

1. All'articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;

b) al comma 3, lettera d), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il soggetto destinatario, al fine di realizzare la commessa di lavoro di cui alla lettera c), può porre, in via temporanea, uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che il distacco sia esplicitato nella convenzione. Qualora il distacco di personale avvenga secondo la previsione di una convenzione ai sensi del presente articolo, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della convenzione medesima»;

c) al comma 4, alinea, dopo le parole: «24 marzo 2006, n. 155;» sono inserite le seguenti: «gli enti del Terzo settore, non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; le società benefit di cui all'articolo 1, comma 376, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;».

2. All'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,» sono soppresse;

b) al comma 1, dopo le parole: «3 luglio 2017, n. 112» sono inserite le seguenti: «, nonché con gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con le società benefit di cui all'articolo 1, comma 376, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» e le parole: «alle cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti» sono sostituite dalle seguenti: «alle cooperative sociali, alle imprese sociali, alle società benefit e agli enti del Terzo settore non commerciali medesimi da parte delle imprese associate o aderenti»;

c) al comma 2, lettera b), le parole: «in cooperativa e nell'impresa sociale» sono sostituite dalle seguenti: «nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella società benefit e nell'ente del Terzo settore non commerciale»;

d) al comma 2, lettera c), le parole: «in cooperativa e nell'impresa sociale» sono sostituite dalle seguenti: «nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella società benefit e nell'ente del Terzo settore non commerciale»;

e) al comma 2, lettera d), le parole: «dalle cooperative e dalle imprese sociali» sono sostituite dalle seguenti: «dalle cooperative, dalle imprese sociali, dalle società benefit e dagli enti del Terzo settore non commerciali»;

f) al comma 3, primo periodo, le parole: «nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali» sono sostituite dalle seguenti: «nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella società benefit e nell'ente del Terzo settore non commerciale»;


g) al comma 3, quarto periodo, le parole: «in cooperativa sociale e nell'impresa sociale» sono sostituite dalle seguenti: «nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella società benefit e nell'ente del Terzo settore non commerciale».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1999, come modificato dalla presente legge:

«Art. 12-bis (Convenzioni di inserimento lavorativo). — 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 60 per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con arrotondamento all'unità più vicina.



3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:

d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario. *Il soggetto destinatario, al fine di realizzare la commessa di lavoro di cui alla lettera c), può porre, in via temporanea, uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che il distacco sia esplicitato nella convenzione. Qualora il distacco di personale avvenga secondo la previsione di una convenzione ai sensi del presente articolo, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della convenzione medesima.*

4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; *gli enti del Terzo settore, non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; le società benefit di cui all'articolo 1, comma 376, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:*

a) non avere in corso procedure concorsuali;

b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

c) essere dotati di locali idonei;

d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;

e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.

5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può:

a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;

b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilità ivi previste.

6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo.»

— Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dalla presente legge:

«Art. 14 (*Cooperative sociali, imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati*). — 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, nonché con gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con le società benefit di cui all'articolo 1, comma 376, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali, alle imprese sociali, alle società benefit e agli enti del Terzo settore non commerciali medesimi da parte delle imprese associate o aderenti.

2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:

a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;

b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro *nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella società benefit e nell'ente del Terzo settore non commerciale*; l'individuazione dei disabili è curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro *nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella società benefit e nell'ente del Terzo settore non commerciale*;

d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati *dalle cooperative, dalle imprese sociali, dalle società benefit e dagli enti del Terzo settore non commerciali*;

e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali e delle imprese sociali;

f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13, di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;

g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.


3. Qualora l'inserimento lavorativo *nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella società benefit e nell'ente del Terzo settore non commerciale*, realizzato ai sensi dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base all'esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge, cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti *nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella società benefit e nell'ente del Terzo settore non commerciale* è verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.»

Art. 15.

Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni

1. Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l'incidenza degli infortuni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sentite le parti sociali, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità attraverso le quali le imprese di cui al presente comma comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese. *Le linee guida di cui al primo*



periodo sono adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall'INAIL, anche in collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con i relativi organismi paritetici. Le predette procedure restano ferme fino al loro eventuale aggiornamento o integrazione in coerenza con le medesime linee guida, anche al fine di evitare duplicazioni di adempimenti e di valorizzare i percorsi organizzativi già attuati.

2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 16.

Attività di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Gli introiti di cui al comma 6, per la parte allocata sull'apposito capitolo regionale, sono ripartiti annualmente fra le aziende sanitarie locali in proporzione al numero di posizioni assicurative territoriali, all'incidenza dei singoli fattori di rischio delle attività produttive e alla gravità degli infortuni e delle malattie professionali e sono esclusivamente finalizzati ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all'esposizione professionale, al rafforzamento dell'attività svolta dai servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro mediante l'acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibile e di risorse strumentali, nonché ad attività di formazione e aggiornamento professionale o di promozione del miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla popolazione. Gli introiti di cui al comma 6 possono essere finalizzati, in caso di carenza di personale, ferme le finalità indicate al primo periodo del presente comma, al ricorso a prestazioni aggiuntive per il personale del ruolo sanitario del comparto e della dirigenza dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, quale ulteriore quota di finanziamento ad integrazione dei limiti di costo aziendale previsti nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. Le regioni e le province autonome provvedono alla ripartizione degli introiti di cui al presente comma e alla definizione dell'ammontare delle eventuali risorse da destinare alle prestazioni aggiuntive del personale dipendente, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7.

6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, al fine di aumentare le attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali svolte dalle aziende sanitarie locali, gli introiti di cui al comma 6 che integrano il capitolo regionale che dovessero residuare possono essere destinati al personale del comparto e della dirigenza dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza delle aziende sanitarie locali, quale trattamento accessorio

in misura non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono annualmente disponibili a decorrere dall'anno 2025.

6-quater. Le eventuali economie che in corso anno si dovessero verificare, con riferimento alle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali di cui al comma 6-bis, possono essere utilizzate nel medesimo anno per finalità coerenti con le attività di competenza dei dipartimenti medesimi, trattandosi di articolazioni polifunzionali.»

2. All'articolo 15, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, le parole: «dai medici del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dal personale sanitario».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 13, commi da 6 a 6-quater, del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dalla presente legge:

«Art. 13 (Vigilanza). — *Omissis.*


6. L'importo delle somme che l'ASL e l'Ispettorato nazionale del lavoro, in qualità di organo di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra rispettivamente, l'apposito capitolo regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. e dall'Ispettorato.

6-bis. Gli introiti di cui al comma 6, per la parte allocata sull'apposito capitolo regionale, sono ripartiti annualmente fra le aziende sanitarie locali in proporzione al numero di posizioni assicurative territoriali, all'incidenza dei singoli fattori di rischio delle attività produttive e alla gravità degli infortuni e delle malattie professionali e sono esclusivamente finalizzati ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all'esposizione professionale, al rafforzamento dell'attività svolta dai servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro mediante l'acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibile e di risorse strumentali, nonché ad attività di formazione e aggiornamento professionale o di promozione del miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla popolazione. Gli introiti di cui al comma 6 possono essere finalizzati, in caso di carenza di personale, ferme le finalità indicate al primo periodo del presente comma, al ricorso a prestazioni aggiuntive per il personale del ruolo sanitario del comparto e della dirigenza dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, quale ulteriore quota di finanziamento ad integrazione dei limiti di costo aziendale previsti nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. Le regioni e le province autonome provvedono alla ripartizione degli introiti di cui al presente comma e alla definizione dell'ammontare delle eventuali risorse da destinare alle prestazioni aggiuntive del personale dipendente, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7.

6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, al fine di aumentare le attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali svolte dalle aziende sanitarie locali, gli introiti di cui al comma 6 che integrano il capitolo regionale che dovessero residuare possono essere destinati al personale del comparto e della dirigenza dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza delle aziende sanitarie locali, quale trattamento accessorio in misura non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono annualmente disponibili a decorrere dall'anno 2025.

6-quater. Le eventuali economie che in corso anno si dovessero verificare, con riferimento alle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali di cui al comma 6-bis, possono essere utilizzate nel medesimo anno per finalità coerenti con le attività di competenza dei dipartimenti medesimi, trattandosi di articolazioni polifunzionali.

Omissis.»



— Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 recante: «Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2001, come modificata dalla presente legge:

«Art. 15 (*Disposizioni per la sicurezza sul lavoro*). — 1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dal *personale sanitario* dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.».

Art. 17.

Sorveglianza sanitaria e promozione della salute

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 20, comma 2, lettera i), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che devono essere computati nell'ambito dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva»;

b) all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) fornisce informazioni ai lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal *Ministero della salute*»;

c) all'articolo 39, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti delle strutture di cui al comma 2, lettera a).»;

d) all'articolo 41:

1) al comma 2, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

«e-quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di *alcol* o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto l'effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai

sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all'assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.»;

2) al comma 4, le parole: «comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettere a), b), d), e-ter) ed e-quater)»;

e) all'articolo 51, dopo il comma 3-ter) è aggiunto il seguente:

«3-quater. Ai fini del potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità possono adottare iniziative finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti.».

2. Nell'ambito della contrattazione collettiva, a valere sulle risorse allo scopo destinate, possono essere introdotte misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l'orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 20, 25, 39, 41, commi da 1 a 4, e 51, commi da 1 a 3-quater, del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dalla presente legge:

«Art. 20 (*Obblighi dei lavoratori*). — 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;


d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;



i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente *che devono essere compiuti nell'ambito dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva*.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.»

«Art. 25 (Obblighi del medico competente). — 1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

a-bis) fornisce informazioni ai lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento;

f)

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»

«Art. 39 (Svolgimento dell'attività di medico competente). — 1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;

b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.

2-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti delle strutture di cui al comma 2, lettera a).

3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.

4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.»

«Art. 41 (Sorveglianza sanitaria). — 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.


2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue



condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis);

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l'idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

e-quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto l'effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all'assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.

2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a);

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis), e-ter) ed e-quater sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Omissis.».

«Art. 51 (Organismi paritetici). — 1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).

1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;

3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.

3-quater. Ai fini del potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, possono adottare iniziative finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti.

Omissis.».

Art. 18.

Organizzazioni di volontariato della protezione civile

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3-bis, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile»;

b) all'articolo 3, comma 3-bis:

1) al primo periodo, le parole: «e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco,» sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 3-bis.»;

c) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Organizzazioni di volontariato della protezione civile). — 1. Ai fini del presente articolo, si intende per:

a) «organizzazione di protezione civile»: le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale e le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

b) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative nonché all'identificazione e alla eliminazione o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

c) «informazione»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative;



d) «addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;

e) «controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente articolo, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 in materia di sorveglianza sanitaria.

2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto:

a) il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività di cui ai commi 3 e 4, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e informazione, alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione;

b) il legale rappresentante delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui ai commi 3 e 4, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.

3. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nel rispetto di standard minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario può essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.

4. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

5. Le sedi delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro.

6. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell'ambito dell'attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al presente decreto in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel presente decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.

7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta l'individuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), nonché degli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana e al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, avviene a cura delle autorità competenti della protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.

8. Lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del presente decreto, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, avviene secondo le modalità definite dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2012, e successive modificazioni e integrazioni.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana nonché agli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e ai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni delle medesime province autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

10. L'organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di caratteristiche, visibilità e sicurezza dell'uniforme identificativa, comprende una articolazione di compiti e responsabilità, a livello centrale e territoriale, conforme al principio di effettività di cui all'articolo 299 del presente decreto.

11. Resta fermo che al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo Corpo.

12. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può comportare l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.



13. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata in materia di protezione civile, *adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, formulata previo parere della Conferenza unificata*, possono essere definite ulteriori misure relative all'informazione, alla formazione, all'addestramento, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuali idonei, al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, nel rispetto dei livelli generali di tutela della salute e della sicurezza previsti dal presente articolo.

13-bis. *Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, ultimo periodo, in relazione agli obblighi di cui al presente articolo, gli articoli 55, 56 e 59 del presente decreto non si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco. I rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non possono essere equiparati al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, anche ai fini di cui agli articoli 18 e 19 del presente decreto.*

13-ter. *Il rappresentante legale delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), per la violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'interdizione dall'esercizio delle attività di protezione civile da sei mesi a due anni.*

13-quater. *Nei casi previsti dal comma 13-ter, se la violazione è commessa dal rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato di protezione civile che sia anche sindaco di un comune, si applica esclusivamente la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000.*

13-quinquies. *Il volontario, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), per la violazione degli obblighi di cui ai commi 2, lettera a), 3 e 4 è punito con la sanzione dell'interdizione dall'esercizio delle attività di protezione civile da uno a sei mesi.*

13-sexies. *All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies si provvede ai sensi di quanto previsto dal presente decreto. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al primo periodo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».*

2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1 del presente articolo,

sono considerate le attività di formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario svolte, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni di protezione civile, compatibilmente con gli scenari di rischio ove già individuati dalle autorità competenti ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, lett. a), e 3, commi da 1 a 3-bis, del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 (Definizioni). — 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3-bis, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Omissis».

«Art. 3 (Campo di applicazione). — 1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabi-



nieri ed il Corpo della Guardia di finanza, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale militare ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.

3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività dei volontari di cui al primo periodo esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dal decreto adottato in attuazione del primo periodo. *Nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 3-bis.*

Omissis.».

Art. 19.

Misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 701, le parole: «con durata non superiore al 31 ottobre 2025,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro»;

b) dopo il comma 701 sono inseriti i seguenti:

«701-bis. La proroga dei contratti di lavoro di cui al comma 701, efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è autorizzata, limitatamente alle unità indicate nella tabella di cui all'allegato G-bis alla

presente legge e nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna regione, fino alla durata massima complessiva di tre anni per ciascun contratto.

701-ter. In caso di cessazione anticipata dei contratti di lavoro di cui al comma 701 è consentita la stipulazione di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle facoltà assunzionali.

701-quater. Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui al comma 701, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assegnatarie del medesimo personale assunto possono bandire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

701-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 701-quater, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono bandire, fino al 31 dicembre 2028, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al personale che sia stato assunto a tempo determinato ai sensi del comma 701 e che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

701-sexies. Il personale stabilizzato ai sensi dei commi 701-quater e 701-quinquies, per i cinque anni conseguenti all'assunzione a tempo indeterminato, è tenuto a svolgere l'attività lavorativa presso i servizi regionali che svolgono funzioni di protezione civile.».


1-bis. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo l'allegato G è inserito l'allegato G-bis, di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, il secondo periodo è soppresso.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dei commi 701, 701-bis, 701-ter, 701-quater, 701-quinquies e 701-sexies, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 30 dicembre 2020, come modificati dalla presente legge:

«701. Per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazio-



nale di ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possono, sulla base della ricognizione e del riparto di cui al comma 702 e nel limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro.

701-bis. La proroga dei contratti di lavoro di cui al comma 701, efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è autorizzata, limitatamente alle unità indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto e nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna regione, fino alla durata massima complessiva di tre anni per ciascun contratto.

701-ter. In caso di cessazione anticipata dei contratti di lavoro di cui al comma 701 è consentita la stipulazione di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle facoltà assunzionali.

701-quater. Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui al comma 701, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assegnatarie del medesimo personale assunto possono bandire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

701-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 701-quater, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono bandire, fino al 31 dicembre 2028, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al personale che sia stato assunto a tempo determinato ai sensi del comma 701 e che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

701-sexies. Il personale stabilizzato ai sensi dei commi 701-quater e 701-quinquies, per i cinque anni conseguenti all'assunzione a tempo indeterminato, è tenuto a svolgere l'attività lavorativa presso i servizi regionali che svolgono funzioni di protezione civile.

— Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante: «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 09 settembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, come modificato dalla presente legge:

«Art. 7 (Altre misure urgenti di protezione civile). — 1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, le parole "svolte in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'INGV" sono sostituite dalle seguenti: "svolte nel quadro di accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale con il Dipartimento della protezione civile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando l'autonomia scientifica dell'Istituto. Per lo svolgimento di tali attività, con le convenzioni di cui al primo periodo vengono determinati, a decorrere dall'anno 2022, l'ammontare delle risorse assegnate all'INGV, in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro annui, e le modalità di assegnazione e rendicontazione, in modo da agevolare l'efficace impiego delle medesime da parte del Dipartimento della protezione civile, a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."».

2. All'articolo 9 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*quinquies* le parole "15 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "7,5 milioni di euro";

b) il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente: "1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinquies* del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".


3. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 ottobre 2023". All'onere derivante dalla proroga o dal rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, di cui al citato comma 701 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, stipulati in attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 2 agosto 2021, pari a 14.716.692 euro per l'anno 2022 e a 12.263.910 euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui al comma 704 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 7.579.097 per l'anno 2022 e a euro 6.315.914 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3-bis. All'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: "meteorici" sono inserite le seguenti: "o vulcanici".».

Art. 20.

Proroga dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato e per le ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca

1. Il termine dello stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato nonché alle ulteriori ed eccezionali condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2023, esteso con delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2023 e prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 2024, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2025. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziare per l'emergenza.



Art. 20 - bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Riferimenti normativi:

La legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 1 recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO I

(articolo 19, comma 1-bis)

«Allegato G-bis

(articolo 1, comma 701-bis)

REGIONE	Unità
ABRUZZO	1
BASILICATA	1
EMILIA-ROMAGNA	13
FRIULI VENEZIA GIULIA	24
LIGURIA	6
TOSCANA	9
UMBRIA	1
VENETO	2
TOTALE	57

.».



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, cinque provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES 1794-2025 del 17 dicembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale MENVEO;

2) DET PRES 1795-2025 del 17 dicembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale NEOATRICON;

3) DET PRES 1796-2025 del 17 dicembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale NUPERAL;

4) DET PRES 1797-2025 del 17 dicembre 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale SODIO CLORURO FKI;

5) DET PRES 1805-2025 del 18 dicembre 2025 avente ad oggetto «Sostituzione dell'allegato alla determina AIFA n. 1667/2025 del 24 novembre 2025» relativamente ai medicinali RYNVOQ e CIBINQO.

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

25A06941

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Proposta di modifica dell'Unione della denominazione di origine protetta dei vini «Barbaresco» e del relativo disciplinare di produzione.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, avente ad oggetto le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/33 e (UE) 2019/34 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applica-

zione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 145 del 14 giugno 1966, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Barbaresco» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 242 del 3 settembre 1981, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Barbaresco» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del 17 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 28 aprile 2015, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Barbaresco»;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, per il tramite della Regione Piemonte, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Barbaresco», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che, per l'esame della suddetta domanda, è stata espressa la procedura di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifica dell'Unione del disciplinare di produzione e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte (Prot. n. 0147298 del 31 marzo 2025);

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 dicembre 2025;

Provvede, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 9 del decreto 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica dell'Unione del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Barbaresco».

Le eventuali opposizioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQA I, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'UNIONE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DEI VINI «BARBARESCO» E DEL RELATIVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE.

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet del Ministero (<https://www.masaf.gov.it>), seguendo il percorso:

Qualità → Vini DOP e IGP → Domande di protezione e modifica disciplinari → Procedura nazionale → Anno 2025 → 2A. Domande «modifiche unionali» disciplinari → Procedura nazionale preliminare-pubblicazione in GU proposte di modifiche dei disciplinari.

ovvero al seguente link:

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22762>



seguendo il percorso:

2A. Domande «modifiche unionali» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in GU proposte di modifiche dei disciplinari.

25A06942

Proposta di modifica dell'Unione della denominazione di origine protetta dei vini «Barolo» e del relativo disciplinare di produzione.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, avente ad oggetto le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/33 e (UE) 2019/34 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 146 del 15 giugno 1966, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Barolo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 21 del 22 gennaio 1981, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Barolo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del 17 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 28 aprile 2015, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Barolo»;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, per il tramite della Regione Piemonte, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Barolo», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che, per l'esame della suddetta domanda, è stata esperita la procedura di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifica dell'Unione del disciplinare di produzione e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte (prot. n. 0147300 del 31 marzo 2025);

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 dicembre 2025;

Provvede, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 9 del decreto 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica dell'Unione del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Barolo».

Le eventuali opposizioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQA I, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'UNIONE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DEI VINI «BAROLO» E DEL RELATIVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE.

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet del Ministero (<https://www.masaf.gov.it>), seguendo il percorso:

Qualità → Vini DOP e IGP → Domande di protezione e modifica disciplinari - Procedura nazionale → Anno 2025 → 2A. Domande «modifiche unionali» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in GU proposte di modifiche dei disciplinari

ovvero al seguente link:

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22762>

seguendo il percorso:

2A. Domande «modifiche unionali» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in GU proposte di modifiche dei disciplinari.

25A06943

MINISTERO DELL'INTERNO

Criteri e modalità di riparto del fondo istituito al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, per l'anno 2025.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> contenuto «I decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 novembre 2025, corredato dell'allegato A «Nota metodologica» e allegato B «Piano di riparto», recante: «Criteri e modalità di riparto, per l'anno 2025, del fondo con dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, istituito al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria», di cui all'art. 1, commi da 759 a 765, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2025, n. 4715.


25A07012

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.


Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 1 2 3 0 *

€ 1,00

